RACCOLTA
DI OPUSCOLI
INTERESSANTI
LA RELIGIONE

TOMO SESTO.

IN PISTOJA MDCCLXXXIV.
Nella Stamperia d' Atto Bracali.

CON APPROVAZIONE.

OPUSCOLO I.

ATTO DI APPELLO DELLA COSTITUZIONE *UNIGENITUS*.

ATTO DI APPELLO

DALLA COSTITUZIONE UNIGENITUS

DEI QUATTRO VESCOVI

DI MIREPOIX, DI SENEZ, DI MONTPELLIER, E DI BOULOGNE (1).

NEL NOME DEL SIGNORE. AMEN.

Pietro Vescovo di Mirepoix, Giovanni Vescovo di Senez, Carlo Giovacchino Vescovo di Montpellier, Pietro Vescovo di Boulogne: A chiunque vedrà le presenti Lettere, salute in Quello, che è la vera salute di tutti gli uomini.

(1) *La Costituzione* Unigenitus, *che abbiamo riportato in lingua volgare nel Tomo II. di questa* Raccolta, *è giunta nuova anche a qualche Ecclesiastico, ed ha illuminato molte persone, che n' aveano sentito parlare in*

L' amaro dolore, che ha penetrato i nostri cuori in occasione del deplorabile affare, che da lungo tempo agita tutta la Chiesa di Francia, non è particolare a noi soli: *Ci è comune con molti, e principalmente con quelli, che hanno un' amore, e* una venerazione *sincera per la Santa Sede Apostolica.*

Niuna persona dabbene ha potuto vedere senza sparger lagrime, che la Costituzione, che comincia colle parole *Unigenitus Dei Filius*, appena comparsa alla luce, è un'

---

in una maniera assai favorevole dai Partigiani del Gesuitismo. Un Laico retto di cuore, e di ottimi costumi appena la lesse, ebbe a dire, che se erano i Giansenisti coloro, che non condannavano le 101. *Proposizioni, come le condannava la Costituzione*, egli era un gran Giansenista fradicissimo. *Noi tenghiamo, che sia l' istessa cosa del celebre* Atto d' Appello *dei quattro illustri Vescovi della Francia di Monsignore De la Broue, di Mons. Soanen, di Mons. Colbert, e di Mons. De Langle. Molti senza averlo veduto giammai ne discorrono secondo le false idee inspirate loro dai Gesuiti. Col riportarlo in nostra lingua speriamo certamente gli stessi vantag-*

un' oggetto di giubilo per i nimici della Chiesa; che il popolo fedele è esposto ai continui insulti degli empj, e degli eretici; che vacilla la fede ancor debole dei novelli convertiti; che la salute di molti è in pericolo; che si eccitano da tutte le parti funeste divisioni; che i fautori turbolenti di una morale perniciosa, e corrotta trionfano; che il lume puro della celeste dottrina è oscurato dalla caligine delle profane novità; che tutti gli Ordini del Regno, i Magistrati, gli Ecclesiastici, le Facoltà di Teologìa, e soprattutto quella di Parigi sì rispettabile per la sua erudizione, la prima delle Università, i Curati, i Vescovi,

 e

taggi, che ne sono venuti dalla versione Italiana della Bolla, che viene in questo denunziata alla Chiesa, come quella, che condanna delle Proposizioni, che insegnano ciocchè è compreso nel primo articolo del Simbolo; che rovescia il primo, e il più grande dei comandamenti, che è quello dell' amor di Dio; che favorisce la causa dei Gesuiti in tutti quei punti, che dopo le Congregazioni de Auxiliis *sono state l' objetto delle altrui contestazioni; e prepara la via agli avanzamenti della Curia Romana sfacciatamente dichiarati nella Leggenda di Gregorio VII. &c.*

e finalmente tutto il Regno ſono nel turbamento, e nella inquietudine .

In queſte circoſtanze così lagrimevoli, e così piene di pericoli , mentrechè i più Santi Sacerdoti ſtanno proſteſi d'avanti l' Altare di Gesù Criſto, e la moltitudine dei Fedeli alza le ſue mani verſo il Cielo, noi pure non abbiamo ceſſato di pregare, e di ſcongiurare quegli, da cui abbiamo ricevuto il Sacro *depoſito* della Fede , e che ci ha incaricato di cuſtodirlo, a volerlo Egli ſteſſo conſervare ſano , ed intiero, ſecondo le ſue immutabili promeſſe. Ed abbiamo uſato nel medeſimo tempo tutta la premura, e tutta l' applicazione, che eſigeva la noſtra ſollecitudine paſtorale, per impedire, per quanto dipendeva da noi , che non ſi daſſe alcun attacco al riſpetto dovuto all' autorità del Sommo Pontefice, che ha ricevuto da Gesù Criſto il Primato in tutta la Chieſa, non meno che al vincolo indiviſibile della unità eccleſiaſtica , ed ai ſacri diritti delle verità criſtiane .

E' noto a tutto il Mondo Criſtiano , che da tre anni in quà abbiamo fatto gli sforſi poſſibili, ed ogni ſorte di ſuppliche, e d' iſtanze preſſo il noſtro Santo Padre il Papa Clemente XI., per impegnarlo a rimediare a queſti mali. Noi ſperavamo, che ad eſempio dei ſuoi Predeceſſori accoglieſſe

con

con bontà coloro, che condotti dal ſolo amore della verità, e della giuſtizia depoſitavano nel ſuo ſeno i pubblici gemiti dei Fedeli, ed i proprj ſentimenti dell' afflitto lor cuore; e che finalmente riconoſceſse, che gli era ſtata occultata la verità, e che era ſtato con falſe ſuggeſtioni ſorpreſo.

Ma poichè non abbiamo mai potuto ottenere alcuna coſa, perchè le prevenzioni originate da infedeli rapporti, non ſono ancora diſſipate; e gli ſcandoli frattanto creſcono di giorno in giorno; le diſſenſioni ſempre più ſi riſcaldano; la pace della Chieſa ſi turba, e la carità criſtiana s' indeboliſce: Noi, che ſiamo *ſtabiliti dallo Spirito Santo per governare*, ſecondo quella porzione di autorità, che ci è ſtata confidata, *la Chieſa di Dio* nella verità, e nella carità, ſiamo obbligati di ricorrere al rimedio, che i preſenti biſogni rendono tanto neceſſario, quanto è in ſe ſteſſo ſicuro, ed efficace.

Per queſto camminando ſulle tracce, che ci hanno ſegnato i noſtri Padri (1) per

 con-

(1) *Si poſſono vedere gli Appelli di alcuni Veſcovi della Francia nell' An.* 1303. *ſotto Bonifacio VIII.*, *e altri Appelli, non ſolo preſſo il Piteo art.* 78., *e il Dupuy*. Prove della

conservare la verità, e per istabilire la pace della Chiesa, noi deferischiamo tutto questo affare al giudizio della Chiesa Universale, che è il supremo tribunale della Potestà spirituale, la colonna immobile della verità, ed il Santuario sicuro della pace, e della carità.

Ben lungi, che con ciò si volesse fare alcun pregiudizio, e derogare all' onore della Santa Sede Apostolica, alla sua autorità, alla sua unità, noi crediamo al contrario, secondo la generale tradizione dei Padri, che per conservare, e difendere tutto ciò, sia questo il mezzo più adattato, e più conveniente.

Noi dunque Vescovi sottoscritti ricorrendo al rimedio di detto Appello, diciamo, proponghiamo, e ci offerischiamo a provare a tempo, e luogo quanto segue:

Primieramente, che la censura di alcune proposizioni condannate colla detta Co-

---

delle Liber. della Chiesa Gallic. *t.* 1. *c.* 13., *quanto presso altri Autori*; *il* Processo verbale dell' Assemblea degli Arcivescovi, e Vescovi dell' Anno 1688., *e l' Arresto* del Parlamento di Parigi dell' istesso anno; *Gersone Conf.* 8. circa mat. excom. & irregol. *Conf.* 2. de Exam. doctrin., *e altrove*.

Costituzione attacca i fondamenti della gerarchìa ecclesiastica; i diritti Sacri dei Vescovi: le libertà del Regno; il sentimento unanime dei Padri, i quali insegnano, che la Chiesa ha ricevuto le chiavi del Regno dei Cieli; (perchè *non è già un solo uomo*, dice S. Agostino serm. 295., *ma la unità della Chiesa, che ha ricevuto queste chiavi*), e la Fede di S. Pietro il Principe degli Apostoli, e degli altri Apostoli, che dicono, *che bisogna piuttosto obbedire a Dio, che agli uomini*. Queste proposizioni sono quelle, che seguono.

La XC. *E' la Chiesa quella, che ha l' autorità di scomunicare, per esercitarla per mezzo dei Primi Pastori, di consenso almeno presunto di tutto il Corpo.*

La XCI. *Il timore di una scomunica ingiusta, non ci dee impedire giammai di fare il nostro dovere; Non si esce mai dalla Chiesa anche allorchè sembra, che ne siamo banditi dalla malvagità degli uomini, quando si è attaccati a Dio, a Gesù Cristo, ed alla Chiesa per mezzo della carità.*

La XCII. *E' un' imitare S. Paolo a soffrire in pace la scomunica, e l' anatema ingiusto, piuttosto che tradire la verità, in vece di sollevarsi contro l' autorità, o di rompere l' unità.*

Che di più in tutto questo affare si

è

è violato per molti riguardi l' autorità legittima di tutti i Vescovi in generale, le sacre libertà del Regno, sia nella maniera con cui è stato formato questo Decreto, sia nelle cose che vi sono comprese, sia dopo la sua pubblicazione in un certo Breve del nostro Santo Padre il Papa, il quale è stato intitolato: *Breve del nostro santo Padre il Papa Clemente XI. dei* 17. *Marzo* 1714. *ai Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi di Francia adunati a Parigi nel* 1713., *e* 1714. *sull' accettazione &c.*, e che contro la dignità dei Vescovi, e tutte le Leggi del Regno è stato pubblicato colle stampe, ed inserito negli Atti intitolati: *Processo verbale dell' Assemblea dei Cardinali, Arcivescovi, e Vescovi tenuta a Parigi nell' Arcivescovado l' Anno* 1713. *e* 1714., poichè in questo Breve sembrava, che si lasciasse ai Vescovi il solo ministero di eseguire i Decreti del Papa, mentrechè eglino hanno ricevuto immediatamente da Gesù Cristo la potestà di giudicare delle materie riguardanti la fede, i costumi, e la disciplina.

Che la detta Costituzione condanna delle proposizioni, le quali esprimendo il vero senso, e il puro spirito dei Santi Canoni sulla penitenza, contengono conseguentemente le vere regole della penitenza, confermate dall' autorità dei Papi, del Clero

di

di Francia, e di tutti i più Santi Vescovi, dalla osservanza delle quali dipendono, e l' amministrazione legittima di questo Sacramento, e la salute eterna dei Fedeli; cioè che si dee differire la riconciliazione ai peccatori, che non hanno ancora lo spirito della penitenza, e della contrizione, e che non portano con umiltà, nè sentono lo stato del peccato. Queste Proposizioni sono le seguenti:

La LXXXVII. *E' una condotta piena di sapienza, di lume, e di carità quella di dare alle anime il tempo di portare con umiltà, e di sentire il peso del peccato; di domandare lo spirito di penitenza, e di contrizione, e di cominciare almeno a soddisfare alla giustizia di Dio avanti di riconciliarli.*

La LXXXVIII. *Non si sà cosa sia il peccato, e la vera penitenza, quando vuolsi essere ristabilito subito nel possesso dei beni, dei quali il peccato ci ha spogliato, e quando non si vuole portare la confusione di questa separazione.*

Che la detta Costituzione rovescia i più solidi fondamenti della Morale Cristiana, ed anche il *primo, e il più grande dei comandamenti*, che è quello dell' amore di Dio; condandando quelle espressioni, che significano la necessità di questo amore, o per produrre la conversione della volontà,

o per fare le nostre azioni nella maniera, che ci è comandato di farle, vale a dire, riferendole attualmente, o virtualmente a Dio come a nostro ultimo fine. Tutto ciò apparisce manifestamente dalla condanna di alcune proposizioni, come è la XLIV., che è concepita in termini affatto simili a quelli di S. Leone Papa, di molti altri Padri, e del Cardinale Stanislao Osio, uno dei Presidenti al Concilio di Trento.

La XLIV. *Non vi sono se non due amori, d' onde nascono tutte le nostre volontà, e tutte le nostre azioni; l' amore di Dio, che fa tutto per Iddio, e che Dio ricompensa; l' amore di noi stessi, e del Mondo, che non riferisce a Dio ciocchè dee essergli riferito, e che per questa medesima ragione diviene cattivo.*

Che la detta Costituzione riprova ancora altre proposizioni, che i limiti del presente Atto non ci permettono di riferire dettagliatamente, ma che niente altro contengono che delle istruzioni sulla necessità, su i frutti, e su gli effetti della carità, *che il fine del precetto*, e senza la quale *tutto il resto non serve a nulla*. Nelle quali proposizioni il termine di *carità* è preso nel medesimo senso, nel quale si trova usato comunemente nella Scrittura, e nei santi Padri; vale a dire per qualunque amor

casto

casto, anche attuale soltanto, ed incominciato.

Che la condanna di queste differenti proposizioni non solamente tende ad estinguere il sacro fuoco, che Gesù Cristo Nostro Signore è venuto a portare sulla Terra, ma ancora ad involare quel lume divino, che i fedeli di ogni età, di ogni sesso, e di ogni condizione possono trarre dalla lettura fatta con pietà della Santa Scrittura, che è proposta generalmente a tutti.

Che la detta Costituzione condanna, e riprova diverse proposizioni, alcune delle quali esprimono quel tanto, che i Profeti, gli Apostoli, e i Santi Padri ci hanno insegnato riguardo alla differenza dell' antica, e della nuova alleanza; ed altre unicamente c' insegnano ciocchè è compreso, secondo S. Agostino, nel primo articolo del Simbolo, cioè che *l' effetta della volontà dell' Onnipotente non è giammai impedito dalla volontà di alcuna Creatura*. Le altre finalmente racchiudono la medesima dottrina, che i Santi Dottori, e gli stessi Sommi Pontefici ci hanno insegnato sopra differenti punti, e in particolare sopra il soccorso, che è *necessario per qualsivoglia azione, e che trae la sua efficacia dall' Onnipotenza di Dio, e dal Supremo dominio, che la Divina Maestà ha sulle volontà degli uomini, come su* tut-

tutte le altre Creature, che sono sotto il Cielo: soccorso, *con il quale*, seguendo il linguaggio medesimo dei Concilj Generali, *Iddio per mezzo di G. Cristo ci unisce efficacemente a Lui con il dono della sua sola grazia, che nientedimeno ci lascia sempre il libero potere di non dare il nostro consenso*.

Che la detta Costituzione condanna indistintamente colle più dure, e le più atroci qualificazioni, delle proposizioni, che per la più parte sono espresse coi proprj termini della Scrittura, dei Concilj, dei Papi, e dei Santi Padri.

Tale è la proposizione XXVII. *La Fede è la prima grazia, e la sorgente di tutte le altre*: proposizione interamente simile, e conforme a queste parole di S. Agostino: *Quale è la prima Grazia, che abbiamo ricevuto? La Fede*; a queste parole del Concilio di Trento: *La Fede è il principio della salute dell'uomo, il fondamento, e la radice di ogni giustificazione*; e a queste parole del Papa Bonifacio II.: *E' questa una verità certa, e cattolica, che in tutti i beni, di cui la Fede è il primo, la misericordia di Dio ci previene, allorquando noi abbiamo una volontà opposta*; e finalmente alle parole di molti altri Padri, che sono conformi a quelle della Santa Scrittura.

Tale è la XII. proposizione: *Quando*

Dio

Dio vuol salvare l' anima, in tutti i tempi, in tutti i luoghi l' indubitato effetto segue la volontà di Dio: proposizione, che è parola per parola di S. Prospero, secondo la tradizione in versi Francesi del poema latino di questo Santo Dottore (1), che è citata sotto il suo nome nel libro medesimo, da cui è stata estratta, e che è conforme alla costante Tradizione tanto della Chiesa d' Occidente, che di quella d' Oriente.

Tali sono molte altre proposizioni, che non presentano, che il linguaggio usato nei Santi Libri, consacrato dalla perpetua Tradizione di tutti i secoli, e confermato dall' uso costante dei Fedeli.

Che quelli, i quali hanno presentato queste proposizioni al nostro Santo Padre il Papa per condannarle, hanno storto il vero senso delle parole dell' Autore: che queste proposizioni non sono state tradotte in latino con fedeltà, nè estratte dal libro con molta buona fede: che hanno diffamato colle più atroci ingiurie l' Autore, il quale non è stato ascoltato, nè ha potuto difendersi, benchè non abbia cessato di domandare di esser

(1) *S. Prospero*. Carm. de ingratis *cap.* 13.
Nam si nemo usquam est, quem non velit esse redemptum;
Haud dubie impletur quidquid vult summa Potestas.

esser sentito: che non si sono avuti quei riguardi, che si dovevano agli Eminentissimi, ed Illustrissimi Approvatori di quest' Opera: e che finalmente questo Decreto è stato proposto in modo, e in forma tale, che se si ammettesse una volta, non vi sarebbe più libro, nè Autore, che potesse in appresso rimanere in sicurezza, e fuori di qualunque attacco.

Per queste cagioni, e molte altre, che noi siamo pronti a produrre a tempo e luogo, *elevando i nostri spiriti verso il Signore; riponendo la fiducia nostra nella verità medesima, che seguitiamo; nè volendo omettere alcuna delle cose, che noi crediamo col soccorso della grazia di Dio poter essere utili, fino a che dissipata la tempesta di questa procellosa nuvola, non sparga la verità per ogni dove i suoi raggi*; ed assicurati da una ferma Fede, *che la protezione di Dio non abbandona, nè abbandonerà giammai la sua santa Chiesa*: dopo aver fatto anteriormente dell' espresse proteste, che noi non intendiamo giammai di dire, o anche di pensare cosa alcuna contraria alla Chiesa, Una, Santa, Cattolica, Apostolica, e Romana, nè all' autorità della S. Sede Apostolica, a cui ci protestiamo di rimanere attaccati con una comunione inviolabile fino all' ultimo sospiro della nostra vita; e parimente, che noi

noi non ci partiremo giammai dalla obbedienza legittima, che è dovuta al Noſtro Santo Padre il Papa: Per la gloria di Dio Onnipotente, per la conſervazione, e la eſaltazione della Fede Cattolica, e dell'antica dottrina, per la pace, e la tranquillità della Chieſa, e del Regno, per la difeſa dei diritti dell' Epiſcopato, e delle Libertà della Chieſa Gallicana, Noi tanto per Noi, che per quelli, che ci aderiſcono, o ci aderiranno in queſta parte ſiamo appellanti, ed appelliamo al futuro Concilio Generale, che ſarà adunato legittimamente, e in luogo ſicuro, dove noi, o i noſtri Deputati poſſano andare liberamente, e con ſicurezza, e a quello o a quelli, al quale, o ai quali appartiene il giudicare queſta ſorte di cauſe della ſuddetta Coſtituzione, che ha per titolo. *Condanna fatta dal Noſtro Santiſſimo Padre il Papa Clemente XI. di molte Propoſizioni eſtratte da un libro ſtampato in Franceſe, e diviſo in più Tomi intitolato: Il Nuovo Teſtamento in Franceſe con delle Rifleſſioni Morali ſu ciaſcun verſetto &c. a Parigi 1699. E altrimenti: Compendio della Morale dell' Evangelio, dell' Epiſtole Canoniche, e dell' Apocaliſſi, o Penſieri Criſtiani ſul teſto di queſti ſacri Libri, a Parigi 1693., e 1694.* colla *proibizione tanto di queſto Libro, che*

di tutti gli altri , che son comparsi , o che potranno comparire in avvenire per difenderlo. La detta Costituzione cominciando con queste parole, *Unigenitus Dei Filius*, data a Roma a Santa Maria Maggiore , l' anno della Incarnazione di Nostro Signore 1713. li 8. Settembre, l' anno 13. del Pontificato del N. S. P. il Papa Clemente XI. assieme con tutto quello, che ne è seguito, e seguirà.

E sul timore, che il nostro Santissimo Padre il Papa Clemente XI. a ciò spinto dalle cattive suggestioni di alcuni, non proceda, o faccia procedere in qualunque maniera sia di sua autorità , o di ogni altra qualsivoglia autorità contro di noi, le nostre Chiese, i nostri Curati, ed i Fedeli, che ci sono soggetti, colla scomunica, sospensione, interdetto, deposizione , privazione, o con qualunque altra via, che possa esserne; e affinchè il nostro stato, e quello di quelli che ci aderiscono, o che ci vorranno aderire, resti sano, e salvo in tutte le cose; Noi, tanto per noi, che per le nostre Chiese, per i nostri Curati, e i Fedeli, che ci sono sottomessi, che per quelli, che a noi aderiscono, o vogliono aderire, siamo egualmente Appellanti, ed appelliamo con Atto al detto futuro Concilio generale, e a quello, al quale, o ai quali di

di

diritto bisogna appellare, di tutti, e ciascuno dei danni suddetti, che sono, o che saranno portati, e noi dimandiamo con istanza le lettere dette *Apostolos* : Mettendoci noi, le nostre Chiese, i nostri Curati, i Fedeli che ci sono sottomessi, e quelli che con noi aderiscono, o vogliono aderire, il loro stato, e i loro diritti, sotto la protezione di Dio, e della Chiesa universale, e del detto Concilio generale, protestando di rinnovare il presente Appello, o quando, e d' avanti a chi ci sembrerà essere bene. Fatto a Parigi in presenza dei Notarj pubblici sottoscritti, l' anno della Incarnazione del Nostro Signore 1717. il primo giorno di Marzo (1).

(1) *Questo Atto di Appello fu firmato dai quattro Vescovi al Palazzo di Croissy nell' appartamento di Monf. di Montpellier, e il dì 5. dell' istesso mese di Marzo si portarono alla Sorbona, ove letto l' Appello, ne venne l' adesione della S. Facoltà di Teologia : giorno memorabile, che sospese le lagrime della Chiesa, che fece alzare dei gridi di gioja per tutte le strade di Gerusalemme, che dipinse la costernazione sul volto dei Partigiani della Bolla, che fece tremare il Papa istesso, e confuse tutta la sua Corte.* I

I IV. Vescovi ebbero ordine di escire di Parigi, e di tornarsene tostamente alle loro Diocesi. Eglino vi ritornarono ricoperti di gloria, e carichi delle benedizioni di tutte persone dabbene. Anche gl' indifferenti presero parte al loro trionfo, ed accrebbero il numero dei più giusti, e meritati applausi. Nel complimentare Monsig. Colbert fugli domandato, se era contento. Per me, *rispose*, avrei voluto qualche cosa di più. Noi dovevamo denunziare l' istesso Clemente XI. alla Chiesa. *Non ci voleva, che lo zelo, e il coraggio di Monsig. di Montpellier, e degli altri tre rispettabilissimi suoi Colleghi per rendere alla verità una sì eroica testimonianza.*

OPUSCOLO II.

DISCORSO INTORNO ALL' APPELLO

DISCORSO
INTORNO ALL' APPELLO

In cui si espone sommariamente l' istoria delle dispute, che hanno dato luogo all' Appello, e l' importanza della causa degli Appellanti.

Nella manifestazione della gloria dei Figliuoli di Dio la eredità dei Santi sarà unicamente un' odore di vita; ma nella oscurità del secolo presente, e in mezzo alle tempeste, che forma sul mare di questo Mondo il vento eccitato dall' invidia del demonio, e dalle passioni degli uomini, la eredità dei discepoli di Gesù Cristo è sempre stata, e sarà sempre nel medesimo tempo un' odore di morte, ed un' odore di vita.

Noi siamo avanti a Dio, diceva l' Apostolo 2. Cor. 2. 16. 17., *il buon' odore di Gesù Cristo, e a riguardo di quelli, che si salvano, e a riguardo di quelli, che si perdono*

dono: agli uni un odore di morte, che gli fa morire: aliis quidem odor mortis in mortem: agli altri un odore di vita, che gli fa vivere: aliis autem odor vitae in vitam. La verità, ed il buono esempio portano dovunque il buon' odore di Gesù Cristo. Colui, che ne concepisce odio, o gelosìa per la sua cattiva volontà, ne riceve la morte, *odor mortis in mortem*, quello che se n' edifica, e ne fa buon' uso per la grazia, ne riceve la vita: *odor vitae in vitam. Riflessioni morali sopra questo testo*.

Non era solamente rapporto ai Pagani, che i primi discepoli di Gesù Cristo erano divenuti un odore di morte: era anche nel seno medesimo del loro proprio popolo, e rapporto ai Giudei loro proprj fratelli: era rapporto anche ai Farisei, che sembravano i più zelanti osservatori della Legge; era rapporto ai più vecchj del popolo, ed ai Capi stessi della Religione. Ve ne sono stati in tutti i secoli dopo Gesù Cristo. Non è soltanto riguardo agl' Infedeli, Pagani, Giudei, Maomettani, Deisti, o Atei, che i discepoli di Gesù Cristo sono divenuti un odore di morte; nè soltanto rapporto a quelli, che l' eresìa, e lo scisma ha separati dalla Chiesa: è avvenuto spesse volte nel seno della Chiesa medesima, e rapporto ai loro proprj fratelli. Tale fu nel tem-

po

po dei torbidi dell' Arianesimo S. Atanasio, e quelli che con lui sostenevano contro gli Ariani, ed i Semi-ariani la consustanzialità del Verbo. Questi uomini fedeli, che erano veramente un odore di vita per quelli, che restavano attaccati all' antica dottrina della Chiesa, erano diventati un odore di morte, non solamente per i loro proprj Fratelli, ma per i ministri istessi della Religione, che si lasciarono sorprendere dagli artifizj di coloro, che avevano introdotto nella Chiesa una nuova dottrina. Tanto è vero, che la prevenzione, la capiarbierìa, la ostinazione a non volere nè esaminare, nè riconoscere di essere stato ingannato, cangiano tuttora in odore di morte rapporto a molte persone ciò, che Iddio ha posto nella sua Chiesa per esservi un' odore di vita: *aliis quidem odor mortis in mortem, aliis autem odor vitae in vitam. Riflesf. mor. sopra questo testo.*

Felici dunque quelli, che in questi giorni di oscuramento, e di tempeste sanno discernere questo odore di vita, che gli uomini prevenuti riguardano, come un 'odore di morte! Felici quelli, che sanno profittare di quest' odore di vita, e che rinunziando ad ogni prevenzione, e ad ogni pregiudizio, si attaccano a fare, e ad imitare gli esempj di virtù, di fedeltà, e di co-

coraggio, che Gesù Cristo medesimo loro dona nella persona di quelli, che Egli ha resi colla sua grazia i difensori della sua verità, oscurata, e combattuta dalla passione degli uomini! *aliis odor vitae in vitam*.

L' interposizione dell' Appello dalle Costituzioni dei Sommi Pontefici al Concilio Generale è stata considerata in ogni tempo legittima, e canonica dalle persone le più rispettabili pel loro rango, e pel loro merito. Sono ad essa ricorsi, e Sovrani, e Parlamenti, ed Università, Comunità Religiose, Capitoli, Vescovi, e Cardinali anche per cagioni meno considerabili, e per circostanze meno decisive di quella, che ebbero gl' immortali quattro Prelati della Francia (1). Il pretendere, che non sia giammai lecito di appellare dal giudizio del Papa

(1) *Luigi XIV. nell' Anno* 1688. *dette ordine d' interporre l' Appello dal Papa Innocenzo XI. al Concilio Generale. Filippo il Bello nell' anno* 1303. *appellò al Concilio Generale dal Papa Bonifacio VIII. Veggasi l' Opera intitolata* : Preuves des Libertes &c. *tom.* 1. *cap.* 13. *Carlo VII. nell' anno* 1460. *si appellò dalla Bolla del Papa Pio II., che comincia colla espressione* Execrabilis. *Parimente Luigi XI., l' Imperatore Luigi di Baviera, il quarto di questo*

pa a quello del Tribunale supremo della Chiesa, è, a giudizio di dottissimi Autori, e della istessa Facoltà Teologica di Parigi (1), un

---

questo nome nell' anno 1323. *appellò dal Papa Giovanni XXII. Sigismondo Duca d' Austria nell' anno* 1460 *dal Papa Pio II. L' Imperatore Carlo V. l' anno* 1526. *dal Papa Clemente VII. I Pollacchi si appellarono al Concilio per il rifiuto di Papa Martino V. di condannare le proposizioni di Falkemberg. La Repubblica di Venezia scomunicata dal Papa Giulio II. se n' appellò nell' anno* 1509. *La Repubblica di Firenze scomunicata da Giulio II. interpose l' Appello nel* 1511. *La Chiesa d' Inghilterra nell' anno* 1246. *interpose l' Appello per una imposizione ordinata da Innocenzo IV. Il Clero, e la Nobiltà d' Inghilterra nel* 1246. *D' uopo sarebbe un volume per numerare tutte le volte, che si è ricorso a questo legittimo, e canonico mezzo per liberarsi dagli aggravj dei Vescovi di Roma.*

(1) *Gersone tom.* 2. *pag.* 303. *e* 423. *Il Card. di Cusa* de Concord. Cath. *lib.* 2. *cap.* 17. *Alfonso Tostato Vescovo d' Abula in Spagna* in Evang. Math. *c.* 18. *quest.* 108., *e nella seconda parte* defens. trium conclus. *cap.* 68. 75. *Mattìa Ugoni Vescovo di Famagosta* Syn. Ugon. *p.* 2. *fol.* 42. *ediz. Veneta del* 1565.

un contradire testi chiari della Scrittura, e della Tradizione di tutti i secoli, un rovesciare i fondamenti della Gerarchìa della Chiesa, un esporsi alle più funeste conseguenze contro il diritto divino, ed umano, un offendere l' autorità suprema dei Santi Concilj Generali, e combattere le loro decisioni solenni, nelle quali pronunziano, *che il Concilio generale legittimamente congregato nello Spirito Santo, e che rappresenta la Chiesa Cattolica militante, ha la sua potestà immediatamente da Gesù Cristo, e che ogni persona di qualsivoglia stato, o dignità, che ella sia, anche l' istesso Papa è obbligato ad ubbidirgli nelle cose, che concernono la Fede, l' estirpazione dello Scisma, e la riforma generale della Chiesa nel capo, e nei membri*. Il Concil. di Cost. sess. 4. c. 5.

L' istoria in compendio delle dispute, che hanno dato luogo alla celebre appellazione, farà conoscere i caratteri, che distinguono la causa degli appellanti: ma lo sviluppo, o piuttosto la esposizione semplice delle verità, per la difesa delle quali è stato necessario ricorrere all' appello, metterà in chiaro la importanza della loro causa.

PAR-

PRIMA PARTE

Compendio delle dispute, che hanno dato luogo all' Appello.

I Due oggetti principali, che hanno obbligato i discepoli delle verità a ricorrere all' antico, e legittimo mezzo dell' Appello, furono le verità della grazia, ed i principj di morale, che da esse dipendono. Sotto questo punto di veduta si può dire, che queste dispute sono nate dal seno medesimo della controversia, che i Cattolici ebbero a sostenere contro i Luterani, ed i Calvinisti intorno alla grazia, e alla libertà nel secolo decimosesto. I nuovi discepoli di S. Ignazio di Lojola troppo poco docili ai saggi consiglj del loro Istitutore, che aveva premura di additar loro le sorgenti pure della vera Dottrina della Chiesa, si formavano delle strade nuove. Eglino si proponevano di combattere gli errori dei Protestanti: ma in vece di riempiersi colla dottrina della Tradizione, seguirono i loro proprj pensieri, e s' imbrogliarono in nuovi errori opposti a quelli, che avevano a distruggere. Questi primi germi pullularono, gli errori si svilupparono, e si moltiplicarono; e ne risultò in fine un nuovo corpo di dottrina, che questi uomini artificiosi

s' ingegnarono successivamente di appoggiare sopra diverse Bolle, che essi sorpresero alla religione dei Papi, e specialmente sulla Bolla *Unigenitus*, contro la quale i difensori della verità si sono trovati costretti di reclamare finalmente coll' Appello.

Quindi seguendo il progresso di queste dispute, si possono distinguere nove epoche principali. 1. I primi germi di questi errori nelle proposizioni avanzate dai Gesuiti Lainez, e Salmerone nel Concilio di Trento. 2. La pubblicazione del Libro di Molina sull' accordo della grazia, e del libero arbitrio. 3. La sospensioee della Bolla indirizzata contro la dottrina di Molina al fine delle Congregazioni *de auxiliis*. 4. La publicazione del Libro di Giansenio intorno alla dottrina di S. Agostino sulla Grazia. 5. Il Formulario di Alessandro VII. contro le cinque proposizioni attribuite a Giansenio. 6. La pace delle turbolenze sotto Clemente IX.. 7. La pubblicazione della Bolla *Vineam Domini*. 8. La pubblicazione della Bolla *Unigenitus*. 9. Finalmente l' Appello dei quattro Vescovi.

§. *I. Stabilimento dei Gesuiti. Nascita delle dispute, loro progressi dopo il Concilio di Trento fino alla pubblicazione del Libro di Molina. Bolla contro Bajo.*

Appena cominciava a comparire il nuovo

vo Istituto fondato da S. Ignazio di Lojola, che dal seno istesso di questa nuova milizia, che doveva un giorno spandersi in tutto l' Universo, si alzò questa radice amara, questo germe di contese, e di dispute, questo lievito di un nuovo Fariseismo, questa dottrina di errore, i di cui progressi funesti possono paragonarsi a quelli di una cancrena, che estendendosi a poco a poco, cagiona in fine dei malanni, che divengono incurabili ad ogni altra mano, fuorichè a quella dell' Onnipotente.

S. Ignazio gettò i primi fondamenti della sua Società nel 1534.. Fu in quest' anno., che egli fece i suoi primi voti nella Chiesa di Montematro presso a Parigi, non avendo per anche in sua compagnìa che sei discepoli, tra i quali si trovarono Giacomo Lainez, ed Alfonso Salmerone. Paolo III. convocò nel 1542. il Concilio di Trento per la condanna degli errori di Lutero, e di Calvino, e l' apertura di questo Concilio si fece nel 1545. Nel principio dell' anno seguente Paolo III. dimandò a S. Ignazio due Teologi della sua Compagnìa per assistere al Concilio di Trento coi suoi Legati. S. Ignazio scelse Lainez, e Salmerone ambedue ancora molto giovani, ma che a Lui sembravano molto istrutti nella Teologìa, e nella Religione. Nel

1547.

1547. nelle Congregazioni, che precedettero la sesta sessione, essi dimandarono, che si togliessero dal quarto canone intorno alla giustificazione l' espressioni, che servivano a rimarcare la potestà, che Iddio esercita sul libero arbitrio. I Padri del Concilio riguardarono la loro dimanda come Pelagiana, e la rigettarono con isdegno.

S. Ignazio essendo morto nel 1555., Lainez governò la nuova Società subito dopo; ma egli non fu eletto Generale se non nell' anno 1558. Nell' Assemblea, in cui egli fu eletto, i Gesuiti fecero un decreto, nel quale rinnovando i regolamenti di S. Ignazio, che loro ordinava di seguire la dottrina di S. Tommaso, essi aggiunsero, che se in progresso di tempo si venisse a comporre una Teologìa più confaciente ai tempi, si potrebbe insegnare invece di quella di S. Tommaso. La ragione è, che veramente alcuni si erano falsamente persuasi, che per combattere con più vantaggio i Luterani sulla Grazia, e la Libertà, non conveniva seguire i principj di S. Tommaso, ma avvicinarsi a quelli dei Pelagiani. Molina fu uno dei primi, che entrassero in questa strada, e divenne l' autore di un nuovo sistema, che già insegnava da sette anni in circa dopo quel decreto, come ce lo dice egli stesso, dichiarando nella edizio-

ne

ne della sua Opera fatta in Anversa nel 1795., che da trent' anni egli insegna questo sistema nelle dispute pubbliche, e private. Il Gesuita Fronseca nella sua Metafisica, che pubblicò nel 1596., si millanta di avere abbracciato questo sistema trent' anni, e più avanti.

Vivea a questo tempo Michele Bajo Dottore di Lovanio attaccatissimo alla dottrina di S. Agostino, non solamente intorno alle verità della grazia, e della predestinazione, ma anche alle altre verità, che hanno della connessione colle medesime. Questi partigiani delle nuove opinioni fecero rumore contro di lui, ed ottennero dal Papa Pio V. nel 1567. una Bolla, che condannava settantasei proposizioni, alcune delle quali erano scelte dalle opere di questo Dottore, e non contenevano, che la pura dottrina di S. Agostino; altre erano visibilmente cattive, e non erano sostenute da nessuno; altre erano suscettibili di un doppio senso. Esse furono condannate tutte come eretiche, erronee, sospette, temerarie &c., senza alcuna applicazione particolare di queste differenti qualificazioni. Le turbolenze eccitate da questa Bolla ne trassero una seconda, colla quale nel 1580. Gregorio XIII. confermò quella di Pio V. suo predecessore. Furono

sono queste le prime armi, di cui i nemici della dottrina di S. Agostino si servirono contro quelli, che stavano attaccati a questa dottrina.

Nell' anno seguente fu eletto Generale dei Gesuiti il P. Aquaviva. Egli congregò sei Gesuiti presi dai differenti Regni Portogallo, Spagna, Francia, Austria, Alemagna, ed Italia, e diede loro la commissione di formare un Direttorio di studj. Tostochè l' ebbero compiuto, egli lo fece stampare in Roma nel 1586. col titolo di *Regolamenti per gli studj*. Questo regolamento permette di scostarsi dalla dottrina di S. Tommaso intorno alla operazione efficace di Dio sulla volontà degli uomini, e dà ad intendere, che la dottrina dei Santi Padri sulla gratuità della predestinazione può essere riguardata come poco importante per la pietà; come se importasse poco per la pietà di riconoscere la gratuità dei doni di Dio, e come se fosse lecito di essere sconoscenti della potenza della sua grazia.

In questi stessi tempi i Gesuiti Lessio, ed Amelio, che insegnavano la Teologìa in Lovanio, vi spacciarono il nuovo sistema della loro Società intorno alla Grazia, ed alla Predestinazione. La Facoltà di Teologìa ne fu commossa: ella avvertì questi

sti due Gesuiti, e vedendo, che i suoi maneggi erano inutili, ella fece nel 1587. una censura di molte proposizioni tratte dai loro scritti. Nel preambolo di questa censura i Dottori di questa Facoltà indirizzandosi ai Gesuiti, si esprimono in questi termini: *Noi siamo afflitti da un dispiacere, e dolore proporzionato alla importanza, ed alla grandezza del soggetto, vedendo che i principali punti della grazia di Gesù Cristo, e della predestinazione divina sono alterati, e corrotti da tante nuove opinioni, o piuttosto da tante massime perniciose, che sono state di già condannate, e rigettate nei secoli passati, come apparirà chiaramente dalle vostre proposizioni, e dalle nostre censure*; e di mano in mano, che essi riferiscono le proposizioni dei due Gesuiti, eglino le confutano colla Scrittura, con S. Agostino, S. Prospero, S. Fulgenzo, ed altri. La Facoltà di Dovai consultata sulle medesime proposizioni, ne fece anch' ella una censura ragionata, che fu estesa dal dotto Estio, e publicata nel 1588. Queste due censure furono i primi argini eretti nell' origine delle dispute per difendere l' antica dottrina della Chiesa contro gli attacchi della novità.

Nell' anno medesimo 1588. Molina publicò in Lisbona il suo Libro *della concordia*

della grazia, e del libero arbitrio. Questo libro, dicono i quattro Vescovi, che hanno i primi appellato dalla Bolla *Unigenitus*, *è l' infelice epoca, in cui la pace della Chiesa, egualmente che la sua dottrina, è stata attaccata. Questo autore, allontanandosi dalle strade sicure, che la Scrittura, e la Tradizione ci hanno additate, non ha punto timore di pubblicare un sistema, secondo il quale l' uomo può senza alcuno scrupolo dividere con Dio la gloria della sua salute*, e gloriarsi della cooperazione del suo libero arbitrio alla grazia. *Questi sono i proprj termini di Molina, che confessa egli medesimo, che il suo sistema è nuovo, cioè, che egli non l' ha trovato in alcuno autore; confessione, che sarebbe bastata per togliere tutto il credito a questo sistema, se altronde non avesse egli adulato troppo apertamente le funeste inclinazioni della natura corrotta*. Memorie dei quattro Vescovi *prima parte art. 1.*

Simile a quella chiave, che doveva aprire il pozzo dell' abisso, questo sistema disgraziato non servì che ad aprire la porta al denso fumo, che doveva oscurare per un tempo la luce della verità, e dal seno del quale doveva spandersi una moltitudine innumerabile di falsi dottori, che dovevano desolare la Chiesa. *Apoc. 9. 1. &c.*

§.

§. II. *Progresso delle dispute dopo la pubblicazione del Libro di Molina fino al termine delle Congregazioni* de auxiliis.

Quando i Domenicani ebbero cognizione del Libro di Molina essi ne fecero le loro querele: essi lo accusarono di rinnovare il Pelagianismo, e fecero i loro sforzi per impedire, che gli si accordasse la permissione di spacciarlo. Molina, che si era sostenuto contro di loro per la protezione del grande Inquisitore del Portogallo, si vidde ben tosto combattuto da alcuni dei suoi Confratelli medesimi. che sentivano le perniciose conseguenze della sua Opera. Quello che reclamò più vivamente fu Enrico Enriquez Gesuita Portoghese Professore di Salamanca; che compose contro il libro di Molina due censure, la prima nell' anno 1594., la seconda nel 1597. Nella prima diceva: *questo libro prepara la strada all' Anticristo per l' affettazione, con cui rileva le forze naturali contro i meriti di Gesù Cristo, i soccorsi della sua Grazia, e la Predestinazione*. Nella seconda aggiungeva: *se una tale dottrina viene ad essere sostenuta da uomini scaltri, e potenti, che siano membri di qualche Ordine Religioso, ella metterà tutta la Chiesa in pericolo, e cagionerà la perdita di un gran numero di Cattolici* ...

Le dispute riscaldandosi sempre più in Portogallo, ed in Spagna tra i Gesuiti, ed i Domenicani, il Papa Clemente VIII. proibì nel 1594. ai Teologi dei due Ordini di condannare vicendevolmente le loro opinioni, fintantochè la Chiesa ne avesse deciso: questo primo Breve fu seguito da due altri, che tendevano in simil guisa a reprimere queste dispute con proibizioni, alle quali era difficile, o anche impossibile di sottomettervisi: ed infatti questi Brevi non chiusero la bocca nè agli uni, nè agli altri. Lanuza abile Teologo dell' ordine di S. Domenico, e che era in quel tempo Provinciale di Aragona presentò nel 1597. a Filippo II. Re di Spagna una supplica, in cui egli sviluppa gl' inconvenienti, che risultano da queste proibizioni: questo Principe rimise le parti al Papa.

Essendo l' affare stato portato a Roma, Clemente VIII. nominò degli esaminatori nel mese di Novembre dell' anno medesimo; ma le loro Assemblee non cominciarono a tenersi solennemente, se non ai 2. di Gennajo dell' anno seguente. Queste Assemblee si chiamano le Congregazioni *de auxiliis*, perchè in esse trattavasi dei soccorsi della Grazia. Sul principio del 1602. Clemente VIII., che comprendeva tutta l' importanza di queste materie, volle assiste-

re

re egli medesimo alle Congregazioni ; ma egli morì nel 1605. , senza aver potuto terminare questo affare. Leone XI. , che fu eletto per succedergli , non sopravvisse un mese intero . Ebbe per successore Paolo V. , che riprese le Congregazioni nel Settembre del medesimo anno; ed esse durarono fino al fine di Agosto del 1607. Il risultato ordinario di queste Congregazioni fu , che Molina rinnovava i dommi dei Pelagiani , e dei Semi - pelagiani, che egli non ammetteva la grazia efficace per se stessa; e che distruggeva la gratuità della Predestinazione. Dopo la elezione di Paolo V. i Gesuiti fecero tutti i loro sforzi per distoglierlo dal riassumere , e dal terminare questo affare : fu in questa circostanza , che Pietro Lombardo Arcivescovo di Armach , che era capo dei Consultori , presentò al Papa una memoria, in cui gli faceva capire la necessità pressante di pronunziare una decisione . Non altrimenti Paolo V. riprese questo affare ; egli lo condusse anche fino alla decisione per sì lungo tempo attesa, e fece stendere la Bolla di condanna contro la dottrina di Molina. Ma Iddio per un terribile giudizio della sua giustizia permise, che gl' interessi umani sospendessero il colpo , che doveva rovesciare i nimici della sua grazia.

 Paolo

Paolo V. aveva una contesa colla Repubblica di Venezia. Il Senato di questa Repubblica aveva pronunziato due decreti per proibire di fare delle fondazioni, o concessioni in favore dei Monasterj, degli Ospitali, e delle persone Ecclesiastiche, senza la sua permissione; ed aveva fatto imprigionare un Canonico, ed un Abate accusati di delitti. Paolo V. pretendendo, che i Veneziani violassero i suoi diritti, minacciò di fulminare l' interdetto contro lo Stato di Venezia. I Veneziani rappresentarono di non poter cedere alle pretese del Papa: il Papa irritato, lanciò l' interdetto. Il Doge in nome della Repubblica protestò di nullità; ed ordinò a tutti gli Ecclesiastici di continuare il servizio divino. I Gesuiti pretesero di non potere dispensarsi di ubbidire al Papa: essi furono scacciati nel 1606. L' anno dopo l' affare fu terminato tra il Papa, e la Repubblica per la mediazione del Re di Francia; ma senza che i Gesuiti potessero ottenere il loro ristabilimento presso i Veneziani. Il Cardinale Du-Perron Ministro di Francia a Roma colse questa occasione per fare delle nuove istanze da parte del suo Sovrano presso il Papa, e di persuadergli di sospendere il giudizio, che egli era pronto a pronunziare, rappresentandogli che sarebbe stata cosa ben

dura

dura, che la Società, che si era esposta a tutto per gl' interessi della corte di Roma, ricevesse da quella una ferita, che la coprirebbe di confusione in faccia a tutta la Chiesa.

Paolo V. tenne dunque l' ultima Assemblea ai 28. di Agosto nel 1607.: non si sà quale ne fosse il resultato. Ma tre giorni dopo avendo fatto venire i Generali dei due Ordini, gli diede uno scritto, col quale loro dichiarava, che i disputanti, ed i consultanti potevano ritirarsi; che egli pubblicherebbe la decisione, quando lo giudicasse a proposito, e che frattanto faceva proibizione alle parti di censurarsi a vicenda. Questo Decreto fu egualmente notificato ai Nunzj Apostolici di tutta la Cristianità.

Sarebbe difficile di esprimere quale fosse allora la gioja dei Gesuiti: essi non potevano contenere i trasporti, e la dimostrarono in Spagna per mezzo di pubblici contrassegni di gioja. I Domenicani all' opposto penetrati dalle conseguenze funeste, che poteva avere questa tolleranza, pressarono nella maniera la più viva Paolo V., ed i suoi successori di pubblicare il giudizio, che era stato portato nelle Congregazioni: i loro motivi furono sviluppati specialmente nel memoriale, che presentarono a Paolo

V.

V. nel 1612. Questo memoriale, che era stato disteso da Lanuza, fu ritoccato, ed aumentato dal Lemos altro Teologo dell' Ordine di S. Domenico, ben penetrato dell' importanza delle materie della grazia, che erano state agitate nelle Congregazioni. *Queste questioni,* egli diceva, *servono di fondamento a tutta la Teologìa. Quindi*, rifiutando di deciderle, *si scuote tutta la dottrina della predestinazione, della scienza di Dio, della giustificazione della provvidenza, della volontà, del merito, e della Redenzione di Gesù Cristo, della verità dei Sacramenti, e di molti altri punti, che hanno una connessione indissolubile colle materie della Grazia, dimanierachè, se la Chiesa soffre, che si piantino sopra queste materie dei nuovi fondamenti, c' è pericolo di vedere corrotto tutto il corpo della Teologìa con ogni sorte di novità.*

Paolo V. si mantenne inflessibile a tutte le rappresentanze: e si può dire che questa sospensione, che tollerava i nemici della sana dottrina, è divenuta il principio di tutti i mali, che la Chiesa ha provato in seguito. Era questo il riflesso di Monsignore Colbert Vescovo di Montpellier, il quale dopo aver descritti i mali che hanno afflitto la Chiesa dopo questa epoca funesta si esprime in questa guisa: *se Paolo V. si fosse reso alle sagge rimostran-*

ze

ze, che le furono fatte per pubblicare la Bolla contro Molina, egli avrebbe risparmiato alla Chiesa tutti i mali, che si sentono; alla S. Sede questa folla di decreti, che sono stati la conseguenza della sua compiacenza per i Gesuiti; ai Gesuiti la disgrazia di essere diventati una pietra d' inciampo in Isdraello; ai fedeli quella di essere diretti da uomini, che non conoscono che l' esterno della Religione, i quali hanno stabilito delle massime per giustificare i loro peccati, ed i quali volendo accordare le passioni col Vangelo, non riformano le passioni, ma distruggono il Vangelo. 2. Lett.a M. Vescovo di Soisson. n 27.

Quindi la sospensione della decisione lasciò, o anche diede a questa moltitudine di falsi Dottori, che già coprivano la faccia della Chiesa, la funesta potestà di spandere il veleno della loro dottrina perniciosa. Ma Dio nei suoi decreti eterni ha limitato la estensione di questa potestà.

§. III. *Progresso delle dispute dopo il termine delle Congregazioni* de auxiliis *fino alla pubblicazione del Libro di Giansenio. Opere di Porto Reale.*

La Grazia di Gesù Cristo, la di cui causa fu negletta da chi doveva impiegare per lei tutta la sua autorità, seppe ben to-

tosto prepararsi dei fedeli testimonj, e dei zelanti difensori. Nell' anno seguente 1608. Iddio toccò la giovane Abbadessa di Porto Reale Maria Angelica Arnaldo, che non aveva ancora che diciassette anni: egli gli pose in cuore il disegno di riformare il suo Monastero. Ella superò tutti gli ostacoli, e riuscì nella sua impresa. S. Francesco di Sales, da cui ella fu particolarmente conosciuta, aveva concepito una grande estimazione della medesima, ed attestò anche, che Dio gli aveva fatto conoscere, che egli la riservava a grandi cose. Ella fu impiegata con successo nella riforma di molte Abbazìe del suo Ordine. Impiegandosi nella riforma della Abbazìa di Mobisson, vi ricevette trenta Religiose quasi senza alcuna dote, e le condusse tutte a Porto Reale, benchè la Casa fosse poverissima. Elleno vi furono ricevute con una gioja, che la carità sola poteva inspirare. Questa azione tanto generosa fu l' occasione dell' amicizia della Madre Angelica col Sig: Abate di S. Cirano, che fu quello, di cui Dio si servì per gettare i primi fondamenti di tutto il bene, che si è fatto a Porto Reale.

Egli si chiamava Giovanni di Verger di Horanna, ed era Abate di S.

Ci-

Cirano nella Diocesi di Burges. Egli aveva studiato la Teologìa nella Facoltà di Lovanio in compagnìa di Giansenio, e si era riempiuto della scienza ecclesiastica con uno studio continuo. La sua pietà lo portò a scrivere alla Madre Angelica sul disinteresse, che ella aveva dimostrato. Accadde questo nel 1613. Gli stretti limiti di Porto Reale dei Campi, e la cattiva arià del luogo obbligarono le Religiose di trasferirsi a Parigi, ove si fondò la Casa di Porto Reale, che vi sussiste ancora. Questa fu una occasione per la Madre Angelica di profittare più spesso dei consiglj del Sig. Abate di San Cirano. E nel 1636. egli s' incaricò della sua condotta, e di quella di una porzione delle sue Religiose: in seguito esse lo presero tutte per Direttore. Nel 1637. il Sig. Le Metre nipote della Madre Angelica rinunziò al Foro, e si consacrò alla penitenza, ed al ritiro sotto la condotta dell' Abate di S. Cirano vicino a Porto Reale di Parigi. Il Sig. di Sericurt, ed il Sig. di Sacì suoi fratelli lo seguirono nel ritiro: alcune altre persone penetrate dalle massime dell' Abate di S. Cirano intorno alla penitenza si unirono a questi Solitarj. Ma presto essi ebbero il dolore di vedersi tolto l' Abate di S. Cirano, che fu arrestato, e condotto al Castello

ſtello di Vincenne nel 1638. Egli diſpiaceva al Card. di Richeliù per la ſua fermezza, e pel ſuo zelo per la verità, e ſpecialmente in riguardo alle ſante regole della Penitenza. Le ſue catene traſſero una nuova benedizione ſulla ſua opera: il numero dei ſolitarj di Porto Reale ſi aumentò, ed eſſi andarono ad abitare a Porto Reale dei Campi: riſtabilirono queſta Caſa, e la poſero in ſtato di ricevere una porzione di Religioſe, che vi rientrarono nel 1648. Il Sig. Abate di S. Cirano governava dalla ſua prigione i ſolitarj ritirati in Porto Reale, ed il Sig. Arnaldo il Dottore divenne il figlio delle ſue catene: queſti era il più giovane dei fratelli della Madre Angelica. Toccato da Dio, egli ſi poſe ſotto la condotta del Sig. di S. Cirano, di cui il Sig. Arnaldo di Andilly, il primogenito di quella Famiglia, ſeguiva parimente i conſigli. Le accuſe, che ſi erano fatte contro la condotta, che il Sig. di S. Cirano teneva nell' amminiſtrazione del Sacramento della Penitenza, impegnarono il Sig. Arnaldo a prendere la difeſa delle ſante regole della penitenza col libro *della frequente comunione*, che egli publicò nel 1643. Il Sig. di S. Cirano uſcì da Vincenne, e morì nel medeſimo anno. Il Clero di Francia gli ha attribuito con elogio il libro publicato ſot-

to il nome di *Petrus Aurelius* per la difesa dei diritti Vescovili contro i Gesuiti.

Nel mentre che le Religiose di Porto Reale edificavano la Chiesa colla loro pietà, i santi solitarj, che s' erano ritirati al di fuori del loro Monastero si affaticavano nello spandere nel Mondo la luce della verità colla traduzione fedele delle opere dei Padri, e della Sacra Scrittura medesima, o con commentarj sopra questi divini libri; o con differenti trattati intorno ai dommi, alla morale, alla disciplina; ed anche con lettere che eglino scrivevano, e con altre opere di diverso genere. Ed è sopra questo che Monf. Colbert si esprime nei seguenti termini in una lettera circolare, che egli indirizzava ai Vescovi della Francia: *Chi ha reso i servizj più essenziali alla Chiesa, ed allo Stato più di questi uomini celebri, i quali si sono voluti far credere per i nemici dell' uno, e dell' altra? Le opere, che eglino hanno lasciate, e nelle quali essi sono stati eccellenti in ogni genere, hanno servito a dare alla Francia questa superiorità, che l' inalza al di sopra delle altre Nazioni. Se il Popolo è più istruito, la Religione più conosciuta, il Clero più dotto: a chi mai se ne ha la prima, e principale obligazione, se non alle fatiche immense di questo seminario di uomini, che Dio aveva fatto nascere per pu-*

rir-

rificare il Tempio, ed il Santuario, e per fare rifiorire Israello? Si esaminino in tutti i Corpi Secolari, e Regolari quelli, che si distinguono con una pietà più solida, e più maschia, quelli che sono più versati nella cognizione delle divine Scritture, ed a cui la lettura dei Padri, e dei Concilj è più familiare; e si troverà, che sono quelli, ai quali sono cadute dalle mani le opere di Porto Reale, o che hanno avuto la sorte di essere guidati da maestri, che erano ripieni del loro spirito. Lettera circolare ai Vescovi della Francia dei 2. Maggio 1725.

Tra le dispute, che questi saggi uomini ebbero a sostenere, la più importante fu quella, che fu eccitata sulle materie della grazia all' occasione del libro di Giansenio. Cornelio Giansenio Dottore di Lovanio, e poi Vescovo d' Ipri si era applicato allo studio della Scrittura, e dei Padri, e particolarmente di S. Agostino. Ripieno della dottrina di questo S. Dottore, di cui avea letto dieci volte le Opere, egli intraprese di far conoscere la certezza, la importanza, ed il vero carattere delle verità della grazia. La sua Opera non è che un tessuto dei testi di S. Agostino, i quali ha egli posti in un ordine, che dimostra come i principj sono connessi, e seguiti: sono unicamente questi principj, che egli

egli oppone alle novità del Molinismo : quindi ha dato alla sua opera il titolo di *Augustinus* , ovvero *la Dottrina di S. Agostino*. Egli aveva compiuta quest' opera , allorchè morì nel 1638., e questo libro fu pubblicato nel 1640. coll' approvazione dei più dotti Teologi .

Così la Divina provvidenza opponeva al libro di Molina il libro di Giansenio : ma i nemici di ogni bene si sforzarono ben presto di far cadere sul libro di Giansenio i fulmini, che avevano minacciato il libro di Molina .

§ IV. *Progressi delle dispute dopo la pubblicazione del Libro di Giansenio fino alla pace di Clemente IX.. Persecuzione di Porto Reale.*

I Gesuiti si erano di già molto adoprati per impedire la stampa dell' opera di Giansenio . I loro maneggi essendo stati infruttuosi , essi si affrettarono ad attaccare questo libro coi loro scritti , tostochè fu pubblicato : ma eglino furono solidamente confutati dai Dottori di Lovanio . La Inquisizione di Roma fece nel 1641. un decreto , che proibiva la lettura di quest' opera . e degli scritti , che erano stati fatti a favore , o contro . Nel 1642. Urbano VIII.

diede una Bolla, con cui rinnovando il decreto di Paolo V., che impose silenzio su queste materie, egli imputa al libro di Giansenio di contenere delle proposizioni già condannate negli scritti di Bajo.

All' Avvento di questo anno medesimo il Sig. Habert Teologale di Parigi si scatenò pubblicamente in Cattedra contro il libro di Giansenio. Il Sig. di S. Cirano, che era ancora a Vincenne, eccitò il Sig. Arnaldo a prendere la difesa di questa opera. Il Sig. Arnaldo pubblicò nel 1644. la prima Apologìa di Giansenio. Il Sig. Habert rispose: e la sua risposta ne trasse la seconda Apologìa. In queste due opere il Sig. Arnaldo sviluppa con dignità le verità della grazia.

Nel 1649. il Sig. Cornet Sindaco della Sorbona presentò alla Facoltà le cinque famose proposizioni, che dopo sono state attribuite a Giansenio; e fece deputare dei Dottori Molinisti, che le condannarono in se stesse, e senza attribuirle ad alcuno autore: sessanta Dottori sostennero, che nella censura vi era dell' abuso, e ne appellarono al Parlamento, pretendendo, che fosse un disordine il condannare delle proposizioni, che nessuno sosteneva, e che avevano un senso ambiguo, di cui si poteva fare abuso. L' affare fu accomodato dal Sig.

Mole

Mole Primo Presidente con condizione, che si levasse dai registri della Facoltà tuttociò, che si era fatto rapporto alle cinque proposizioni.

I Gesuiti, che avevano concertato col Sig. Cornet questo primo tentativo, e che volevano far ricadere sulla dottrina di Giansenio la censura delle cinque proposizioni, sollecitarono alcuni Vescovi di scrivere una lettera al Papa per dimandare la condanna di queste proposizioni. M. Habert divenuto Vescovo di Vabre s' incaricò di estenderla. L' Assemblea del Clero, che allora si teneva, non ebbe alcuna parte in questo intrigo; anzi ella se ne lamentò: e Monsig. di Gondrin Arcivescovo di Sens con dieci altri Vescovi scrissero al Papa per rappresentargli la irregolarità, e gl' inconvenienti della procedura dei loro Confratelli. I' Gesuiti, ed i loro partigiani sostennero i loro primi passi, ed ottennero da Innocenzo X. nel 1653. una Bolla, che condanna le cinque proposizioni come eretiche, e nel medesimo tempo le attribuisce a Giansenio. Questa Bolla autorizzata dalle lettere patenti fu ricevuta dai Vescovi di Francia: ma Monsig. di Gondrin, ed alcuni altri nelle loro notificazioni ebbero attenzione di avvisare, che la condanna di queste cinque proposizioni non doveva pun-

to cadere sulla dottrina di S. Agostino. Allora si alzò la disputa sull' attribuzione di queste proposizioni a Giansenio, ed intorno al sentimento di Giansenio.

Questa disputa cagionò la censura della Sorbona contro il Sig. Arnaldo nel 1656., e questa censura diede origine alle Lettere Provinciali, in cui dopo avere giustificato il Sig. Arnaldo, il Sig. Pascal intraprende di rilevare i rilassamenti mostruosi dei Casuisti intorno alla morale, e finisce giustificando Porto Reale contro la vana accusa di Giansenismo. Queste lettere vennero alla luce nel 1656., e nel 1657., ed attirarono la censura dei Vescovi contro le massime perniciose dei Casuisti.

L' Assemblea del Clero di Francia tenuta nel 1656. scrisse ad Alessandro VII. successore d' Innocenzo X. per dimandargli un giudizio sulla disputa, che era nata intorno all' attribuzione delle proposizioni a Giansenio. Alessandro VII. fece spedire in questo medesimo anno una Bolla, con cui egli conferma la condanna delle cinque proposizioni, come prese in Giansenio, e condannate nel senso di questo Autore.

Le Bolle d' Innocenzo X., e di Alessandro VII. servivano ad opprimere quelli, che difendevano la dottrina di S. Agostino. I Signori di Porto Reale acconsentivano di con-

condannare le cinque proposizioni, perchè il senso, che esse presentano, naturalmente è contrario alla dottrina della Chiesa; ma essi ricusavano di condannarle nel senso di Giansenio, e di attribuirle a questo Vescovo, poichè delle cinque proposizioni non vi è che la prima, che possa comparire esser presa in Giansenio, ed anzi in questo autore confrontandola con ciò che precede, e che segue, ella si trova presa in un senso cattolico. Si alzò contro di loro la persecuzione in questo incontro, e vi furono inviluppate le Religiose di Porto Reale: ma Iddio si dichiarò a loro favore principalmente col miracolo operato nel 1656. sulla giovine Perier nipote del Sig. Pascal pensionaria a Porto Reale di Parigi, che fu guarita improvvisamente per virtù di una santa spina della Corona di Gesù Cristo.

Questo miracolo sospese la persecuzione; ma ella ricominciò nel 1661. Furono obbligate le Religiose di Porto Reale a licenziare le loro pensionarie, e le loro novizie, e si volle esigere da loro, che sottoscrivessero il Formulario del Clero: esse offrirono di soscriverlo, distinguendo il diritto dal fatto, cioè aderendo alla condanna delle cinque proposizioni, ma senza aderire all' attribuzione di queste proposizioni a Giansenio. Monf. di Peresme Arcivescovo di Pa-

rigi persistette nel dimandarle una soscrizione pura, e semplice; e pel loro rifiuto gli vietò l' uso dei Sacramenti, e ne obbligò molte ad uscire dal Convento, le quali egli disperdette nel 1664.

Alessandro VII. sollecitato di autorizzare il Formulario del Clero, diede nel 1665. una nuova Bolla in cui inserì un nuovo formulario, il quale non fece altro, che aumentare le difficoltà, aggiungendo il giuramento. Le Religiose di Porto Reale, che ricusarono di sottoscriverlo, furono tutte riunite nella casa di Porto Reale dei Campi.

Quattro Vescovi pubblicarono delle notificazioni, nelle quali comandando la sottoscrizione del formulario, eglino spiegavano la distinzione del fatto, e del diritto, e dichiaravano, che esigendo una sommissione di fede per la questione del diritto, essi non dimandavano che una sommissione di rispetto, e di silenzio per la questione di fatto. Questi Prelati erano i Monsignori Pavillon Vescovo d' Alet, di Colet Vescovo di Pamiers, di Buzanval Vescovo di Beauvais, ed Arnaldo Vescovo d' Angers fratello del Dottore.

Questa condotta sconcertava i disegni dei nemici della grazia; essi ne portarono le loro querele a Roma. Alessandro VII. s' avvicinava al suo fine, essi l' impegnarono

no

no a nominare nove Vescovi per fare il processo ai quattro, che avevano pubblicato queste Notificazioni : e Clemente XI. suo successore confermò questo progetto con un nuovo Breve il primo giorno del suo Pontificato. Diciannove Vescovi, tra i quali era Monsig. di Gondrin, scrissero al Papa, ed al Re per prendere la difesa dei loro quattro Confratelli.

Si procurò di sedare questo affare. I quattro Vescovi acconsentirono di non altrimenti far soscrivere in conformità delle loro Notificazioni, ma in conformità del processo verbale, il quale contenendo le medesime spiegazioni, esse restavano nelle loro Cancellerie. Il Papa accettò questo accomodamento; ed il Re lo confermò con un Decreto del Consiglio dichiarando, che era sua volontà, che si restasse in pace, e che si astenessero di scrivere più sulle materie contrastate. Questo accomodamento fatto nel 1668. è ciò che si chiama la pace di Clemente IX.

Questa era meno una pace, che una tregua, che Iddio accordava ai voti dei suoi servi: la guerra doveva ricominciare ben presto per far risplendere i giudizj di Dio e per contribuire alla santificazione dei suoi eletti per le persecuzioni, che dovevano tuttora provare.

§. V. *Progressi delle dispute dopo la pace di Clemente IX. fino alla pubblicazione della Bolla* Vineam Domini. *Pubblicazione delle Riflessioni Morali.*

In conseguenza dell' accomodamento, che fu fatto, le Religiose di Porto Reale acconsentirono di soscrivere colla distinzione del fatto, ed esse furono ristabilite nell' uso dei Sacramenti: ma la Casa di Porto Reale dei Campi restò separata da quella di Porto Reale di Parigi. I nemici della pace furono malissimo contenti di questo accomodamento, che era stato fatto senza loro saputa, e che li faceva perdere il frutto di tutte le loro fatiche: eglino persuasero il Re di dichiarare con un' Editto dato dal Campo di Ninova nel 1676., che ciò che era stato fatto allora, permettendo le soscrizioni spiegate, non era che una condiscendenza che si era avuta a favore di alcuni particolari. Le persecuzioni ricominciarono, e nel 1679. Monsig. d' Harlè Arcivescovo di Parigi rinnovò l' espulsione delle pensionarie di Porto Reale dei Campi, e la proibizione di ricevervi delle novizie.

Le contese della Francia colla Corte di Roma furono occasione della dichiarazione, che il Clero di Francia pubblicò nel 1682., le quali possono essere ridotte a

questi

questi due punti : che la potestà del Papa non si estende sul temporale , e che essa ha i suoi limiti rapporto allo spirituale medesimo .

La dottrina del peccato filosofico sostenuta in una Tesi dei Gesuiti a Digion nel 1686. fu denunziata alla Chiesa dal Sig. Arnaldo , il quale pubblicò sucessivamente molti scritti sopra questo punto ; e nel 1690. la Tesi fu condannata con un decreto di Alessandro VIII:

Nell' anno 1671. il Padre Chenel cominciò a pubblicare le sue Riflessioni Morali , che prima comparvero sotto il titolo di *Compendio della Morale del Vangelo* , *o Pensieri Cristiani su i testi dei quattro Evangelisti* . Monsig. di Vialard Vescovo di Chalons adottò quest' opera con una notificazione , riguardandola come utilissima per l' istruzione dei suoi Diocesani . L' autore fu stimolato a continuare ciò , che aveva così bene incominciato ; e l' opera uscì in luce intera nel 1687. sotto il titolo di *Riflessioni Morali sul nuovo Testamento* . Monsig. di Noailles succesore di Monsig. di Vialard nella Sede di Chalons , ne raccomandò la lettura al suo Clero . Trasferito alla Sede di Parigi , egli vi venne portando sempre nel suo cuore la stima , che aveva concepito per quest' opera , la quale ivi fu stam-

stampata molte volte sotto i suoi occhj, e colla sua approvazione.

Ma nel 1696. i Gesuiti ottennero da questo Prelato per la loro importunità la condanna di un libro intitolato: *Esposizione della Fede Cattolica sulla Predestinazione, e la Grazia*; opera, le di cui espressioni erano forti, ma che in fondo non conteneva sopra queste materie, che quanto credeva egli medesimo. Condannandola egli espose in una maniera esattissima i sentimenti, ai quali conveniva attenersi su questi due punti importanti. I Gesuiti, i quali lo riguardavano già come sospetto, pubblicarono allora un *Problema Ecclesiastico*, in cui si dimandava chi avesse ragione tra Monsig. di Noailles Vescovo di Chalons, che approvava le *Riflessioni Morali*, e Monsig. di Noailles Arcivescovo di Parigi, che condannava *l' Esposizione della Fede*. Lo scopo dei Gesuiti era di spacciare per giansenistico il libro delle Riflessioni morali, facendo vedere, che egli conteneva delle proposizioni conformi al libro dell' *Esposizione*, e di fare ricadere l' accusa sul Prelato, che aveva adottata questa opera. Questo problema fu condannato alle fiamme per un decreto del Parlamento nel 1699. e proibito in Roma con un decreto del Santo Uffizio nel 1700. Nel 1702. i Gesuiti

im-

impegnarono il Vescovo d' Apt a condannare con una notificazione il Libro delle *Riflessioni morali*.

In questo istesso anno fu proposto ai Dottori della Sorbona un caso, col quale si dimandava a loro cosa si dovesse pensare di una persona, che non credendo il fatto di Giansenio, e che supponendo, che la censura non potesse cadere che sopra il senso erroneo delle proposizioni, e non sulla dottrina di S. Agostino insegnata da Giansenio, avesse soscritto puramente, e semplicemente il Formulario. Essi risposero, che una tale persona era in sicurezza di coscienza, e che si poteva dargli l' assoluzione, e renderla partecipe dei Sacramenti. Questa decisione fu soscritta da quaranta Dottori, e stampata senza loro partecipazione. Dacchè ella fu pubblica i Molinisti si scatenarono, e contro la decisione, e contro i Dottori, che l' avevano fatta. Il Sig. Cardinale obbligò la maggior parte di questi Dottori a ritrattare la loro soscrizione, e fece nel 1703. una notificazione, nella quale condanna questa decisione, come favorevole alla pratica degli equivoci, ed anche degli spergiuri. Il Papa Clemente XI. la condannò egualmente colla Bolla *Vineam Domini* data nel 1705., contentandosi di definire, che il silenzio rispettoso non soddisfà alle Costitu-

zioni

-zioni Apostoliche, se non abbracciando nel medesimo tempo, ed il fatto, ed il diritto.

Questa Bolla non condanna propriamente che il silenzio, col quale si dissimula un' errore, a cui non si rinunzia: ella non pronunzia niente sul silenzio, che non riguarda che il fatto, e col quale si rinunzia sinceramente all' errore: ella non istabilisce la necessitá di credere il fatto separato dal diritto, nè la infallibilità della Chiesa nella decisione dei fatti non rivelati. Quindi ella lasciava realmente sussistere i principj, che avevano servito di fondamento alla pace di Clemente IX. Ma nulladimeno i nemici della pace se ne servirono ben presto per rinnovare le antiche turbolenze.

§. VI. Progressi delle dispute dopo la pubblicazione della Bolla Vineam Domini *fino alla pubblicazione della Bolla* Unigenitus. *Distruzione di Porto Reale.*

I nemici di ogni bene, che da lungo tempo meditavano la rovina del Monastero di Porto Reale dei Campi, si servirono della Bolla *Vineam* per compiere questa impresa ingiusta. Essi impegnarono il Signor Cardinale di Noailles ad esigere dalle Religiose di questo Monastero la soscrizione di questa Bolla: esse vi acconsentirono, aggiun-

giungendo , che questo era, senza derogare a ciò , che era stato fatto a loro riguardo al tempo della pace fatta sotto il Papa Clemente IX.. Questa clausula servì di pretesto alla esecuzione del disegno , che si era formato contro di loro. Il Re sollecitò, ed ottenne dal Papa nel 1708. una Bolla per la soppressione del loro Monastero . Il Sig. Card. di Noailles vietò loro di nuovo l' uso dei Sacramenti , e fece procedere sulla dimanda della soppressione . Le Religiose furono cacciate per ordine del Re, e disperse nel 1709. . Gli edifizj furono demoliti, e ciò che fa orrore , i cadaveri medesimi furono dissotterrati nel 1711.

I Gesuiti continuavano le loro persecuzioni contro il libro delle Riflessioni Morali: essi intrapresero di farlo condannare in Roma. Nel 1697. Il Card. di Noailles unitamente a quattro altri Vescovi avevano denunziato ad Innocenzo XII. il libro del Card. Sfondrati intitolato: *Nodus praedestinationis dissolutus*, cioè: *Scioglimento delle difficoltà della predestinazione*: opera, in cui l' autore sviluppa, e sostiene temerariamente le perniciose conseguenze, che discendono dal sistema Moliniano: e nell' accettazione della Bolla pubblicata contro il caso di coscienza, il Card. di Noailles aveva reclamato in favore dei diritti dei Vescovi.

Cle-

Clemente XI. attaccato ai sentimenti del Card. Sfondrati, e geloso delle prerogative, che gli Oltramontani attribuiscono alla Santa Sede, dette la mano alle intraprese dei Gesuiti, e pubblicò nel 1708. un Breve, col quale egli condannava il Nuovo Testamento del P. Chenel. Questo Breve non fu ricevuto in Francia, e vi si continuò a stimare quel libro.

Il P. Tellier Gesuita diventato Confessore del Re impegnò nel 1710. i Vescovi di Lusson, e della Roccella a sottoscrivere una Notificazione, che condannava il libro delle Riflessioni Morali, ed alcuni altri libri contro la morale dei Gesuiti. Le Notificazioni di questi Vescovi affisse in Parigi, e fino sulle porte dell' Arcivescovado, eccitarono le doglianze del Clero di questa Diocesi. Il Sig. Card. di Noailles diede nel 1711. una Notificazione, che proibisce la lettura di questi due scritti, supponendoli falsamente attribuiti a questi Vescovi: e ben presto dopo egli tolse ai Gesuiti la potestà di confessare, e di predicare.

In questo medesimo anno il Re rivocò il privilegio dato per l' impressione del libro delle Riflessioni Morali, e dimandò al Papa una Bolla, che condannasse molte proposizioni di questo libro. Il Papa deputò

una

una Congregazione composta di Consiglieri prevenuti in favore delle opinioni nuove. Il Padre Chenel scrisse al Papa nel 1712. per dimandargli di non essere condannato senza essere stato ascoltato. Fu negletta la sua dimanda: la Costituzione *Unigenitus* fù estesa, che contiene la condanna di centouna proposizioni estratte dal libro delle Riflessioni Morali: il Papa la sotroscrisse nel Venerdì 8. Settembre del 1713., e la fece pubblicare il lunedì seguente, senza averne inviato il progetto in Francia, come egli ne era avanti convenuto.

Questo fu un nuovo motivo di trionfo per i Gesuiti il vedere il corpo intero della nuova dottrina canonizzato con un decreto, che era rivestito dell' autorità del Papa, e che essi si lusingavano di appoggiare ben presto coll' accettazione dei Vescovi: ma quanto è vano, e fragile un trionfo non sostenuto dalla verità.

§. *VII. Progressi delle dispute dopo la pubblicazione della Bolla* Unigenitus *fino all' Appello dei quattro Vescovi.*

Dacchè la Bolla fu nota in Francia essa divenne l' oggetto del dispiacere, del dolore, dei gemiti delle persone buone, delle burle dei libertini, degli insulti degli Ere-

Eretici. Questa impressione generale è attestata da ambedue le parti. Il Sig. Card. di Noailles, ed i Vescovi, che si unirono a lui, nel 1714. attestano nella loro lettera al Papa, *che tutti i corpi della Chiesa, e dello Stato si trovano più disposti ad offendersene, che a sottomettervisi*. Il Sig. Card. di Bissy nella sua Lettera a Monsignor Vescovo di Montpellier dice, *che la Costituzione non sarebbe stata più indegnamente trattata in Ginevra, di quello, che sia stata in Parigi*. Relativamente alle Provincie il Sig. Card. di Fleury allora Vescovo di Frejus attesta nella sua notificazione del 1714., *che la sollevazione era sì grande, che sembrava, che la Religione fosse per essere rovesciata: che si erano tosto alzate cento mille voci da tutte le parti per rendere questa censura odiosa, e che le anime pie entravano egualmente in questa commozione*.

Il Card. di Noailles che aveva promesso di condannare le Riflessioni Morali, tostochè il Papa le condannasse, pubblicò allora una Notificazione per ritirare questo libro dalle mani dei Fedeli, senza però tassarlo di nessuno errore. Il Re convocò un' Assemblea di Vescovi per l' accettazione della Bolla. Tutta l' attenzione dei Commissarj deputati a questo fine, fu di trovare la Costituzione buona, ed il Padre

Che-

Chenel colpevole. L' Assemblea cominciò nel 1713., e terminò nel 1714., si attennero ad una Istruzione Pastorale, la quale si separò dall' accettazione, e che nè anche si propose ai Prelati, se non dopo conchiusa l' accettazione. Essa fu sottoscritta da quaranta Prelati dell' Assemblea.

Il Sig. Card. di Noailles, e sette altri, tra i quali erano i Monsignori Soanen Vescovo di Senez, e De Langles Vescovo di Bologna non volendo prendervi parte, essi scrissero al Papa per rappresentargli i torbidi, che si erano alzati all' occasione della Costituzione, e per dimandargli, che egli medesimo dasse delle spiegazioni, che potessero togliere le difficoltà. Scrissero altresì al Re per esporgli le ragioni, che avevano avute di prendere una strada diversa da quella dei loro Confratelli: eglino gli parlavano della doppiezza, colla quale si era fatta, per così dire, un' accettazione di due faccie, la quale poteva passare per relativa, o pura e semplice, secondo il bisogno. Bentosto il Sig. Card. di Noailles diede una notificazione, nella quale dopo aver' esposte le ragioni della sua condotta, egli dichiarava, che aspettava le dichiarazioni del Papa, e che frattanto proibiva di fare alcun' atto di giurisdizione, rapporto alla Costituzione, e di accettarla in-

dipendentemente dalla sua autorità .

Il Re aveva date delle Lettere patenti per la pubblicazione di questa Bolla : gli ordini reiterati di questo Principe prevalsero sulle difficoltà , che arrestavano i Signori del Parlamento : le Lettere patenti, e la Bolla furono registrate , ma con le modificazioni le più precise , *e tali* , *che esse sono meno modificazioni* , *di quello che siano l' asserzione assoluta della dottrina condannata* intorno alla scomunica : secondo l' avvertimento medesimo dei Signori del Parlamento nelle loro Rimostranze dei 15. Aprile 1752. si portò la Costituzione in Sorbona per parte del Re, con una Lettera di ordine Regio , per comandarne l' accettazione . Il Sindaco le Rouge non potè ottenerne un' accettazione tale, quale egli desiderava : egli fece registrare la Costituzione, e fece stampare una conclusione diversa da quella , che era stata fatta nell' Assemblea : I Dottori protestarono contro questo artificioso maneggio , ed i principali tra essi furono esiliati . Molti si determinarono a dichiarare i loro sentimenti per mezzo di Lettere , che scrissero al Signor Cardinale di Noailles .

La Costituzione fu altresì inviata coll' istruzione dei quaranta ai Vescovi , che non si erano trovati all' Assemblea . Molti la

pub-

pubblicarono unitamente alla istruzione; altri senza spiegazione; altri vi aggiunsero delle spiegazioni diverse da quelle dei quaranta. Tra questi si distinse Monsig. di Coislin Vescovo di Metz, il quale nella sua notificazione diede delle spiegazioni conforme alla buona dottrina: ciò che diede luogo al P. Chenel di dichiarare, che egli non aveva altri sentimenti, che quelli di questo Prelato. Questa notificazione fu condannata con un decreto del Consiglio, ed anche a Roma. Molti Curati ricusarono di pubblicare le notificazioni di accettazione dei loro Vescovi: molti non le pubblicarono che col pensiero, che questa pubblicazione non era un segno di accettazione per la parte loro. I Vescovi uniti al Sig. Card. di Noailles diedero delle notificazioni presso poco conformi a quello, che egli aveva fatto. Monsignore della Broue Vescovo di Miropoix si riunì ad essi, e compose una notificazione, che gli ordini della Corte gl' impedirono di pubblicare, ma che è stata stampata dopo: egli dichiarava in essa le medesime ragioni, che l' obbligavano a differire l' accettazione della Bolla; gli facevano altresì differire la condanna del libro. Sei altri Prelati non ricevettero la Costituzione: uno di questi era Monsig. Colbert Vescovo di Montpellier, il quale dacchè

la vidde, ne diede queſto giudizio: *La Religione di Gesù Criſto è vera; dunque la Coſtituzione non ſarà ammeſſa*. Iſtoria della Coſtituzione §. 65.

Si volle adunare un Concilio Nazionale per far deporre il Sig. Card. di Noailles: ma ſi trovarono molte difficoltà. La Corte fece ſentire tutto il peſo del ſuo ſdegno ai particolari, che atteſtavano la loro oppoſizione alla Bolla: molti furono eſiliati, meſſi in prigione, ridotti ad eſſere fuggitivi. Il Re formò il diſegno di fare una dichiarazione contro quelli, che non riceveſſero la Coſtituzione. I Miniſtri del Re ricuſarono di preſentarla al Parlamento: il Re riſolvette di venire egli medeſimo a tenervi il letto di Giuſtizia. Ma queſto progetto fu ſconcertato dalla malattìa, che impedì a queſto Principe di andare al Parlamento, e che aumentandoſi di giorno in giorno, terminò colla ſua morte. Egli atteſtò il deſiderio di vedere il Sig. Card. di Noailles, e diſſe, che gli rincreſcerebbe di morire in diſcordia con Lui. E parlando ai Cardinali di Roan, e di Biſsy diſſe loro, che ſapevano bene, che in queſto affare egli ſi era condotto coi loro conſigli, e che ſe ne rimetteva alla loro coſcienza, e che eglino ne ſarebbero reſponſabili avanti a Dio. In queſte dipoſizioni

Luigi

Luigi XIV. morì nel primo di Settembre del 1715.

Gli affari cangiarono faccia. Il Sig. Duca d' Orleans Reggente del Regno sotto la minorità di Luigi XV. non aveva in favore dei Gesuiti le medesime prevenzioni di Luigi XIV. Il Sig. Card. di Noailles fu richiamato alla Corte, e posto alla testa del consiglio di coscienza. Le lettere d' ordine Regio rilasciate contro i Vescovi opponenti, furono rivocate: le persone, che erano state imprigionate per gli affari del Giansenismo, e della Costituzione, furono liberate; gli esiliati furono richiamati; si rese la libertà alla Università, ed alla Facoltà di Teologìa. Questa Facoltà, avendo eletto per Sindaco il Sig. Ravechet, disapprovò la falsa conclusione, che era stata pubblicata sotto il suo nome, e cacciò l' antico Sindaco il Sig. le Rouge. L' Università essendosi liberata dal Sig. Poirier, che era entrato, e si manteneva nel posto di Rettore con ordini reiterati dalla Corte, attestò egualmente il suo allontanamento per la Costituzione. Un' infinità di Ecclesiastici di differenti Diocesi dichiararono con attestati, che si sono pubblicati, che essi non avevano punto ricevuta la Costituzione, oppure che rivocavano l' accettazione apparente, che ne avevano fatta.

L' Aſſemblea del Clero, che aveva cominciato avanti la morte di Luigi XIV. e che era principalmente compoſta di Veſcovi i più addetti ai Geſuiti, volle ſoſtenere i ſuoi primi paſſi, e cenſurò le *Exaple*; opera in cui ſi opponeva alla Coſtituzione una raccolta di più di mille paſſi dei Padri, conformi alle propoſizioni condannate. Molti altri Veſcovi preſero una condotta molto diverſa: eſſi ſoſcriſſero in numero di trentadue delle lettere indirizzate al Sig. Reggente, che le furono preſentate al principio dell' anno 1716.: eſſi vi dichiaravano, che non l' avevano ricevuta ſe non nel ſenſo della Iſtruzione Paſtorale: che le ſpiegazioni, che ella conteneva, non avendo data la pace alla Chieſa, conveniva indirizzarſi all' autore della Coſtituzione per dimandargliene la ſpegazione; e che ſe egli ricuſava, reſtava ancora la via del Concilio Nazionale per riunire tutti i Veſcovi del Regno.

Il Sig. Reggente inviò a Roma l' Abbate Chevalier, ed il P. della Borde dell' Oratorio per dimandare al Papa, che daſſe delle ſpiegazioni, e che autorizzaſse quelle, che ſi farebbero in Francia: eſſi non riportarono altro frutto dal loro ſoggiorno in Roma, ſe non una perfetta perſuaſione, che non vi era niente da ſperare per que-

ſta parte. Clemente XI. annunziò di più, che egli ſi credeva obbligato di portare le coſe alle ultime eſtremità contro quelli, che non ricevevano la Coſtituzione puramente, e ſemplicemente. Il Signor Reggente tentò di riunire i Veſcovi della Francia in una medeſima accettazione relativa. Si ſparſe rumore, che il Sig. Card. di Noailles era diſpoſto ad accettare la Bolla con delle ſpiegazioni: ſi alzò tantoſto un grido generale contro queſto accomodamento. I Curati della Città, e della Campagna, le Comunità Eccleſiaſtiche, e Religioſe, ed il Clero di diverſe Parrocchie di Parigi ſcriſſero in queſta occaſione al Sig. Card., e la Facoltà di Teologìa in corpo ſi portò da queſto Prelato per aſſicurarlo, che ella gli ſarebbe ſempre inviolabilmente unita, fintantochè continuaſſe ad eſſerlo egli medeſimo agli intereſſi della Patria, della Chieſa, e della verità. I Veſcovi, che ſtettero coſtanti nel loro attaccamento alla ſana dottrina, atteſtarono altresì i loro timori al Sig. Card. di Noailles, vedendolo inclinare verſo l' accettazione. Queſte teſtimonianze fecero impreſſione ſull' animo di queſto Prelato: e gli ecceſſi dei Veſcovi Coſtituzionarj terminarono di rompere le negoziazioni. Le conferme dei Veſcovi ceſſarono, e l' appello ſeguì ben preſto.

I Vescovi di Mirepoix, di Senez, di Montpellier, e di Boulogne avevano compreso sempre più in occasione di tutte le vie di accomodamento, che erano state proposte, che tuttociò, che conduceva a far ricevere la Costituzione, non poteva essere che pernicioso per la Chiesa, e che non vi era altro riparo, che di appellare da questo decreto al futuro Concilio Generale. Questo passo era canonico, poichè il Papa non essendo infallibile, ed essendo la sua autorità inferiore a quella del Concilio Generale, era naturale l' aver ricorso a questo Tribunale superiore, ed infallibile: questo passo era necessario, poichè la Costituzione aveva fatto un tale progresso, che non vi era che la Chiesa Universale legittimamente congregata in un Concilio, che potesse impedirne le perniciose conseguenze. Non vi era parimenti, che il ricorso a questo Tribunale, che potesse, attendendone la decisione, difendere contro le intraprese dei nemici della verità quelli, che si tenevano attaccati all' antica dottrina.

Questi quattro Prelati concepirono dunque il disegno d' interporre l' appello al futuro Concilio, e presero la risoluzione di notificarlo alla Facoltà di Parigi, che aveva anche allora per Sindaco il Sig. Ravechet

chet

chet. Ai 5. di Maggio del 1517. essi si presentarono all' Assemblea di questa Facoltà nella gran Sala della Sorbona. Monsig. Vescovo di Mirepoix, che era il più vecchio dei quattro, parlò, e rappresentò alla Facoltà, che della Costituzione, e di tuttociò, che ne era stato la conseguenza, era rovesciata la verità, mortalmente ferita la morale, e la disciplina, violata l' autorità dei Sovrani, ed attaccati i diritti del Episcopato. Egli aggiunse, che dopo aver pianto lungo tempo avanti il Signore, e di avergli indirizzati i loro voti, e le loro preghiere, eglino non avevano trovato altro rimedio a questi mali se non quello, al quale, secondo il costume della Chiesa, si avea avuto ricorso in ogni tempo, cioè al Concilio Generale, al quale essi si appellavano dalla Costituzione, e che prendevano i Dottori congregati per testimonj pubblici di questo loro passo. Dipoi Monsig. Vescovo di Senez fece la lettura dell' atto di appello, che era stato soscritto il primo di Marzo.

Questa lettura cagionò una gioja universale: e si sentì sul momento da ogni parte un rumore confuso di voci, che gridavano *adhaeremus*, cioè *noi vi aderiamo*. Si raccolsero in conseguenza i suffragj: tra cento, e più opinanti, non ve ne furono

che

chè otto, i quali non approvarono l' appello: tre o quattro furono di avviso di differire: gli altri al numero di novanta aderirono all' appello, e ne approvarono i motivi. La condotta della Facoltà di Teologìa fu ben presto imitata da tuttociò, che vi era di più rispettabile in Parigi nel Clero Secolare, e Regolare. I Vescovi di Pamiers, e di Verdun adottarono i primi l' appello dei loro Confratelli, e furono seguiti da molti altri. Il Sig. Card. di Noailles fece il suo appello ai 3. di Aprile; ma non lo pubblicò che più di un' anno dopo. Finalmente da tutte le parti si ebbe premura di entrare in questa via, che i quattro Vescovi avevano aperta: tanto si era persuasi della importanza della causa degli appellanti.

La concatenazione delle dispute, che si erano suscitate nella Chiesa dopo il Concilio di Trento fino al tempo dell' appello, sarebbe bastato per far conoscere quale attenzione meritava la causa degli appellanti: ma la Bolla istessa, da cui si erano appellati, terminava di manifestare l' importanza di questa causa. Ed è questo appunto, che io sono per dimostrare.

SE-

SECONDA PARTE.

Importanza della Causa degli Appellanti.

L' Esposizione dei fatti, che io ho riferiti, ha già fatto conoscere, che la causa degli appellanti è la causa della verità; e questo è già un avere dimostrato, che questa causa è degna del zelo dei figli di Dio. Poichè da questo medesimo io posso conchiudere, che la causa degli appellanti è la causa di Dio, perchè Iddio è la verità primitiva, è la verità istessa per essenza.

Ma per comprendere anche meglio quanto questa causa sia importante, non bisonag che dare uno sguardo al decreto medesimo, che condanna le verità, di cui gli appellanti hanno preso la difesa dell' Appello. La semplice esposizione delle proposizioni condannate da questo decreto basta, perchè un cuore cristiano vi prenda interesse: e se vi si considerano i differenti rapporti di queste proposizioni, vi si riconoscerà, che la causa degli appellanti è ancora con una maniera più particolare la causa di Dio, e nell' istesso tempo la causa di Gesù Cristo, e dei figliuoli della nuova alleanza: la causa della Chiesa, e di tutti gli uomini; la causa degli eletti, dei giusti oppressi, e dei peccatori penitenti; la causa dei mini-

stri

nistri della Religione, e del popolo fedele; finalmente la causa del Principe medesimo, e dello Stato.

§. I. *La causa degli Appellanti è la causa di Dio.*

La causa degli appellanti è in una maniera particolarissima la causa di Dio. Si tratta infatti del supremo dominio di Dio sopra l' uomo: si tratta del bisogno, che noi abbiamo del soccorso di Dio per fare il bene: si tratta della efficacia del suo soccorso, e della operazione della sua volontà onnipotente.

I Giudei dicevano: *parli il Signore, e noi eseguiremo, ciò che egli dirà*. Ma il Signore aggiungeva: *Chi loro donerà un cuore di tal sorta, che essi mi temano, e che osservino in ogni tempo i miei Comandamenti?* Deuteron. 5. 29.. *Invano dunque comanda il Signore, se egli non dona ciò, che comanda*: prop. 3. S. Agostino era persuaso di ciò, ed è questa verità, che gli faceva dire: *Donateci, o Signore ciò, che voi comandate; e comandateci ciò, che voi vorrete: da quod jubes, & jube quod vis.*

Quando Iddio non ammollisce il cuore colla unzione interiore della sua grazia, l' esortazioni, e le grazie esterne non servono che

che ad indurirlo d' avvantaggio: proposizione 5. La Sacra Scrittura ce ne mostra in Faraone un' esempio ben sensibile. Mosè parla, Iddio opera, *ed il cuore di Faraone s' indurisce*. La Scrittura lo ripete dieci volte nell' Esodo al cap. 7. 13. &c.

Ma siccome noi non possiamo alcuna cosa senza il soccorso di Dio, all' opposto noi possiamo ogni cosa per mezzo del suo soccorso. *Così è, o Signore, tutto è possibile a quello, cui voi rendete tutto possibile, operandolo in lui medesimo*: proposizione 4. Questa è la dottrina medesima di S. Paolo: *Io posso tutto in quello, che mi rende forte*, diceva questo Apostolo ai Filipp. 4. 13., ed in altro luogo: *che il Dio della pace vi renda disposti ad ogni bene, affinchè voi facciate la sua volontà, operando Egli medesimo in voi per mezzo di Gesù Cristo ciò, che gli è di aggradimento:* agli Ebr. al cap. 13. 21.

Tuttociò, che Iddio vuole, egli lo fa, dice il Salmista nel sal. 113. 11. E' cavata di quì la idea, che la Scrittura, ed i Padri ci danno della efficacia della Grazia di Dio. *La compassione di Dio sopra i nostri peccati è il suo amore per il peccatore: questo amore è la sorgente della grazia: questa grazia è una operazione della mano onnipossente di Dio, che niente non può impedire, nè ritardare;* proposizione 10. *Signore tutte*

te le cose sono sommesse al vostro potere, e nessuno può resistere alla vostra volontà, se voi avete risoluto di salvare Israelle: questo è ciò, che la Scrittura mette in bocca del santo uomo Mardocheo: Ester. 13. 9.

La grazia può tutto riparare in un momento, poichè ella non è altra cosa, che la volontà onnipotente di Dio, il quale comanda, ed opera tutto ciò, che Egli comanda. proposizione 11. . *Io metterò in voi il mio Spirito*, dice il Signore per bocca di Ezechiele c. 36. 27. , *ed io farò, che voi camminiate nei miei precetti, e che voi pratichiate con impegno i miei ordini.*

Quando Iddio vuole salvare un' anima, in ogni tempo, ed in luogo, l' indubitabile effetto segue il volere di Dio: proposizione 12.

Questo è ciò, che diceva S. Prospero istesso nel suo Poema contro gl' ingrati:

Nam si nemo usquam est, quem non velit esse redemptum;
Haud dubie impletur quidquid vult summa potestas . cap. 13.

Quando Iddio vuol salvare un' anima, e che la tocca colla mano interna della sua grazia, nessuna volontà umana non gli resiste: proposizione 13. . Questo è ciò, che diceva S. Agostino nel suo libro della correzione, e della grazia cap. 14. . *Quando Iddio accompagna il suo comandamento, e la sua pa-*

ro

rola esteriore colla unzione del suo Spirito, e colla forza interiore della sua grazia, essa opera nel cuore l' ubbidienza, che ella domanda : proposizione 15. . *Io vi donerò un cuore nuovo*, dice anche il Signore per Ezechiele c. 36. 26. 27., *ed io metterò in mezzo di voi uno spirito nuovo. Io leverò dalla vostra carne il cuore di pietra, ed io vi donerò un cuore di carne. Io farò, che voi camminiate nella via dei miei precetti*.

Non vi sono attrattive, che non cedano a quelle della grazia, poichè niente resiste all' Onnipossente : proposizione 16.. *Voi siete il Signore di tutte le cose, e nessuno resiste alla vostra sovrana maestà*; anche queste espressioni della Sacra Scrittura sono messe in bocca di Mardocheo. Ester cap. 13. 11. . *La grazia è la voce del Padre, che ammaestra interiormente gli Uomini, e gli fa venire a Gesù Cristo. Chiunque non viene a Lui dopo di avere udita la voce esteriore del Figliuolo, non è punto ammaestrato dal Padre* : proposizione 17. *Chiunque ha udita la voce del Padre, ed è stato da lui istruito viene a me*, dice Gesù Cristo istesso in S. Giovanni c. 6. 45. . *La semenza della parola, che la mano di Dio innaffia, porta sempre il suo frutto* : proposizione 18. . *La mia parola essendo uscita dalla mia bocca*, dice il Signore per mez-

20 d' Isaia c. 55. 11. , *non ritornerà punto a me senza frutto ; ma ella farà ciò , che io vogiio , e produrrà l' effetto , pel quale io l' ho inviata .*

Il servo di Dio resterà stabile , dice S. Paolo ai Rom. 14. 4. , *perchè Iddio è Onnipossente per rinfrancarlo* . Ciò che la grazia fa nell' uomo pel suo rinfrancamento , S. Paolo lo attribuisce all' onnipotenza di Dio , poichè *: la grazia di Dio non è altra cosa, che la sua volontà onnipossente ; questa n' è l' idea, che ce ne dà Egli medesimo in tutte le sue Scritture* : proposizione 19. . *La vera idea della grazia è , che Dio vuole , che noi gli ubbidischiamo , ed egli è ubbidito : egli comanda , e tutto si eseguisce* : *egli parla da Padrone , e tutto è a Lui sottomesso* : proposizione 20. . *Egli fa tutto secondo il disegno della sua volontà* , dice l' Apostolo agli Efes. 1. 11. , *ed è egli, che opera in noi il volere, ed il fare secondo il suo beneplacito :* ai Filipp. 2. 13.

Nell' annunzio del mistero della Incarnazione , la Santa Vergine acconsente liberamente alla operazione ineffabile di Dio in Lei : *Ecco la serva del Signore ; che sia a me fatto secondo la vostra parola :* Luc. 1. 38.. E' sopra questo testo, che il P. Chenel diceva *: Iddio onora la sua creatura , dimandandone il suo assenso , perciò che egli*

vuole

vuole operare in Lei : ma è egli ſteſſo, che dona ciò che Egli dimanda: Ed aggiungeva : *L' accordo della operazione Onnipotente di Dio nel cuore dell' uomo col libero conſenſo della ſua volontà, ci è dimoſtrato a prima viſta nella Incarnazione, come nella ſorgente; ed il modello di tutte le altre operazioni della miſericordia, e della grazia, tutte egualmente gratuite, ed egualmente dipendenti da Dio, come queſta operazione originale*: propoſizione 22. Quindi lungi dallo ſtabilire con queſta propoſizione una grazia, che neceſſita la volontà, il Padre Queſnel ſi applica all' oppoſto chiaramente a moſtrare l' accordo della grazia col libero conſenſo della volontà; ed è nel libero conſenſo della Vergine, in cui egli ne vede il modello.

Nella fede di Abramo, cui erano anneſſe le promeſſe, *Iddio ci ha dato egli medeſimo la idea, che Egli vuole, che noi abbiamo della operazione onnipoſſente della ſua grazia nei noſtri cuori, ſigurandola con quella, che trae le creature dal nulla, e che ridona la vita ai morti*: propoſizione 23. E' S. Paolo, che ci ſcuopre queſto doppio punto di veduta dicendo: *Abramo è veramente noſtro Padre avanti a Dio, al quale egli ha creduto, come a quello, che anima i morti, e che chiama ciò quello che non ha*

 eſi-

esistenza egualmente che quello, che l' ha; ai Romani c. 4. 17.. *Se alcuno è in Gesù Cristo, egli è divenuto nuova creatura*, dice il medesimo 2. ai Corin. c 5. v. 17. . *Noi siamo l' opera di Dio*, dice egli ancora, *essendo creati in Gesù Cristo nelle buone opere, che Iddio ha preparate, affine - che noi vi camminassimo*, agli Efesi 2. 10., ed avanti al ver. 5. aveva detto : *allorchè noi eravamo morti per i nostri peccati, Iddio ci ha resa la vita in Gesù Cristo, per la grazia del quale voi siete stati salvati*.

Iddio illumina l' anima, e la guarisce, come il corpo per la sua sola volontà : egli comanda; ed egli è ubbidito: proposizione 25.. *Convertitemi, o Signore, ed io sarò convertito, poichè voi siete il Signore mio Dio* : questo è ciò che il Profeta Geremìa mette nella bocca del Popolo di Israele, che invoca il Signore nella sua afflizione Geremìa c. 31. 18.

Tutti quelli, che Iddio vuole salvare per mezzo di Gesù Cristo, lo sono infallibilmente : proposizione 30.. Queste sono l' espressioni di S. Fulgenzo, il quale aggiunge : *non vi può essere alcuno tra i salvi, che quelli che Dio vuole, che lo siano ; e non vi è persona, che Iddio voglia salvata, la quale non lo sia di fatto*: de Incarn. & gratia . Ecco la dottrina, che la Bolla condanna : ecco la dottrina, che gli Appellanti sostengono.

§.

§. *II. La Causa degli Appellanti è la causa di Gesù Cristo.*

Siccome Iddio ci salva per mezzo di G. Cristo; così la causa degli appellanti è nell' istesso tempo, e la causa di Dio, e la causa di Gesù Cristo. Le verità, di cui essi ne hanno presa la difesa, concernono la necessità, e l' efficacia della grazia di Gesù Cristo, l' effetto dei sospiri, e dei desiderj di Gesù Cristo, l' eccellenza della grazia di Gesù Cristo sopra la grazia di Adamo.

La grazia di Gesù Cristo principio efficace di ogni sorta di bene è necessaria per ogni buona azione grande o piccola, facile, o difficile, per cominciarla, continuarla, e compierla. Senza di quella, non solamente non si fa nulla, ma non se ne può ne anche fare: proposizione 2. Questa è l' espressione di Gesù Cristo medesimo: *senza di me, voi non potete far nulla*. In S. Giovanni c. 15. 5.

La sola grazia di Gesù Cristo è quella, che ci fa essere di Dio; grazia sovrana, senza di cui non si può mai confessare Gesù Cristo; e colla quale non si rinega mai: proposizione 9. S. Paolo dice l' una, e l' altra cosa: *Io vi dichiaro, che nessun' uomo, che parla per lo spirito di Dio, non dice anatema a Gesù Cristo; e che nessuno può confes-*

 sa-

ſare, che Gesù Criſto è il Signore, ſe non per lo Spirito Santo. 1. ai Cor. 12. 3.

Per quanto ſia lontano dalla ſalute un peccatore oſtinato; quando Gesù Criſto gli ſi fa vedere pel lume ſalutare della ſua grazia, conviene, che egli ſi arrenda, che egli accorra, che egli ſi umilj, e che adori il ſuo Salvatore: propoſizione 14.. Queſto è preciſamente ciò, che ha provato S. Paolo nella ſua Converſione; e queſto è pure ciò che ha fatto dire al Profeta Geremia in nome del ſuo Popolo: *convertiteci a voi, o Signore, e noi ci convertiremo*: nelle Lamentazioni c. 5. 21.

La grazia di Gesù Criſto è una grazia forte, potente, ſovrana, invincibile, come eſſendo l' operazione della volontà onnipoſſente, un' effetto di una imitazione della operazione di Dio, che fa incarnare, e riſuſcitare il ſuo Figlio; propoſizione 21. Queſto è quanto dice S. Paolo: *Io mi ricordo di voi nelle mie preghiere, affinchè il Dio del noſtro Signore Gesù Criſto illumini gli occhj del voſtro cuore, per farvi conoſcere quale ſia la grandezza ſuprema del potere, che egli eſercita in noi che crediamo, ſecondo l' efficacia della virtù onnipoſſente, la quale egli ha fatta comparire in Gesù Criſto riſuſcitandolo dai morti*: agli Efeſi 1. 16. 19.

L'

L'idea giusta, che ha il Centurione della Onnipotenza di Gesù Cristo sopra i corpi, per guarirli col solo movimento della sua volontà, è l' imagine di quella, che si deve avere della Onnipotenza della sua grazia per guarire le anime dalla cupidigia: proposizione 24. E' tutta la Chiesa, che ci fa entrare ogni giorno in questo sentimento, applicando ai bisogni spirituali delle nostre anime ciò, che il Centurione diceva della infermità corporale del suo servitore, e mettendoci in bocca in mezzo alla celebrazione dei Santi Misterj queste parole: *Signore io non son degno, che voi entriate nella mia Casa; ma dite solamente una parola, e l' anima mia sarà guarita;* Imitazione del Vangelo di S. Luca al cap. 7. 8.

I sospiri di Gesù hanno sempre il loro effetto: egli porta la pace fino al fondo dei cuori, quando egli la desidera: proposizione 31. Questo è quanto dice Gesù Cristo medesimo in S. Giovanni al c. 11. 42.: *Mio Padre io sò, che voi mi esaudite sempre.*

La grazia di Adamo non produceva che dei meriti umani: proposizione 34. Questo è ciò che diceva S. Agostino nel libro della predestinazione dei Santi c. 15. n. 31. *Che non si parli altro dei meriti umani, i quali sono periti per Adamo: ma di presente, che la grazia di Gesù Cristo trionfi.*

La grazia di Adamo era una conseguenza della creazione, ed era dovuta alla natura sana, ed intera: proposizione 35. E' questa la dottrina del medesimo santo Dottore nel libro dalla correz., e della gr. c. 11. *Se Dio avesse ricusato al primo uomo il soccorso, col quale egli poteva perseverare, l' uomo non sarebbe punto caduto per sua colpa, poichè egli sarebbe stato mancante di un soccorso, senza il quale egli non poteva punto perseverare: Ma al presente quelli, ai quali manca un tal soccorso, ne sono privati in pena del peccato; e quelli, cui è donato, loro è donato come una grazia, e non come una cosa dovuta.*

Una delle differenze essenziali tra la grazia di Adamo, e lo stato d' innocenza, e la grazia cristiana è, che ciascuno avrebbe ricevuto la prima nella sua propria persona, in luogo di che questa non si riceve, che nella persona di Gesù Cristo risuscitato, al quale noi siamo uniti: proposizione 36. *Come il ramo delle vite non saprebbe da se stesso, e senza essere unito al ceppo, portare alcun frutto*, dice G. Cristo medesimo, *è lo stesso di voi; se voi non rimarrete in me, senza di me voi non potrete far nulla*: S. Giovanni 15. 4. 5. *Miei fratelli, voi siete morti alla legge pel corpo di G. Cristo, per essere di un' altro, che è risuscitato dai morti,*

affinchè noi produciamo dei frutti per Iddio: itaque fratres mei, & vos mortificati estis legi per corpus Christi: ut sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit, ut fructificemus Deo: ai Rom. c. 7. v. 4.

La grazia di Adamo, che lo santifica in se medesimo, gli era proporzionata: La grazia cristiana, che ci santifica in G. Cristo, è onnipossente, e degna del figlio di Dio: proposizione 37.. Questo è quanto il Padre Quesnel vedeva in queste parole di S. Paolo agl Efes. 1. 5. 6. . *Iddio ci ha predestinati per un puro effetto della sua buona volontà, per renderci suoi figliuoli adottivi per mezzo di Gesù Cristo, affinchè sia data la lode, e la gloria alla sua grazia, per la quale ci ha resi aggradevoli ai suoi occhj nel suo Figliuolo dilettissimo*. Ecco le verità, che la Bolla condanna: ecco le verità, che gli appellanti sostengono.

§. *III. La causa degli Appellanti è la causa dei figliuoli della nuova Alleanza.*

Gesù Cristo è divenuto il Mediatore di una alleanza nuova, e la causa degli appellanti è la causa dei figliuoli di questa alleanza. La Bolla, contro la quale essi reclamano, attacca le prerogative della nuova alleanza reale, ed il primo effetto della

grazia del Battesimo, che ci rende figliuoli di quest' alleanza novella.

Quale differenza, o mio Dio, tra l' alleanza giudaica, e l' alleanza cristiana! L' una e l' altra ha per condizione la rinunzia al peccato, e l' adempimento della vostra legge: ma in quella, voi l' esigete dal peccatore, lasciandolo nella sua impotenza; in questa, voi gli donate ciò che voi gli comandate, purificandolo per la vostra grazia: proposizione 6. *La legge dello spirito di vita, che è in G. Cristo, mi ha liberato dalla legge del peccato, e dalla Morte,* dice l' Apostolo ai Rom. c. 8. 3. 4., *poichè ciò che era impossibile, che eseguisce la legge, venendo questa resa debole, ed impotente dalla carne; Iddio lo fa, avendo inviato il suo proprio Figliuolo rivestito di una carne simile a quella del peccato, e divenuto vittima per il peccato; ed egli ha condannato il peccato nella carne di Gesù Cristo, affinchè la giustizia della legge fosse in noi adempiuta.* E S. Prospero diceva parimenti: *quello, che ha data la legge, è quel medesimo che ha la grazia: ma egli ha inviata la legge per un suo servitore, e ci ha portata egli medesimo la grazia, affinchè la legge additando i peccati, ma non togliendoli, quelli che volevano adempierla colle loro proprie forze, non potendolo punto, fossero obbligati di ricorrere alla grazia*

zia, la quale nell' istesso tempo toglie la infermità della impotenza, e cancella il peccato della disubbidienza passata.

Quale vantaggio vi è egli per l' uomo in un' alleanza, in cui Dio lo abbandona alla sua propria debolezza, imponendogli la sua legge? Ma quale fortuna non è l' entrare in un' alleanza, in cui Dio ci dona ciò che egli richiede da noi? proposizione 7. *La legge è stata data per mezzo di Mosè*, dice S. Giovanni; *ma la grazia, e la verità è stata recata per mezzo di Gesù Cristo*. Aveva anche detto il Signore per bocca di Geremìa: *verrà il tempo, in cui farò una nuova alleanza colla Casa d' Israele, e colla Casa di Giuda, non secondo l' alleanza, che io ho fatta coi loro Padri nel giorno, in cui io gli ho presi per mano per farli sortire dall' Egitto: poichè eglino hanno violata la mia alleanza, ed io gli ho rigettati con disprezzo*, dice il Signore; *ma ecco l' alleanza, che io farò colla casa d' Israele. Quando questo tempo sarà venuto*, dice il Signore: *io imprimerò la mia legge nelle loro viscere, ed io la scriverò nel loro cuore*. Gerem. c. 31. 31. 33.

Noi non apparteghiamo alla nuova alleanza, se non in quanto che noi abbiamo parte a questa nuova grazia, la quale opera in noi ciò che Iddio ci comanda: proposizione 8.. Anche questo è ciò, che il P. Quesnel ve-

vedeva nel testo surriferito, e che riporta S. Paolo agli Ebrei c. 8. 10. scrivendo *Ecco l' alleanza, che io farò colla Casa di Israele. Quando il tempo sarà venuto*, dice il Signore: *io imprimerò le mie leggi nel loro spirito, e le scriverò nel loro cuore*. Noi abbiamo anche veduto ciò, che il Signore diceva per bocca di Ezechiele: *io vi darò un cuore di carne: io collocherò il mio spirito dentro di voi: ed io farò, che voi camminiate nella strada dei miei Comandamenti.* Ezech. 36. 26. 27.

Il primo effetto della grazia del Battesimo (egli è il primo frutto di questa nuova alleanza) *è di farci morire al peccato, in guisa che lo spirito, il cuore, i sensi abbiano non più di affetto per il peccato, di quelli di un morto per le cose del mondo*: proposizione 43. Questo è precisamente ciò, che dice S. Paolo: *Essendo una volta morti al peccato, come noi viviamo tuttora nel peccato? Non sapete voi, che noi tutti, che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte? In effetto noi siamo stati sepolti con Gesù Cristo pel battesimo per morire al peccato, affinchè, siccome Gesù Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del suo Padre, noi altresì camminassimo in una vita nuova .... Consideratevi dunque come in istato di morti per il peccato, e come non viventi*

più

più che per Iddio in Gesù Cristo nostro Signore. ai Romani al c. 6. 2. 4. e 11.. Ecco il fondamento dei principj, che la Bolla condanna, e che gli Appellanti sostengono.

§. IV. *La causa degli Appellanti è la causa della Chiesa*.

Gesù Cristo non è solamente il mediatore dell' alleanza nuova : egli n' è ancora il Capo, di cui la Chiesa n' è il Corpo : e la causa degli Appellanti è altresì la causa della Chiesa : l' appello tende a mantenere le prerogative , che distinguono la Chiesa , ed i diritti , che le appartengono .

Cosa è la Chiesa ? Se non l' Assemblea dei Figliuoli di Dio , che dimorano nel suo seno , adottati in Gesù Cristo , sussistenti nella sua persona , ricomprati col suo sangue , viventi del suo spirito , operanti per la sua grazia , e che attendono la pace del secolo avvenire : proposizione 73. Questo è quanto il P. Quesnel vedeva in queste parole , che S. Paolo mette in principio della sua seconda lettera ai Tessalonic. *Alla Chiesa di Tessalonica , la quale è in Dio nostro Padre, ed in Gesù Cristo nostro Signore : Che Iddio nostro Padre , ed il Signore Gesù Cristo vi donino la grazia , e la pace* . 2. Tess. 1. 1. 2.

Se

Se si confronta questo testo colla riflessione, alla quale egli ha dato occasione, si riconoscerà, che infatti l' Apostolo non considera in questo luogo la Chiesa di Tessalonica che come un' Assemblea dei Figliuoli di Dio, che abitano in seno a Dio, che è loro Padre, ed adottati in Gesù Cristo, che è loro Signore, nella persona del quale essi sussistono, e pel sangue del quale sono riscattati. Il resto della proposizione discende egualmente dall' espressioni del testo.

La Chiesa cristiana è cattolica, comprendendo, e tutti gli Angioli del Cielo, e tutti gli eletti, ed i giusti della Terra, e di tutti i secoli: proposizione 72. Questa è la idea, che S. Paolo medesimo ce ne dà, allorchè dice agli Ebrei c. 12. 22. 23. *Voi vi siete avvicinati alla montagna di Sion, alla Città di Dio vivente, alla Gerusalemme celeste, ad una truppa innumerabile di Angeli, all' Assemblea dei Primogeniti, che sono scritti nel Cielo...., e di spiriti dei giusti, i quali sono nella gloria.*

La Chiesa, ossia Cristo intiero ha per Capo il Verbo Incarnato, e per membri tutti i Santi: proposizione 74. Questo è ciò che dice S. Gregorio il grande lib. 5. epl. 18. *I Santi, che vissero avanti la legge, sotto la legge, e sotto la grazia, tutti questi Santi, che sono i membri della Chiesa, sono la pienezza del*

del Corpo di Gesù Cristo, *che è lo stesso che la Chiesa*. E' vero, che se si riguarda la Chiesa in ciò, che ella ha di visibile, i peccatori ne sono egualmente i membri, e qualche volta anche i principali membri: ed il P. Quesnel lo dice egli medesimo in un' altro luogo: *La Chiesa è in Gesù Cristo, come il suo Corpo, ed i Cristiani tutti, come i suoi membri*: sopra S. Giovanni c. 14. 20., ed altrove egli dice di più: *Tutti quelli, che sono nella Chiesa, sono della Chiesa visibile, benchè essi non siano del numero dei Santi, e degli eletti: ella ha dei membri putridi, e dei cattivi umori*: sopra S. Giovanni c. 11. 19.. Ma, se ad imitazione della Scrittura, e dei Padri, si considera la Chiesa nella sua porzione principale, ed essenziale, ed in una parola, come *il Corpo di Gesù Cristo*; si dice con verità con S. Agostino lib. 4. del Battesimo c. 5., *che i cattivi non appartengono punto a questa Chiesa Santa, e senza macchia*. Ed è la ragione, perchè, come lo dice il medesimo Padre nel lib. 2. contr. Cresc. c. 21., *senza che la Chiesa medesima lo sappia, eglino cessano di fare parte del Corpo di Gesù Cristo, che è la Chiesa, poichè Gesù Cristo non può avere dei membri condannati*.

Unità ammirabile della Chiesa! Ella è un solo uomo composto di molti membri, dei

quali

quali Gesù Cristo è il capo, la vita, la sussistenza, e la persona: Un solo Cristo composto di molti Santi, di cui egli è il Santificatore: proposizione 75. *Il nostro Redentore*, dice S. Gregorio il Grande nel 1. lib. dei mor., *è coll' Assemblea dei buoni una persona unica: poichè egli è il capo di questo corpo, e noi siamo il corpo di questo capo.*

Nessuna cosa è così spaziosa, come la Chiesa di Dio, poichè tutti gli eletti, ed i giusti di tutti i secoli la compongono: proposizione 76. *Non bisogna imaginarsi*, dice S. Agostino serm. 4. de div. c. 11., *che non vi siano che quelli, che si sono santificati dopo la venuta, e la nascita di Gesù Cristo, che compongono la Chiesa: ma tutti i Santi, che sono stati di tutti i tempi appartengono a Lei. Chi non conduce una vita degna di figliuolo di Dio, o di un membro di Gesù Cristo, cessa di avere interiormente Iddio per Padre, e Gesù Cristo per Capo*: proposizione 77. Questa è la dottrina istessa degli Apostoli: *Colui, che commette il peccato, è figliuolo del Diavolo... Chiunque è nato da Dio, non commette questo peccato..... E' da questo, che si riconoscono i figliuoli di Dio, ed i figli del Diavolo*, dice S. Giovanni 1. Joan. 3. 8. 10.. *Se alcuno non ha punto lo spirito di Gesù Cristo, egli non è di lui*, dice S. Paolo ai Rom. 8. 9.

Il

Il Popolo Giudeo era la figura del popolo eletto, di cui Gesù Cristo è il capo. La scomunica la più terribile è di non essere di questo popolo, e di non aver punto parte a Gesù Cristo. Da esso si viene levato egualmente, non vivendo secondo il Vangelo, che non credendo al Vangelo: proposizione 78. Questo è ciò, che il P. Quesnel vedeva in queste parole di Mosè riferite da S. Pietro, che riguardano precisamente Gesù Cristo. *Il Signore vostro Iddio vi susciterà tra i vostri fratelli un Profeta come me: ascoltatelo in tutto ciò che egli vi dirà: chiunque non ascolterà questo Profeta, sarà esterminato dal mezzo del Popolo*. Deuteron. 18. 15. 19. Actor. 3. 22. 23.. E S. Giovanni altresì dice: *Iddio è la luce, ed in Lui non vi sono tenebre. Se noi diciamo di avere società con Lui, e che noi camminiamo nelle tenebre, noi diciamo bugìa, e non pratichiamo punto la verità*. 1. Joan. 1. 5. 6.

I differenti membri, che compongono il corpo visibile della Chiesa, hanno differenti gradi di autorità indipendenti dalle loro disposizioni interne. Ma la Chiesa intiera per l' assistenza dello Spirito Santo, che gli assicura l' infallibilità nei suoi giudizj, possiede un' autorità superiore a quella di tutti i suoi membri. *E' la Chiesa, che ha l' autorità della scomunica per esercitar-*

la

la pel mezzo dei primi Pastori di consenso almeno presunto di tutto il Corpo; proposizione 90.. Questo è ciò, che Gesù Cristo medesimo ci fa intendere, allorchè egli dice: *se il vostro fratello non ascolta nè voi, nè i testimonj, avanti ai quali voi l' avrete ripreso, ditelo alla Chiesa; e se egli non ascolta la Chiesa, che egli sia a vostro riguardo, come un Pagano, ed un Pubblicano*. Matth. 18. 17.. E S. Agostino nel lib. 3. del Batt. c. 18. dice parimente: *che gli Apostoli rappresentavano la Chiesa, allorchè gli furono date le chiavi: che quelle sono state date loro, come alla Chiesa: che ella è la colomba, che ritiene i peccati, e la colomba, che gli rimette: che ella è l' unità che lega, e l' unità, che scioglie*. Ecco le massime, che la Bolla condanna; ed ecco le massime, che gli Appellanti sostengono.

§. V. *La causa degli Appellanti è la causa comune di tutti gli uomini*.

La causa degli Appellanti non è solo la causa della Chiesa; si può dire ancora, che ella sia la causa comune di tutti gli uomini. E' interesse di tutti gli uomini di conoscere la loro miseria, ed i mezzi per uscirne: di saper discernere ciò, che rende le loro azioni buone, o cattive; di essere istruiti

della

della natura, ed origine della vera giustizia; di conoscere le prerogative, che essi traggono dalla loro origine, e l'abbassamento, al quale li riduce il peccato: questo è ciò, di cui si tratta nella disputa, che gli Appellanti hanno a sostenere contro i difensori della Bolla.

Cosa resta ad un' anima, che ha perduto Dio, e la sua grazia, se non il peccato, e le conseguenze, un' orgogliosa povertà, ed una pigra indigenza; cioè una impotenza generale alla fatica, alla preghiera, e ad ogni bene? proposizione 1. Noi abbiamo già osservato, che Gesù Cristo dice espressamente: *senza di me voi non potete far nulla*: in S. Giovanni 15. 5., ed il Concilio d'Oranges contro i Semi-pelagiani: *che nessuno ha da se medesimo, se non la menzogna, ed il peccato*: Canon. 22.

Niuna grazia vi ha, se non per mezzo della fede: proposizione 26. *L' uomo*, dice S. Agostino nel 1. lib. a Simplic. q. 2. n. 2., *comincia a ricevere la grazia, allorchè comincia a credere in Dio*.

La fede è la prima grazia, e la sorgente di tutte le altre: proposizione 27. Questo è ciò, che dice S. Agostino nel trattato 3. sopra S. Giovanni n. 8.: *quale è la grazia, che noi abbiamo ricevuta la prima? La fede*: e questo è pure ciò, che ha

fatto dire al Concilio di Trento: *che la fede è il principio della salute dell' uomo, il fondamento, e la radice di ogni giustizia*; verità, che il Concilio ha riguardata, come appoggiata *al consenso perpetuo di tutta la Chiesa*: nella sess. 6. c. 8.

La prima grazia, che Iddio accorda al peccatore, è il perdono dei suoi peccati: proposizione 28. . Sono queste precisamente l' espressioni di S. Agostino nel tratt. 3. sopra S. Giovanni n. 8. . Non è già, che la remissione del peccato sia assolutamente la prima grazia, poichè abbiamo veduto, che sotto un' altro aspetto più generico, la prima grazia è la fede. Ma nell' ordine della giustificazione del peccatore, la remissione dei peccati è la prima grazia, poichè ella precede le grazie, che ci stabiliscono nelle virtù, che ci fanno in essa avanzare, e perseverare.

Fuori della Chiesa non vi ha grazia: proposizione 29., cioè non vi ha niuna grazia giustificante, ed abituale; in una parola, come lo dice il P. Quesnel, ed in questo luogo medesimo: *non vi è guarigione, non vi è vita*. Poichè ella è cosa certa, che fuori della Chiesa vi sono delle grazie, le quali servono a condurre ad essa: ed il P. Quesnel medesimo lo aveva riconosciuto dicendo: *Il Figlio di Dio prende*

de ſopra di ſe il peccatore, ſpande la ſua grazia medicinale nel ſuo cuore, e lo fa membro della ſua Chieſa: ſopra S. Luca c. 10. 34.

Il peccatore non è libero che a fare il male, ſenza la grazia del Liberatore: propoſizione 38. *Neſſuno*, dice S. Agoſtino, *non può eſſere libero per il bene, ſe egli non è liberato dalla grazia di quello, che ha detto: ſe il figliuolo vi libererà, allora voi ſarete veramente liberi*: Joan. 8. 36. *Queſta è realmente la fede vera, e cattolica* (continua il Santo Padre nel lib. della corr., e della grazia c. 1. n. 2.) *inſegnata dai Profeti, e dagli Apoſtoli*.

La volontà, che non è prevenuta dalla grazia, non ha lume che per ſmarrirſi, non ha ardore che per precipitarſi, non ha forze che per ferirſi; capace di tutto il male, ed impotente ad ogni bene: propoſizione 39. S. Paolo dice, *che da noi medeſimi non ſiamo capaci di formare neppure un qualche buon penſiero*; ma che ſe noi ſiamo capaci di qualche bene, *egli è Dio, che ce ne rende capaci*: nella 2. ai Corinti c. 3. v. 5.

Senza la grazia di Gesù Criſto noi non poſſiamo amare neſſuna coſa, ſe non a noſtra condannazione: propoſizione 40. *Il libero arbitrio*, dice S. Agoſtino nel lib. 3. a Bonifazio al c. 8. n. 24., *ridotto in iſchiavitù non può niente che per peccare; e perciò che*

ri-

riguarda la giustizia, egli non può niente, se non è liberato, ed ajutato dalla grazia di Dio.

Ogni cognizione di Dio anche naturale, anche nei filosofi Pagani non può venire che da Dio. Senza la grazia, ella non produce che orgoglio, che vanità, che opposizione a Dio medesimo, invece dei sentimenti di adorazione, di riconoscenza, e di amore : proposizione 41. Questa è la dottrina medesima di S. Paolo ai Romani c. 1. 19. 23. *Eglino hanno conosciuto ciò che si può scoprire di Dio, avendoglielo Iddio medesimo fatto conoscere.., di maniera che essi sono inescusabili, poichè avendo conosciuto Dio, essi non gli hanno tributato onore come a Dio, non gli hanno reso grazie: ma essi sono all' opposto smarriti nei loro vani raziocinj, ed il loro cuore insensato è stato riempiuto di tenebre: essi sono divenuti pazzi, attribuendosi il nome di saggi: ed alla maestà di Dio immortale, essi hanno sostituito l' imagine dell' uomo corruttibile, degli uccelli, degli animali quadrupedi, e dei serpenti.*

Non vi è che la grazia di Gesù Cristo, la quale renda l' uomo proprio al sacrifizio della fede: senza di questa non vi è che impurità, che indegnità: proposizione 42. Questo è ciò, che la Chiesa medesima riconosce nelle sue preghiere, e particolarmente in

quelle

quelle della Pentecoste, colle quali indirizzandosi allo Spirito Santo ella dice: *senza il vostro soccorso non vi è nell' uomo che il peccato.*

Sine tuo Numine
Nihil est in homine,
Nihil est innoxium.

Non vi sono che due amori, d' onde nascono tutte le nostre volontà, e tutte le nostre azioni: l' amore di Dio, che fa tutto per Iddio, e che Dio ricompensa: l' amore di noi medesimi, e del Mondo, che non riferisce a Dio ciò, che dee essergli riferito, e che per questa ragione medesima diviene cattivo: proposizione 44. Queste sono quasi l' espressioni di S. Leone nel Sermone quinto del digiuno del settimo mese: *vi sono*, dice questo Santo Padre, *due amori, d' onde nascono tutti i movimenti della volontà umana; e questi movimenti della volontà hanno delle qualità tanto differenti, quanto lo sono questi amori d' onde procedono. L' anima ragionevole, la quale non può essere senza amore, ama o Dio, o il Mondo. Nell' amore di Dio non può esservi mai eccesso; nell' amore del Mondo tutto è cattivo.*

Quando l' amore di Dio non regna più nel cuore del peccatore è di necessità, che la cupidigia della carne vi regni, e corrompa

 tut-

tutte le ſue azioni: propoſizione 45. S. Agoſtino nell' Enchir. al cap. 117. dice eſpreſſamente, *che regna la cupidigia della carne, ove non regna punto la carità.*

La cupidigia, e la carità rendono l' uſo dei ſenſi buono, oppure cattivo : propoſizione 46. *Per mezzo dell' amore del Creatore*, dice S. Agoſtino nel lib. 4. contro Giuliano al c. 3. n. 33., *ſi fa buon uſo delle creature, e ſenza l' amore del Creatore, neſſuno fa un buon uſo delle creature.* Queſto è pure ciò, che Gesù Criſto medeſimo ci fa intendere con un diſcorſo figurato, allorchè dice : *Il voſtro occhio è la lampada del voſtro corpo: ſe il voſtro occhio è puro, tutto il voſtro corpo ſarà illuminato; ma ſe il voſtro occhio è guaſto, tutto il voſtro corpo ſarà nelle tenebre.* In S. Matteo al capo ſeſto v. 22. 23. . L' occhio addita l' intenzione diretta dalla carità, la quale rende queſt' occhio puro, o dalla cupidigia, che lo corrompe, e lo guaſta. Gesù Criſto ci preſenta anche la medeſima verità ſotto un' altra parabola preſſo S. Matteo c. 7. 16. 18. *Si raccolgono forſe dalle ſpine i grappoli dell' uva, o dai roghi i fichi? Quindi ogni albero, che è buono, fa dei buoni frutti, ed ogni albero, che è cattivo, fa dei frutti cattivi. Un buon albero non può produrre dei cattivi frutti, nè un cattivo albero portarne dei buoni.*

L'

L' ubbidienza alla legge dee derivare dalla ſorgente, e queſta ſorgente è la carità. Quando l' amore di Dio n' è il principio interno, e la ſua gloria il fine, l' eſteriore è puro: ſenza queſto non è che ipocriſia, o falſa giuſtizia: propoſizione 47. Queſta riflesſione è fondata ſopra ciò, che dice Gesù Criſto medeſimo in S. Matteo al cap. 23. 26. *O Fariſeo cieco purga primieramente il di dentro della tazza, e del piatto, affinchè l' eſterno ne ſia egualmente puro.* Anche S. Agoſtino nel lib. 3. a Bonif. c. . n. 20 dice: *egli è un' eſſer gonfio di una falſa giuſtizia il credere di far bene, ciò che ſi fa ſenza la carità.*

Si può egli eſſere altra coſa che tenebre, che ſmarrimento, e peccato, ſenza il lume della fede, ſenza Gesù Criſto, e ſenza la carità? propoſizione 48. Queſto è quanto dice S. Paolo agli Efeſi c. 5. v. 8. *Voi non eravate per l' avanti che tenebre: ma di preſente voi ſiete luce nel noſtro Signore.*

Non v' ha alcun peccato, ſenza l' amore di noi medeſimi, come non v' ha alcuna buona opera, ſenza l' amore di Dio: propoſizione 49. Queſta è la dottrina di S. Agoſtino fondata ſopra quella di S. Paolo, e ſopra quella di Gesù Criſto medeſimo. Allorchè S. Paolo dice, *che la cupidigia è la radice di tutti i mali* 1. Tim. 6. 10., egli

ci fa nel medesimo tempo comprendere, che *la carità è la sorgente di tutti i beni. Quindi vi sono due alberi differenti, cioè la carità, e la cupidigia, l' uno dei quali è buono, l' altro è cattivo .... I frutti di questi alberi, e di queste radici, sono le azioni, le parole, ed i pensieri. Questi frutti sono buoni, allorchè essi nascono dalla buona volontà; ma eglino sono cattivi, allorchè essi nascono dalla cattiva volontà:* nel lib. della grazia al cap. 18. e 19.

Invano si grida a Dio: o mio Padre, se lo spirito della carità non è quello, che grida: proposizione 50. S. Paolo dice ai Romani c. 8. 15.: *voi avete ricevuto lo spirito di adozione, pel quale noi gridiamo: mio Padre.* D' onde S. Agostino conchiude nel Sermone 71. sopra S. Matteo cap. 18., *che noi gridiamo, ma per lo Spirito Santo, cioè per la carità, che egli spande nei nostri cuori, senza la quale quello che grida, grida invano.*

La fede giustifica, quando ella opera; ma ella non opera, che per mezzo della carità: proposizione 51. S. Paolo ai Galati 5. 6. dice: *In Gesù Cristo nè la circoncisione, nè l' incirconcisione non servono a nulla, ma solamente la fede, la quale opera per mezzo della carità.*

Tutti i mezzi della salute sono rinchiu-

si

si nella fede, come nel loro germe, e nella loro semenza : ma questa non è già una fede senza amore, e senza confidenza : proposizione 52. Questo è ciò, che dice S. Pietro negli Atti c. 10. 43., parlando di Gesù Cristo : *Tutti i Profeti gli rendono questa testimonianza, che chiunque crederà in Lui, riceverà pel suo nome la remissione dei suoi peccati*. E S. Paolo dice parimente ai Romani 1. 17., *che la giustizia viene dalla fede, secondo ciò che è scritto : il giusto vive della fede*. Abbiamo orora veduto, che questa fede, secondo la dottrina di S. Paolo, è quella, *che opera per la carità*.

L' amor proprio, l' ipocrisìa, la consuetudine possono fare delle azioni cristiane : ma la sola carità le fa cristianamente; proposizione 53. Secondo S. Agostino nel lib. dello spirito, e della lettera c. 14. *non vi è frutto buono che quello, che è prodotto dalla radice della carità*.

E' la carità sola che parla a Dio ; ed è lei sola quella, che Dio ascolta : proposizione 54. *Il vostro continuo desiderio*, dice S. Agostino sopra il Salmo 37. n. 14., *è una voce, che non cessa punto. Voi vi state in silenzio, se voi cessate di amare. Il raffreddamento della carità è il silenzio del cuore; e l' ardore della carità è il grido del cuore. Quandochè io parlassi col linguaggio degli Angioli stessi*, di-

dice S. Paolo nella 1. ai Corin. 13. 1., *se io non avessi punto la carità, io non sarei, che come un bronzo che suona, o un cembalo che romoreggia.*

Iddio non corona che la carità: chi corre per un' altro movimento, o per altro motivo corre invano: proposizione 55. *Quand' anche io avessi distribuito tutte le mie facoltà per nutrire i poveri*, dice S. Paolo 1. ai Corin. 13. 3., *e che io avessi abbandonato il mio corpo per essere abbruciato, se io non avessi la carità, tutto questo non mi gioverebbe niente.*

Iddio non ricompensa che la carità, perchè la carità sola onora Dio: proposizione 56. *Ove non vi è amore*, dice S. Agostino della grazia c. 26., *alcuna opera non è imputata, e non può ne anche legittimamente portare il nome di buona opera, poichè tuttociò, che non viene dalla fede, egli è un peccato, e la fede opera per la carità.*

Tutto manca ad un peccatore, quando gli manca la speranza: e non vi è niuna speranza in Dio, ove non vi è amore di Dio: proposizione 57. . *Niuno amore vi ha senza la speranza, nè speranza senza l' amore*, dice S. Agostino nell' Enchir. c. 8.

Non v' è nè Dio, nè Religione, ove non vi è carità: proposizione 58. Il P. Quesnel aggiunge; *poichè Iddio è la carità medesima, ed è nella carità, in cui consiste la cogni-*

gnizione salutare, *ed il vero culto di Dio*. Ed è ciò che dice S. Giovanni in poche parole nel testo medesimo, che ha dato luogo a questa riflessione: *Colui*, *che non ama Iddio*, *non conosce punto Iddio*; *poichè Iddio è la carità* 1. Joan. 4. 8. I Giudei dicevano a Gesù Cristo in S. Giovanni c. 10. 24. 25. *Se voi siete il Cristo*, *ditecelo chiaramente*. *Gesù loro rispose*: *Io ve lo dico*, *e voi non mi credete punto*. E sopra questo, che il P. Quesnel diceva: *L' ingiustizia*, *l' ingratitudine*, *la malignità*, *la doppiezza*, *e l' insolenza della preghiera dei Giudei*, *meritava benissimo*, *che Gesù accordasse ad essi*, *per finire di accecarli*, *e d' indurirli*, *la sovrabbondanza di lume*, *che eglino dimandavano per dare Lui stesso a morte*. Subito dopo questo autore aggiungeva. *La preghiera degli empj è un nuovo peccato*, *e ciò che Dio loro accorda*, *è un nuovo giudizio sopra di essi*: proposizione 59. Per rimarcare meglio la connessione intima di queste due riflessioni, egli pose nella edizione del 1699. quest' aggiunta: *una tale preghiera è un nuovo peccato &c.*, ed in altro luogo egli si esprime distintissimamente in questi termini: *le preghiere di un empio di professione*, *di un seduttore*, *dei peccatori*, *che non vogliono punto pensare a convertirsi*, *sono da Dio rigettate*: *ma quelle di un peccatore*, *che odia*

il

il peccato per l' amore di Dio, non lo sono giammai. Sopra S. Giovanni al cap. 9. 31. Ora ciò che egli dice della preghiera degli empj, e ciò che il Salmista medesimo ne dice con un' anatema profetico nel Salmo 108. 7., *che la sua preghiera gli sia imputata a peccato*. E Salamone dice parimente nei Proverbj 15. 8. *Le vittime degli empj sono abominevoli inanzi al Signore; ma le preghiere di quelli, che hanno il cuore diritto, le sono aggradevoli*.

Se il solo timore del supplizio anima la penitenza, quanto più questo pentimento è violento, tanto più egli conduce alla disperazione: proposizione 60. Si vede nella persona di Giuda, ed è altresì ciò che dice S. Bernardo nel Sermone 38. sopra la Cantica: *Ecco molti motivi di timore, di cui il demonio si serve per portare alla disperazione quelli, nei quali si trova il solo timore*.

Il timore non arresta che la mano, ed il cuore resta abbandonato al peccato, fintantochè l' amore della giustizia non lo guida: proposizione 61. Si vede nei Giudei, che si astenevano di mettere le mani sopra Gesù Cristo, poichè essi temevano il popolo. E secondo S. Tommaso 1. 2. q. 107. art. 1. ad 2. *L' antica legge arrestava la mano, e non la volontà, poichè la volontà di colui, che per timore si astiene di peccare*

re, non rinunzia assolutamente al peccato, come vi rinunzia la volontà di quello, il quale se ne astiene per amore della giustizia.

Chi non si astiene dal male che pel timore del gastigo, egli lo commette nel suo cuore, ed è già colpevole avanti a Dio: proposizione 62. . Questo è ciò, che dice S. Agostino nel primo a Bonif. c. 9. *Certamente è colpevole nel suo cuore colui, che non si astiene dal peccare che pel timore, e non per la dirittura di sua volontà.*

Un battezzato è ancora sotto la legge, come un Giudeo, se egli non adempie punto la legge, oppure se l' adempie, che pel solo timore: proposizione 63.. S. Paolo dice ai Romani c. 6. 14. *Il peccato non vi dominerà più, poichè voi non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia*; ed ai Galati c. 5. 18. *Se voi siete guidati dallo spirito, voi non siete più sotto la legge*. Si è dunque sotto la legge, come il Giudeo, qualora non si è guidati dallo spirito, il quale è uno spirito d' amore: si è dunque sotto la legge, qualora si è dominati dal peccato.

Sotto la maledizione della legge, non si opera mai il bene: perchè si pecca, o facendo il male, o non evitandolo che per timore. proposizione 64. Questo pure è ciò, che il Padre Quesnel ha veduto in que-

ste

ste medesime parole di S. Paolo : *Il peccato non vi dominerà più, perciocchè voi non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia*. Nel terzo cap. ai Galati v. 10. 13. dice ancora S. Paolo: *Coloro, che si appoggiano sulle opere della legge, sono sotto la maledizione...., ed egli è chiaro, che nessuno per la legge non è giustificato avanti a Dio, perciocchè è di fede, che il giusto vive.... Ma G. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge*. E S. Agostino nel lib. dello Spirito, e della Lettera c. 1. dice parimenti: *La legge si adempie pel benefizio della grazia di Dio: senza questa, ella fa dei prevaricatori, o facendo commettere il male, se l' ardore della concupiscenza sormonta i lumi del timore, o rendendone almeno la volontà colpevole, se il timore della pena supera l' attrattiva della cupidigia*.

Mosè, ed i Profeti, i Pastori, ed i Dottori della legge sono morti senza dare a Dio dei figliuoli, non avendo fatto che degli schiavi pel timore: proposizione 65.. La verità è, che infatti, secondo l' Apostolo medesimo ai Galati c. 4. 24., *la prima alleanza, che è stata stabilita sul Monte Sina, non generò che degli schiavi*; il di cui carattere, secondo l' Apostolo medesimo ai Rom. c. 8. 15., è di condurre *per il timore*.

Chi vuole avvicinarsi a Dio, non dee

nè

nè venire a Lui con delle passioni brutali, nè condursi per un' istinto naturale, o pel timore come le bestie, ma per la fede, e per l' amore come i figliuoli: proposizione 66.. Le orecchie Cristiane possono senza fremere udire la condanna di questa proposizione? Sarà egli dunque permesso di avvicinarsi a Dio con delle passioni brutali? Quale orribile abominazione! Basterà egli l' avvicinarsi con un' istinto naturale, o col timore, come le bestie? Quale rovesciamento della morale Cristiana! Sarà egli possibile avvinarsi a Dio senza fede, e senza amore? Che Religione stravagante! Impariamo da S. Paolo a conoscere meglio il carattere di Cristiano. *Voi non avete già ricevuto*, dice questo Apostolo ai Rom. 8. 15., *lo spirito di schiavitù, perchè il timore sia tuttora la regola della vostra condotta; ma avete ricevuto lo spirito di adozione di figliuoli, in virtù di cui noi gridiamo: mio Padre mio Padre.*

Il timore servile non ci rappresenta Iddio, se non come un Padrone duro, imperioso, ingiusto, intrattabile: proposizione 67. Questo si dee intendere del timore puramente servile, come il P. Quesnel medesimo lo ha espresso nella edizione del 1699., ed ecco ciò, che S. Bernardo nel Serm. 38. sopra la Cantica n. 2. dice di coloro, che

non

non sono guidati, che da questo timore: *Essi s' imaginano Dio come severo, ed inflessibile, Egli che è così buono: eglino si figurano duro, ed implacabile quello, che è pieno di misericordia. Questo Dio amabile è ai loro occhj un Dio crudele, e terribile: e l' iniquità fa illusione a se medesima, formando a se stessa un falso simulacro, un idolo, in cambio di ciò, che egli è in verità.*

Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato; E' Iddio medesimo, che lo dice per bocca di Gioele c. 2. 32. S. Pietro negli Atti c. 2. 21. riferisce queste parole: ed in questa occasione il P. Quesnel esclama: *Qual bontà di Dio di avere in tal guisa abbreviata la via della salute, rinchiudendo tutto nella fede, e nella preghiera!* proposizione 68. Il testo, che ha fatto nascere questa riflessione, basta per giustificarla.

La fede, l' uso, l' accrescimento, e la ricompensa della fede, tutto è un dono della pura liberalità di Dio: proposizione 69. *Cosa avete voi che non abbiate ricevuto*, dice S. Paolo 1. Cor. 4. 7., *e se voi l' avete ricevuta, perchè ve ne gloriate voi, come se non l' aveste ricevuta?* S. Agostino parimente nella lettera 194. a Sisto n. 9. dice, *che la grazia è quella, che fa tuttociò, che vi ha di meriti in noi, e che allorchè*

Dio

Dio corona i nostri meriti, egli non corona che i suoi doni: che è per questa ragione, che la vita eterna, la quale sarà la ricompensa dei meriti precedenti, non lascia punto di essere chiamata col nome di grazia, *come se fosse gratuitamente donata; non che ella non sia data ai nostri meriti, ma perchè i nostri meriti medesimi ci sono donati.*

Iddio non affligge mai gl' innocenti: e le afflizioni sempre servono, o a punire il peccato, o a purificare il peccatore: proposizione 70. *Sotto un Dio giusto*, dice S. Agostino nell' opera imperf. lib. 1. c. 59., *nessuno non può essere infelice, se egli non lo merita*. Questo santo Dottore si serve di questo principio per provare il peccato originale per le miserie, in mezzo alle quali noi nasciamo.

L' uomo può dispensarsi per la sua conservazione da una legge, che Iddio ha fatto per suo vantaggio: proposizione 71. Se vi potesse essere qualche luogo da temere, che si abusasse di questa proposizione, il P. Quesnel ha avuto la precauzione di prevenire questo abuso, aggiungendo subito dopo: *abbiamo una cura grande di riguardare sempre nelle leggi l' intenzione, ed il motivo del Legislatore: questo è il mezzo di acquistarne la vera intelligenza, e di non far nulla contro lo spirito di esse*; sopra il testo

di S. Marco c. 2. v. 27. 28. Non si tratta quì che delle leggi positive, delle quali si può in certe circostanze essere dispensati: ed altronde il testo medesimo, che ha dato luogo a questa riflessione, la giustifica. *Il sabato è fatto per l' uomo*, dice Gesù Cristo in S. Marco c. 2. v. 27. 28., *e non l' uomo per il sabato: e per questa ragione il Figlio dell' uomo è il Padrone del sabato istesso*. Se il sabato è fatto per l' uomo, il Fariseo non può dunque più scandolezzarsi di ciò che Gesù Cristo pareva, che si dispensasse dall' esatta osservanza del sabato pel bene dell' uomo: l' uomo può dunque egualmente dispensarsi per la sua conservazione da una legge, che Iddio ha fatto per la sua utilità. Ecco i principj, che la Bolla condanna, ed ecco i principj, che gli Appellanti sostengono.

§. *VI. La causa degli Appellanti è la causa degli Eletti*.

Se la causa degli Appellanti è la causa comune di tutti gli uomini, ella è ancora più particolarmente la causa degli eletti, dei giusti oppressi, e dei peccatori penitenti. Tra le proposizioni, che la Bolla condanna, ve ne sono di quelle che interessano le prerogative degli eletti, e la porzione

zione particolare, che essi hanno al sacrifizio di Gesù Cristo.

Assoggettamento volontario, medicinale, e divino di Gesù Cristo di abbandonarsi alla morte, affine di liberare per sempre col suo sangue i Primogeniti, cioè gli Eletti dalla mano dell' Angelo esterminatore: proposizione 32. *E' con ragione*, dice il Concilio di Trento, *che Gesù Cristo ha detto*: questo è il mio Sangue, che sarà sparso per molti, *e che egli non ha detto*, per tutti, *poichè Egli non parlava allora che del frutto, che si ricaverebbe dalla sua morte, la quale non doveva procurare la salute eterna, che agli Eletti. Ed è per farci intendere questo mistero, che l' Apostolo S. Paolo dice, che* Gesù Cristo ha sofferto una volta per cancellare i peccati di molti. Il Catechismo del Concilio di Trento, dell' Eucaristìa n. 23.

Quanto dunque conviene avere rinunziato alle cose della Terra, ed a se medesimo, per avere la confidenza di appropriarsi per così dire Gesù Cristo, il suo amore, la sua morte, ed i suoi misterj, come fa S. Paolo dicendo: egli mi ha amato, e si è consegnato per me! ai Galati 2. 20. Proposizione 33. *Io non prego punto pel Mondo*, dice Gesù Cristo in S. Giovanni c. 17. 9., *ma per quelli, che voi mi ave-*

 te

te donato , poichè eglino appartengono a voi. Benchè Gesù Crifto fia morto per tutti, nulladimeno Egli non applica a tutti il frutto della fua morte. Quindi quanto più uno fi fepara da quefto Mondo , pel quale Gesù Crifto non ha punto pregato , quanto più fi attacca a Gesù Crifto, rinunziando alle cofe della Terra , ed a fe fteffo; tanto più altresì fi può avere la confidenza di applicare a fe fteffo Gesù Crifto, ed i fuoi mifterj . Quefta confidenza può dunque effere mifurata fopra i gradi di quefta rinunzia : ed una confidenza così perfetta , quanto poteva efferlo quella di S. Paolo , dee effere fondata fopra una rinunzia tanto perfetta , quanto quella di quefto Apoftolo . Ecco intanto la dottrina , che la Bolla condanna , e che gli Appellanti foftengono.

§. VII. *La caufa degli Appellanti è la caufa dei giufti oppreffi.*

Tra le verità di cui gli Appellanti prendono la difefa , ve ne fono molte, che fono la confolazione dei giufti in mezzo della oppreffione , che hanno alcuna volta a foftenere dalla parte degli uomini carnali nel feno della Chiefa medefima.

Non avviene che troppo fpeffo , che i membri

bri i più santamente, e più strettamente uniti alla Chiesa, sono riguardati, e trattati come indegni di esservi, o come se ne fossero di già separati. Ma il giusto vive della fede di Dio, e non della opinione degli uomini: proposizione 97. Gesù Cristo medesimo, il quale è la pietra angolare della Casa di Dio è stato rigettato dagli Architetti, da quelli, che erano incaricati di faticare nella costruzione di questo edifizio, dai Ministri medesimi della Religione. Salmo 117. 22. Atti degli Apostoli c. 4. 11. Ed egli ha predetto ai suoi Discepoli, che eglino proverebbero il medesimo trattamento in S. Giovanni c. 16. n. 14. *Eglino vi cacceranno fuori delle Sinagoghe: e verrà un tempo, in cui chiunque vi farà morire, crederà di fare una cosa aggradevole a Dio. Io ve lo dico, affinchè quando questo tempo sarà venuto, vi risovvenghiate, che io ve l' ho detto.* Il Concilio di Aquisgrana tenuto nell' anno 816. dice, *che non è possibile, che un Pastore giudichi con equità, qualora egli segue nei suoi giudizj le sue passioni particolari; e che in tal caso avviene sovente ciò, che è segnato nel Profeta Ezechiele, che i Pastori condannano a morte delle anime, che non lasciano punto di essere vive dopo i loro anatemi; e che eglino dichiarano viventi altre anime, le quali non lasciano per questa ra-*

gione di essere sepolte nella morte. Concil. Aquisgr. lib. 2. 37.

Essere perseguitati, e soffrire come un eretico, un cattivo, un empio, è questa ordinariamente l' ultima prova, e la più meritoria; appunto essendo quella, che dona più di conformità a Gesù Cristo, di cui è detto: Egli è stato considerato come uno scelerato. Isaia c. 53. 12. Proposizione 98. E non vediamo noi ancora, che tra le otto beatitudini, l' ottava e la più distinta è quella, che Gesù Cristo esprime in questi termini in S. Matteo c. 5. 10. 12. ? *Beati quelli, che soffrono persecuzione per la giustizia, poichè di loro è il Regno dei Cieli. Voi sarete felici, allorchè a mio riguardo gli uomini vi caricheranno d' ingiurie, e vi perseguiteranno; e che contro la verità così diranno di voi ogni sorta di male. Consolatevi allora, ed esultate di gioja, perciocchè una grande ricompensa vi è riservata nel Cielo; perchè in questo modo appunto essi hanno perseguitato i Profeti, che sono stati avanti di voi.*

Noi si esce mai dalla Chiesa, quando anche sembri, che ne siamo banditi per la malignità degli uomini, quando si è unito a Dio, a Gesù Cristo, ed alla Chiesa medesima per mezzo della carità: proposizione 91. E' ciò che insegna S.Agostino nel lib. 1. del Battesimo al cap. 27.

I

I Cristiani spirituali, e quelli, i quali animati da un santo zelo procurano di divenire tali, non sono mai dalla Chiesa, quando anche essi ne fossero esclusi dalla malignità degli uomini: al opposto essi diventano più purificati per questa prova; e questa separazione è loro più utile, che se fossero restati esternamente uniti alla Chiesa: allorchè in questo stato essi non si solievano punto contro la Chiesa; ma per mezzo della forza invincibile della loro carità restano fortemente attaccati sopra la pietra della unità.

E' un imitare S. Paolo il soffrire in pace la scomunica, e l' anatema ingiusto, piuttosto che tradire la verità lungi dal sollevarsi contro l' autorità, o di rompere l' unità: proposizione 92. Questo è ciò, che S. Paolo diceva ai Romani c. 9. 3. *Desideravo di diventare io stesso anatema per i miei fratelli*. E S. Agostino diceva parimente nel libro della vera Religione c. 6. n. 11. *La provvidenza divina permette spesse volte, che persone dabbene siano cacciate dalla comunione della Chiesa per le sedizioni, ed i tumulti, che gli uomini carnali suscitano contro di loro. In tal caso se queste persone per conservare la pace della Chiesa soffrono con pazienza questa ignominia, e questa ingiustizia, senza perciò separarsi, e senza turbare la Chiesa con nessuna novità,*

 essi

essi daranno in questa guisa delle prove segnalate della carità profonda, e dell' affezione sincera, colla quale servono Dio. Ed il Padre Celeste, che vede il fondo dei cuori, corona in segreto l' innocenza di questi giusti. Questi esempj sembrano rari; ma intanto ve ne sono, e se ne trovano anche di più di quello che si pensi.

Gesù guarisce qualche volta anche le ferite, che le risoluzioni precipitate dei primi Pastori fanno senza suo ordine: Egli ristabilisce ciò che essi recidono per uno zelo inconsiderato: proposizione 93. . La ragione, che ne apporta S. Agostino nel frammento della sua lettera a Classico è, *che lo Spirito Santo, al quale appartiene principalmente di legare, e di sciogliere, non si fa mai ministro della passione, e dell' accecamento degli uomini.* Ecco le massime, che la Bolla condanna, e che gli Appellanti sostengono.

§. VIII. *La causa degli Appellanti è la causa dei veri penitenti.*

Reclamando contro la Bolla gli Appellanti, reclamano ancora in favore delle sante regole della Penitenza, e delle disposizioni, nelle quali devono entrare i peccatori veramente penitenti.

E

E' *detto di S. Paolo, che dopo che Gesù Cristo gli fu apparso sulla strada di Damasco*, egli stette tre giorni senza vedere, e senza bere, nè mangiare: negli atti c. 9. 9. Quindi *Gesù Cristo il Sovrano Direttore delle anime non precipita niente nella Conversione di S. Paolo, per quanto miracolosa ella fosse. Questi tre giorni di un digiuno rigoroso, di una preghiera continua, e di uno stato di accecamento, di umiliazione, e di penitenza c' insegnano ciò che bisogna operare a proporzione nella penitenza*. Questa è la riflessione del P. Quesnel, cui egli aggiunge. *Ella è una condotta piena di saviezza, di lume, e di carità quella di dare alle anime il tempo di portare con umiltà, e di sentire lo stato del peccato; di dimandare lo spirito di penitenza, e di contrizione, e di cominciare almeno a soddisfare alla giustizia di Dio prima di riconciliarle:* proposizione 87. I Padri esprimendosi anche più vivamente sopra di questo punto, chiamano la condiscendenza dei Ministri rilassati *una crudele dolcezza*, e riguardano un' assoluzione precipitata, come *una pace falsa ed inutile, dannosa a quei che la danno, ed infruttuosa a quei che la ricevono*. S. Cipriano de Lapsis &c. ap. S. Cypr.

Il Vangelo ci fa osservare, che i dieci Lebbrosi, che furono guariti da Gesù Cristo in-

incominciarono *a fermarsi di lontano* dopo, che l' ebbero veduto. *La lebbra del peccato ci rende indegni di avvicinarsi a Dio. Non v' è peccato mortale, il quale non porti seco una scomunica avanti a Dio, poichè egli ci priva di Dio medesimo. E' già un avvicinarsegli il sentire di essere indegno di avvicinarsi. Da questo anzi dee incominciare la penitenza.* Queste sono le riflessioni del P. Quesnel, che aggiunge: *Non si sa cosa sia peccato, e vera penitenza, quando si vuole essere ristabilito nel possesso dei beni, di cui il peccato ci ha spogliati, e non si vuol portare la confusione di questa separazione*: proposizione 88. E S. Ambrogio sopra il Salmo 118. v. 38. n. 26. dice: *Nella Chiesa, in cui si dee soprattutto usare della dolcezza, si deve nullameno osservare esattissimamente la forma, e la regola della giustizia per timore, che chi è separato dalla partecipazione della Eucaristia non strappi dalla facilità del Sacerdote con lagrime di corta durata, e passeggiere, o anche per una grande abbondanza di lagrime la comunione, la quale egli deve dimandare per un tempo assai lungo avanti di ottenerla: poichè in caso che il Sacerdote divenga rilassato, accordandola ad una persona che n' è indegna non conduce egli forse gli altri ad imitare le prevaricazioni, verso le quali egli usa*

essa della indulgenza? La facilità del perdono eccita gli uomini a peccare.

Nelle differenti circostanze, che contiene la parabola del Figliuolo prodigo, il Padre Quesnel rimarca differenti gradi, per i quali la grazia conduce un gran peccatore ad una perfetta conversione. Quindi egli ne aveva rimarcati tredici, allorchè in occasione del banchetto, che il Padre di Famiglia prepara a questo figlio, che egli aveva riguardato come morto, e di presente riguarda come risuscitato, egli dice: *Il decimo quarto grado della conversione del peccatore è, che essendo egli riconciliato, egli ha diritto di assistere al Sacrifizio della Chiesa:* proposizione 89.. E' noto, che la disciplina della Chiesa obbligava un tempo i peccatori, e i penitenti ad uscire dall' Assemblea dei fedeli prima che cominciasse la parte della Messa, che appartiene propriamente al Sacrifizio. Non si può dire, che la Chiesa commettesse con loro in questo una ingiustizia, bisogna dunque accordare, che eglino non avevano punto diritto di assistervi: e se di presente ella glie lo permette, anzi glie lo comanda: questa è una grazia, che fa loro, ed una beata necessità, che ella loro impone per obbligarli a rientrare in se stessi. Ma resta sempre vero egualmente, che per se medesimi

essi

essi non hanno punto diritto, e che non rientrano in questo diritto che per mezzo della riconciliazione. Ecco i principj, che la Bolla condanna, e che gli Appellanti difendono.

§. IX. *La causa degli Appellanti è quella dei Ministri della Religione.*

La causa degli Appellanti è dunque la causa degli Eletti, dei giusti oppressi, dei peccatori penitenti; ed è nell' istesso tempo la causa dei Ministri medesimi della Religione. Non è già solamente, perchè la forma della Bolla *Unigenitus* ferisce i diritti dei Vescovi, in quantochè il Papa non gli tratta come Colleghi, ai quali appartenga di esaminare e di giudicare con Lui; ma gli tratta come Vicarj, ai quali non lascia altra cura, che di fare eseguire i suoi ordini: ma di più ancora, perchè molte delle proposizioni condannate riguardano i doveri dei Vescovi, e degli altri Ministri della Religione.

E' vero, che troppo comunemente gli uomini gelosi molto delle prerogative, che servono ad innalzarli nel Mondo, s' interessano poco in doveri, i quali alcuna volta non servono, che ad incomodarli, ed a reprimere il desiderio, che essi hanno d' innalzarsi. Ma non vi è interesse solido che quello, che è fondato sulla veri-

rità : quindi l' intereſſe dei Miniſtri della Religione conſiſte principalmente nel non prendere abbaglio ſopra i proprj doveri, e ſull' uſo legittimo della loro autorità ; ed ecco di che ſi tratta.

Nulla dà una opinione più cattiva della Chieſa ai nemici di Lei, quanto il voler dominare ſulla fede dei fedeli, e mantenervi le diviſioni per coſe, le quali non offendono nè la fede, nè i coſtumi : propoſizione 94. Si sà, che Gesù Criſto diceva ai ſuoi Apoſtoli, che eglino non dovevano contenerſi, come i Principi delle Nazioni, i quali governano i loro ſudditi *con impero*: Matt. 20. 25. : e che S. Pietro, ſeguendo in queſto le ſue tracce, non voleva, che i Paſtori governaſſero le loro Greggie *con uno ſpirito di dominio:* 1. Pet. 5. 3. S. Bernardo ſcrivendo al Papa Eugenio III. de conſid. lib. 2. c. ultimo gli diceva : *che vi era un difetto, al quale Sua Santità era eſpoſta ; ma difetto così generale, che egli non aveva mai veduto alcuno dei Grandi del Mondo a ſcanſarlo : cioè la ſua troppo grande credulità ; che queſto difetto era la ſorgente dei traſporti eceſſivi* per coſe da nulla, *delle perſecuzioni eccitate contro i coſtumi, e dei pregiudizj ingiuſti formati contro gli aſſenti. Queſto difetto*, diceva egli, *è sì comune, Santiſſimo Padre, che ſe voi ne ſiete eſente,*

io

io dirò, che voi siete il solo tra i vostri Confratelli.

Le verità sono divenute, come un linguaggio straniero alla maggior parte dei Cristiani, e la maniera di predicarle è come un linguaggio incognito; tanto ella è lontana dalla semplicità degli Apostoli, e al di sopra della capacità comune dei Fedeli. E non si riflette, che questa decadenza è uno dei segni i più sensibili della vecchiezza della Chiesa, *e della collera di Dio sopra i suoi figliuoli:* proposizione 95. L' Abbate Gilberto fedele discepolo di S. Bernardo, che ha continuati i Sermoni di questo Padre sopra il Cantico dei Cantici, rimproverava egualmente i Predicatori del suo tempo di questo, che *attaccandosi piuttosto a dire delle cose sublimi, che delle cose che fossero a portata di tutti, eglino cercavano di farsi ammirare dai deboli, e non a procurare la salute dei loro Uditori*. In cantic. serm. 27. n. 2. S. Gregorio il grande discorreva in simil modo della *vecchiezza della Chiesa;* ed il Clero di Francia congregato nel 1655. si lagnava di essere giunto ad un tempo, che egli chiamava *la feccia dei secoli*.

Iddio permette, che tutte le Potenze siano contrarie ai Predicatori della verità, affinchè la sua vittoria non possa essere attribuita, che alla sua grazia: proposizione 96.

Que-

Questo è ciò, che osservava il P. Quesnel in occasione di ciò, che è detto negli Atti, che Paolo, e Barnaba annunziando Gesù Cristo in Tessalonica *: i Giudei increduli spinti da un falso zelo commossero contro di loro il Popolo, ed i Magistrati della Città* c. 17. 8.: circostanze, le quali sole possono bastare per giustificare la verità della proposizione.

Ha luogo sicuramente in questo caso la verità, che ho già additata sul principio di questo discorso, *che la caparbierìa, la prevenzione, la ostinazione a non volere esaminare, nè riconoscere di essere stato ingannato, cangiano tutto dì in odore di morte rapporto a molte persone ciò, che Iddio ha posto nella sua Chiesa per esservi un' odore di vita, quali sono i buoni libri, le istruzioni, i santi esempj &c.* Proposizione 99. Si è veduto, che questa riflessione è fondata sopra il testo istesso di S. Paolo, e giustificata dalla esperienza di tutti i tempi.

E' per venire un tempo, diceva Gesù Cristo ai suoi discepoli in S. Giovanni c. 16. 2., *nel quale chiunque vi farà morire, crederà di fare un Sacrifizio a Dio*. E sopra questo testo il P. Quesnel diceva *: Tempo deplorabile, in cui si crede di onorare Iddio nel perseguitare la verità, ed i suoi discepoli*

poli . Questo tempo è già venuto . Egli non si fermava quì , ma aggiungeva : *e questo tempo non finirà se non col Mondo . Che però la pazienza non deve finire che colla vita . Si spera sempre di vedere l' empietà umiliata , e l' innocenza vittoriosa : ma siamo ingannati . Il tempo in tutta la sua estensione, è l' ora del Mondo : quella dei Cristiani , è l' eternità . Il timore della morte è qualche volta una tentazione meno pericolosa che quella , che viene dall' amore della Religione :* E dopo questo egli continuava ancora dicendo : *Essere riguardati, e trattati da quelli, che ne sono i Ministri , come un empio , indegno di ogni commercio con Dio , come un membro putrido , capace di corrompere tutto nella società dei santi : questa è per le persone pie una morte più terribile di quella del corpo . Invano uno si lusinga sulla purità delle proprie intenzioni , e sullo zelo per la Religione , perseguitando le persone dabbene a fuoco ed a sangue , se si è accecati dalla propria passione , o trasportati da quella degli altri per difetto di volontà a bene esaminare . Si crede spesso di sacrificare a Dio un' empio , e si sacrifica al diavolo un servo di Dio ;* proposizione 100. In questo modo il P. Quesnel non fa che sviluppare ciò, che rinchiude la predizione di Gesù Cristo, la quale egli aveva sotto gli occhj : egli

non

non ne fa veruna applicazione particolare, poichè dice espressamente, e con verità, che il tempo che Gesù Cristo annunzia, rinchiude tutta la estensione dei secoli fino alla fine del Mondo. Se alcuni credono di riconoscervisi; perchè imitano essi le operazioni di quelli, che Gesù Cristo caratterizza in questo luogo? Felici tuttora, se essi sapessero approfittare dei rimproveri della loro coscienza!

Niente è più contrario allo spirito di Dio, ed alla dottrina di Gesù Cristo, quanto il rendere comuni i giuramenti nella Chiesa, poichè questo è un moltiplicare occasioni agli spergiuri, tendere dei lacci ai deboli, ed agl' ignoranti, e fare alcuna volta servire il nome, e la verità di Dio ai disegni degli empj: proposizione 101. Questa riflessione è fondata sopra queste parole di Gesù Cristo medesimo in S. Matteo c. 5. 34. 37.: *ed io vi dico, che non giuriate onninamente........ ma contentatevi di dire: sì questo è vero; nò questo non è: perciocchè ciò che è di più, procede dalla malizia.* Anche S. Agostino nel sermone 180. n. 3. dice: *Volete voi allontanarvi dallo spergiuro? non giurate punto, poichè quello che giura, può qualche volta assicurare la verità: ma quello che non giura punto, non può in alcun caso assicurare la menzogna. Quindi per timore*

 di

di assicurare la menzogna, non giurate assolutamente : questo è lo scoglio, che voi dovete evitare. Lo spergiuro è un precipizio ; quello, che giura, vi è vicino : quello, che non giura punto, ne è lontano. Ecco la dottrina, che la Bolla condanna ; ed ecco la dottrina, che gli Appellanti sostengono.

§. X. *La causa degli Appellanti è la causa del Popolo fedele.*

Se si può dire, che la causa degli Appellanti è la causa dei ministri medesimi della Religione, è ancora più evidente, che questa causa è altresì quella del popolo fedele. I fedeli di ogni età, di ogni sesso, e di ogni condizione vi sono interessati : si tratta del diritto, che essi hanno di leggere la Sacra Scrittura, e di unire le loro voci al canto dei Ministri della Chiesa. Quanto alla Santa Scrittura : *Egli è utile, e necessario in tutti i tempi, in tutti i luoghi, e ad ogni sorta di persone lo studiarne, e il conoscerne lo spirito, la pietà, ed i misterj :* proposizione 79. *E' utile, e necessario a ciascheduno*, dice S. Basilio in regul. brev. quaest. 95. *l' imparare dalle Scritture ciò, che è proprio al suo stato, per confermarsi più nella pietà, e per non abbandonarsi alle massime del Mondo.*

E'

E' regiſtrato negli atti degli Apoſtoli, che l'Eunuco della Regina di Etiopia eſſendo venuto a Geruſalemme, *ſe ne ritornava leggendo il Profeta Iſaia*. Actor. 8. 28. Sulla qual coſa il P. Queſnel diceva: *E' in queſto modo che ſi ſantificano i viaggi con letture di pietà: quella della Santa Scrittura tra le mani medeſime di un' uomo di affari, e di finanze, fa vedere, che eſſa è per ogni perſona*; ſono queſte ultime parole, che la Bolla condanna nella propoſizione 80. Eppure S. Tommaſo nella 1. par. queſt. 1. artic. 9. nel corpo dell' articolo dice egualmente, che la Scrittura *è propoſta generalmente ad ogni perſona*: ed il Papa Gregorio IX. ep. 6. ad Ger. Conſt. Tom. 2. concil. p. 324. ſi eſprime in queſti termini; *ſiccome ſecondo la teſtimonianza della verità, la ignoranza della Scrittura dà occaſione agli errori, è coſa utile, e vantaggioſa il leggerla, o il ſentirla leggere*.

L' oſcurità ſanta della parola di Dio non è ai Laici una ragione per diſpenſarſi dal leggerla; propoſizione 81. S. Gio: Griſoſtomo nella predica 3. intorno a Lazzaro, parlando al ſuo popolo, ſuppone, che il popolo gli faccia queſta objezione: ſe noi non intendiamo ciò che la Scrittura contiene, a che ci ſervirà egli il leggerla? Ed egli riſponde: *quando anche voi non inten-*

deste punto ciò che vi è di più profondo: nulladimeno ella non lascerà di contribuire molto alla vostra santificazione, perciocchè non è possibile, che voi non abbiate punto d' intendimento per tuttociò che vi leggerete, poichè la grazia dello Spirito Santo l' ha resa proporzionata ad ogni sorta di persone, ed affinchè i più semplici non potessero objettare la difficoltà d' intenderla per iscusarsi dal leggerla, egli l' ha accomodata alla capacità di tutti: in guisa che un artigiano, un servitore, una povera vedova, ed il più ignorante di tutti gli uomini possono approfittarne .... E' adunque un pretesto vano, ed una scusa falsa per giustificare la propria negligenza, e la propria pigrizia, l' allegare la oscurità della Scrittura, per esentarsi dal leggerla.

Si referisce negli Atti c. 15. 21., che tra i Giudei si legge *Mosè nelle Sinagoghe ogni giorno di sabato*: sopra questo luogo il P. Quesnel diceva: *La Domenica, che è succeduta al Sabato dee essere santificata con Lezioni di pietà, e principalmente delle Sante Scritture. Questo è il latte del Cristiano, che Iddio medesimo, il quale conosce la sua fattura, gli ha dato. E' una cosa pericolosa il volernelo privare*: proposizione 82. Nei primi secoli i fedeli si adunavano il giorno di Domenica, come lo racconta S.

Giu-

Giustino sul fine della seconda apologìa, e leggevano unitamente gli scritti degli Apostoli, e dei Profeti. E S. Gio. Grisostomo nella Omilìa sopra S. Matteo, insistendo sulla lettura della Sacra Scrittura, diceva: *non vi ha che il Diavolo, che possa distogliercì dal leggerla, perciocchè egli non può soffrire, che noi abbiamo stima per un tesoro, il quale ci può arricchire*.

Io sò, dice la Samaritana in S. Giovanni c. 4. 25. 26., *che il Messìa deve venire*. Gesù gli risponde: *sono io stesso, che vi parlo*. Sopra questo il P. Quesnel diceva: *Gesù Cristo confonde i Dottori orgogliosi, scoprendosi a questa povera Donna, che è in errore, nello scisma, e nel disordine, piuttostochè ai Farisei saggi, e di una vita austera*: egli stesso aggiungeva: *E' una illusione l' imaginarsi, che la cognizione dei misterj della Religione non debba essere comunicata a questo sesso colla lettura dei santi libri, dopo questo esempio della confidenza, colla quale Gesù Cristo si manifesta a questa donna. Non dipende già dalla semplicità delle donne, ma dalla scienza orgogliosa degli uomini, che ne sia venuto l' abuso delle Scritture, e che ne siano nate l' eresìe*; proposizione 83. Tragli avvisi, che S. Girolamo nella sua lettera 12. dava a Gaudenza per la educazione della Giovine Pacatola, voleva, che all' età

di sette anni egli cominciasse a fargli leggere la Sacra Scrittura: ed il Concilio di Aquisgrana celebrato nell' 816. nel lib. 2. cap. 13. vuole, che si regoli in tal modo la educazione delle Fanciulle: *Bisogna, che in cambio degli abiti, e degli ornamenti preziosi, esse amino le divine Scritture: che esse imparino il Salterio: che esse cavino dai Libri di Salamone la scienza della vita: che esse imparino dall' Ecclesiaste a disprezzare le vanità del secolo: che esse cerchino in Giobbe gli esempj di virtù, e di pazienza: che esse passino in seguito ai santi Vangelj per non abbandonarli mai; che esse scorrano gli atti degli Apostoli: che esse studino con tutta la premura possibile le loro lettere; che non vi sia nulla che loro sfugga nell' antico, e nel nuovo Testamento.*

Egli è un chiudere ai Cristiani la bocca di Gesù Cristo, il toglierli dalle mani il Vangelo, o il tenerglielo chiuso, togliendoli i mezzi d' intenderlo: proposizione 84. S. Agostino nel Sermone 85. dice parimente. *Il Vangelo è la bocca di Gesù Cristo. Egli è in Cielo: ma egli non cessa di parlare sulla Terra. Non siamo dunque sordi, mentre egli grida; non siamo morti, mentre fa rimbombare la sua voce.*

Proibire ai Cristiani la lettura della S. Scrittura, e particolarmente del Vangelo

è

è un vietare l' uso della luce ai figliuoli della luce, ed un farli soffrire una specie di scomunica: proposizione 85. *La vostra parola, o Signore*, dice il Salmista nel Salmo 118. 105., *è una lampada, che fa lume ai miei piedi, ed una luce, che mi fa vedere le strade, per le quali io debbo camminare*. *Io sento*, dice il pio Autore della imitazione di Cristo lib. 4. c. 11. n. 4., *che in questa vita mi sono specialmente necessarie due cose, senza le quali io non potrei sostenere questa vita piena di miserie. Trattenuto nella prigione di questo corpo, io ho bisogno di due cose, di alimento, e di lume. Voi mi avete donato il vostro Sacro Corpo per riparare le forze della mia anima, e del mio corpo; e la vostra parola, perchè fosse la lampada, che fa lume ai miei piedi. Senza di queste due cose, io non posso vivere bene; poichè la parola di Dio è la luce della mia anima; ed il vostro Sacramento è il pane della vita*..

Togliere al semplice popolo la consolazione di unire la sua voce a quella di tutta la Chiesa, è un uso contrario alla pratica Apostolica, ed al disegno di Dio: proposizione 86. Per condannare questa proposizione i Quaranta Prelati nella loro Istruzione Pastorale suppongono, che essa insinui, che convenga celebrare l' Uffizio Divino in lin-

gua volgare . Ma la falsità di questa interpetrazione è dimostrata da ciò , che il P. Quesnel dice quasi nel medesimo luogo, *che egli è un dovere dei Pastori di seguire nella preghiera pubblica l' uso della Chiesa :* sopra il testo della 1. Cor. c. 14. 15. . Questa proposizione significa pertanto semplicemente, che non si dee punto impedire ai fedeli di unire la loro voce a quella del Clero per cantare le lodi del Signore ; ed i medesimi Prelati , che fanno un magnifico elogio di questa usanza , e che bramerebbero , dicono essi, *di far rivivere in questo il fervore dei primi Cristiani* , fanno in questa guisa l' apologìa della proposizione censurata . Ecco i principj , che la Bolla attacca ; ed ecco i principj , che gli Appellanti sostengono.

§. *XI. La causa degli Appellanti è la causa del Principe medesimo , e dello Stato.*

Finalmente la causa degli Appellanti è la causa del Principe stesso, e della Stato . Di fatto non si tratta quì di meno , che della ubbidienza legittima dovuta al Principe , e della turbolenza , che sarebbe capace di cagionare nello Stato l' abuso della Scomunica: *Il timore medesimo di una scomunica ingiusta non dee mai impedirci di*

fare

fare il nostro dovere: proposizione 91. Questo è ciò, che dice il P. Quesnel; questo è ciò, che la Bolla condanna; ma *se l' ingiustizia della scomunica è evidente*, dicono gli stessi Prelati, *se il dovere è un dovere reale, e verace, la proposizione racchiude una verità, alla quale è impossibile di opporsi:* ed i saggi Magistrati, che si sollevano presentemente con tanto zelo contro le conseguenze funeste di questa Bolla, la quale divide ad un tratto istesso la Chiesa, e lo Stato, insistono particolarmente sopra questo punto nelle loro rimostranze dei 15. Aprile del 1752., nelle quali essi dicono al Re: *quando venne questa Bolla in Francia, il vostro Parlamento fece conoscere a Luigi XIV. tutto il danno della condannaziozione, che in essa è fatta contro la proposizione, che riguarda la materia della scomunica. Ne seguirebbe*, dicemmo a Lui, *che le scomuniche ingiuste, che le minacce istesse di una ingiusta censura, potrebbero sospendere l' adempimento dei doveri i più essenziali, ed i più indispensabili: e quindi quali conseguenze! Le Libertà della Chiesa Gallicana, le massime del Regno intorno all' autorità dei Re, ed intorno alla indipendenza della Corona, ed alla fedeltà, che loro è dovuta dai loro Sudditi, potrebbero essere annientate, o almeno sospese nello spirito del*

popolo per la ſola impreſſione , che la minaccia di una ſcomunica , quantunque ingiuſta , potrebbe fare ſopra di eſſo . E intorno a queſto aggiungono : *Luigi XIV. compreſe la importanza di queſte riflesſioni : la Bolla non fu ricevuta , che colle modificazioni le più preciſe ,* e tali , che ſono meno modificazioni che l' aſſerzione aſſoluta della propoſizione condannata . Ecco dunque la maſſima di Religione , e di Stato , che la Bolla condanna , ecco la maſſima di Religione , e dello Stato , di cui gli Appellanti prendono altamente la difeſa per lo zelo , che inſpira il loro amore per la Religione , e l' inviolabile attaccamento per il loro Principe .

CONCLUSIONE

Dopo avere in tal modo capita la importanza della cauſa degli Appellanti , ſia per l' eſpoſizione dei fatti , i quali hanno condotto le diſpute ſino al punto , in cui è ſtato d' uopo di ricorrere all' Appello , ſia per la eſpoſizione delle verità , che la Bolla condanna , e la di cui difeſa è l' oggetto dell' Appello ; Io ſento la utilità degli eſempj , che offre la condotta di quelli , che la Grazia onnipoſſente di Gesù Criſto ha reſo in queſti giorni d' indebolimen-

mento, e di oscuramento, fedeli discepoli, e zelanti difensori della verità. La loro virtù mi edifica, il loro zelo mi anima, il loro coraggio mi sostiene, la loro costanza nel mezzo delle persecuzioni mi consola, e mi fortifica; e vedendoli inviolabilmente attaccati alla verità, che hanno e conosciuta, ed amata, e vedendoli perseverare in essa fino alla morte, io esclamo: *Possa la mia anima morire della morte dei giusti, ed il mio fine essere simile a quello, che ha posto il termine alla loro vita:* numer. 23. 10. Possa io com' essi conoscere, ed amare la verità, praticarla col mezzo della carità, rendere alla verità una testimonianza fedele, soffrire per la verità tuttociò, che sarà permesso agli uomini di farmi tollerare, perseverare fino alla fine nell' attaccamento alla verità, morire nell' amore della verità, contemplare eternamente la verità, essergli eternamente unito, e possederla eternamente: *Moriatur anima mea morte justorum, & fiant novissima mea horum similia.*

OPUSCOLO III.

DELLA AUTORITA' SPIRITUALE DELLA CHIESA

DELL' AUTORITA' SPIRITUALE DELLA CHIESA.

I. LA Chiesa non ha altra autorità, che quella, che ha ricevuto da Gesù Cristo, e Gesù Cristo le ha dato unicamente quella, che aveva ricevuto da suo Padre in qualità di Mediatore. *Sicut misit me*, egli dice, *vivens Pater*, *& ego mitto vos*. S. Gio. VI. 58. Il che ha fatto dire a S. Paolo. II. ai Corint. v. 20. *Pro Christo ergo legatione fungimur, tanquam Deo exhortante per nos*. Si può dunque conchiudere, che gli Apostoli, e i loro Successori abbiano avuto quella sola autorità, che Gesù Cristo ha avuto, come Capo essenziale della Chiesa.

Ma il mezzo più sicuro di conoscere la natura dell' autorità della Chiesa, e dei suoi Ministri, e insiememente gli objetti, su i quali si estende, è senza dubbio il consultare i testi della Scrittura, in cui si par-

parla della poteſtà, che Gesù Criſto comparte ai ſuoi Apoſtoli. Se queſti teſti provano, che l' autorità data loro riguarda le ſole coſe ſpirituali, ella è coſa vana, che i loro ſucceſſori ne vogliano pretendere un' altra. Baſta dunque giuſtificare, che Gesù Criſto non ha dato mai agli Apoli altra autorità fuori di quella, che riguarda lo ſpirituale; e per convincerſene ſerve il fare un poco di attenzione su tutti quei teſti, nei quali Gesù Criſto ha dato qualche poteſtà ai ſuoi Apoſtoli.

Il primo, e principal teſto è quello, in cui ſi dà loro la miſſione di predicare il Vangelo, e di battezzare le Nazioni. Gesù approſſimandoſi ai ſuoi Diſcepoli, così parlò loro: *Mi è ſtata data ogni poteſtà nel Cielo, e nella Terra: andate dunque, ed iſtruite tutti i Popoli, battezzandoli nel Nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo; ed inſegnando loro ad oſſervare tutte le coſe, che vi ho comandato. Ed aſſicuratevi, che io ſarò ſempre con voi fino alla conſumazione dei ſecoli*: S. Matteo XXVIII. 18. 19. 20. Egli è della maggiore evidenza, che l' autorità data in queſto luogo da Gesù Criſto ai ſuoi Apoſtoli non ha in mira, che il bene ſpirituale, e che non ſi eſtende in modo alcuno ſulle coſe temporali.

La

La seconda autorità, che Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa è la potestà delle chiavi, che aveva promesso a S. Pietro, e nella persona di Lui a tutta la Chiesa, e che conferì poi a tutti gli Apostoli. *Simon Pietro, prendendo la parola degli altri, dice a Gesù: voi siete Cristo, Figliuolo di Dio vivo. Gesù gli rispose: Voi siete beato Simone Figliuolo di Giovanni, poichè non è la carne, nè il Sangue, che vi hanno rivelato ciò, ma mio Padre, che è nei Cieli. Ed io vi dico, che voi siete Pietro, e che su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell' Inferno non preveranno contro di quella. Ed io vi darò le chiavi del Regno dei Cieli; e tutto quello, che voi legherete sulla terra, sarà legato anche nei Cieli; e tutto quello, che voi scioglierete sulla terra, sarà sciolto anche nei Cieli.* S. Matteo XVI. 16. 17. 18. 19. Gesù poi dice ai suoi discepoli: *Io vi dico in verità, che tutto quello, che voi legherete sulla Terra, sarà anche legato nel Cielo, e che tutto quello, che voi scioglierete sulla terra, sarà anche sciolto nel Cielo.* S. Matteo XVIII. 18. Alcuni si sono dati ad intendere che quell' autorità *di legare, e di sciogliere sulla Terra* riguardasse le cose temporali; ma questa interpretazione non può essere più evidentemente contraria alla intenzione di Gesù

Cristo, che ha ſpiegato il ſuo penſiero in una maniera lontana da qualſivoglia equivoco, ſecondo quello che la riporta S. Giovanni XX. 20. 22. 23. *E loro diſſe una ſeconda volta: la pace ſia con voi. Siccome mio Padre ha mandato me, io pure mando voi. Avendo detto queſte parole ſoffiò ſopra di loro, e diſſe: ricevete lo Spirito Santo: i peccati ſaranno rimeſſi a coloro, ai quali voi gli rimetterete, e ſaranno ritenuti a coloro, ai quali voi gli riterrete.* Il che dimoſtra evidentemente, che la poteſtà di legare, e di ſciogliere conceſſa agli Apoſtoli, ſi eſtende ſolamente ſu i peccati degli uomini, e che i legami, di cui ſi ſervono i ſucceſſori degli Apoſtoli non incatenano mai i corpi, ma bensì le anime, come lo ha oſſervato S. Gio. Griſoſtomo ſu queſto teſto, che non è mai ſtato interpetrato in altra guiſa dagli altri Padri. Gli Scrittori, che lo hanno inteſo delle coſe temporali, hanno diſprezzato la Tradizione per ſeguitare queſte idee intereſſate, o capricciose, come lo proveremo in ſeguito.

La poteſtà che in terzo luogo ha dato Gesù Criſto a ſuoi Apoſtoli, è quella di celebrare la Eucariſtia in memoria di Lui. *Preſe il Pane, e avendo reſo grazie lo ruppe, e lo dette loro dicendo: Queſto è il mio Corpo, che è dato per voi; fate queſto in me-*

memoria di me. S. Luca XXII. 19. Non può esservi alcuno, che dubiti, che quest' azione non sia tutta spirituale.

La potestà data in quarto luogo agli Apostoli riguarda la punizione dei peccatori. Gesù Cristo dice ai suoi Discepoli: *Se il vostro Fratello ha peccato contro di voi, andate a correggerlo del suo fallo in particolare fra voi, e lui. Se vi ascolta, voi avete guadagnato il vostro Fratello; ma se poi non vi ascolta, prendete con voi una, o più persone, affinchè tutto sia confermato dall' autorità di due, o tre testimonj. Che se egli parimente non le ascolta, ditelo alla Chiesa; e se egli non ascolta neppure la Chiesa, tenetelo come Gentile, e Pubblicano*. S. Matteo 15. 16. 17. Queste parole ci fanno conoscere, che tutti i gastighi, dei quali può servirsi la Chiesa, consistono nel considerare quelli, che non vogliono obbedirla, come tanti Pagani, e Pubblicani, cioè a dire, nel dichiararli indegni di essere nel numero dei Cristiani, e decaduti da tutti i beni spirituali, che la Chiesa accorda ai suoi membri. Sotto la idea di Pubblicano s' intendeva, come dice S. Gio. Grisostomo nell' Omilìa 61. sopra S. Matteo, quella gente immersa nell' amore del guadagno, e accostumata alle frodi, e agli artificj. Per questo i Giudei non volevano avere alcun

commercio con quelli . Ella è dunque una ridicola, e vana pretensione il sostenere con gl' Inquisizionarj , che la Chiesa ha la potestà d' infligere delle pene temporali, e di privare dei beni temporali chi è ribelle ai suoi ordini , quando Gesù Cristo non le ha dato alcun altra potestà, che quella di considerarli , come Gentili, e Pubblicani. Gli Apostoli scomunicando i peccatori, non gli hanno privati giammai dei loro beni , nè puniti con alcuna pena temporale, nè corporale : eglino si sono contentati di dargli a Satana , cioè a dire , di dichiarargli indegni di aver parte ai beni spirituali della Chiesa , e di esser considerati come membri di Gesù Cristo . Per questo S. Paolo consegnò a Satana Himeneo, e Fileto, affinchè , dice l' Apostolo 1. ai Corintj 1. 20. , *eglino apprendessero a non bestemmiare altrimenti* .

Finalmente l' ultima potestà , che gli Apostoli hanno ricevuto da Gesù Cristo è quella di fare dei Regolamenti per conservare la sua Chiesa , di stabilire dei Ministri &c. Per la qualcosa noi leggiamo negli Atti XX. 17. 18., che S. Paolo *essendo a Mileto spedì ad Efeso per far venire i Preti di questa Chiesa , e quando furono venuti , disse loro : Attendete a voi medesimi , e a tutto il Gregge, sul quale lo Spirito Santo*

to

to vi ha stabilito Vescovi per governare la Chiesa di Dio, che egli ha acquistato col suo proprio Sangue. Per questo parimente dice l' Apostolo a Tito I. 5: : *Io vi ho lasciato in Candia, affinchè voi regoliate quelche rimane a mettersi in ordine, e stabiliscbiate dei Preti in ciascuna Città secondo le disposizioni, che vi ho dato*. Ma questi regolamenti dovevano avere per objetto il solo bene della cattolica società, poichè i Ministri sono stabiliti per governare la Chiesa, come Chiesa, che è nello Stato, e la loro potestà egualmente, che quella degli Apostoli può estendersi soltanto sulle cose puramente spirituali, non avendo altro fine, che la condotta delle anime. Per tal motivo l' Apostolo 13. 17. *agli Efes.* dice ai Fedeli: *Obbedite ai vostri Pastori, e siate sommessi alla loro autorità, poichè essi vegliano per il bene delle anime vostre, come quelli, che ne debbono render conto*. Ma siccome l' autorità dei Ministri della Chiesa su i Fedeli è assolutamente differente da quella dei Principi della Terra su i loro sudditi, l' Apostolo raccomanda colla maggiore espressione a Tito III. 1. *di avvertire i Fedeli ad essere sottemessi ai Principi, e ai Magistrati, e di render loro obbedienza*. E per l' istessa ragione dice ai Romani 13. 1. 7., *che* TUTTO IL MONDO *sia sottomesso*

 alle

alle supreme potestà , poichè non vi è alcuna potestà , che non venga da Dio , ed Egli è , che ha stabilito tutte quelle che sono sulla Terra . Quegli dunque , che si oppone alle potestà resiste all' ordine di Dio , e coloro che vi resistono , attirano sopra loro stessi la condanna ; poichè i Principi non sono per incutere timore , quando facciamo delle buone azioni , ma quando le facciamo cattive . Non volete voi temere le potestà . Fate bene , ed elleno vi daranno lode . Il Principe è il Ministro di Dio per favorirvi nel bene . Che se voi fate male , avete ragione di temere , poichè non porta invano la spada , ma per servirsene contro quelli , che fanno il male . *Perchè egli è il Ministro di Dio per eseguire la sua vendetta , col punire colui , che commette delle azioni malvagie . Egli è dunque necessario , che vi sottomettiate non solo per il timore del gastigo , ma per un dovere di coscienza . E per questa medesima ragione voi pagate il Tributo ai Principi , perchè eglino sono i Ministri di Dio giornalmente applicati alle funzioni del loro impiego* . Coll' istessa mira S. Pietro scriveva ai Fedeli : *Siate dunque sommessi per l' amor di Dio ad ogni sorte di persone , sia al Re , come al Sovrano , sia ai Governatori, come a quelli, che sono mandati da esso .... Amate i vostri Fratelli , temete Iddio , onorate il Re .*

Non

Non si parlerà quivi della potestà di fare dei miracoli, poichè egli è chiaro, che essa sia tutta spirituale, e che non appartenga in alcun conto ai Successori degli Apostoli.

II. Dopo di aver provato, che l'autorità data da Gesù Cristo alla sua Chiesa è tutta spirituale, ne risulta necessariamente, che la Chiesa non ha alcun' altra autorità, che le sia propria; poichè non avendo, nè potendo avere, che quella ricevuta da Gesù Cristo, se l'autorità, che ha ricevuta da Lui si estende unicamente sullo spirituale, è affatto impossibile, che Ella abbia alcuna autorità sopra il temporale. Questo dovrebbe bastare per confondere coloro, che vogliono mutare in dominazione l'autorità tutta divina, che Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa. Ma siccome quest' articolo è dell' ultima importanza, ed i partigiani della Dominazione Ecclesiastica hanno posto sotto differenti forme il loro sistema, ed hanno cercato di sedurre altrui con ogni sorta di modificazioni, e di sotterfugj, così non sarà intuile il provare direttamente, che Gesù Cristo ha formalmente dichiarato, e da se medesimo, e per mezzo dei suoi Apostoli, che la Chiesa non ha alcuna sorte di autorità, nè di giurisdizione temporale, ma che queste

prerogative appartengono ai Re della Terra giusti, o ingiusti, cristiani, o infedeli.

Infatti Gesù Cristo avendo chiamato a se i suoi Discepoli, disse loro: *Voi sapete, che i Principi delle Nazioni esercitano un dominio sù quelle, e che coloro, che sono grandi in mezzo a quelle le governano con impero. Non deè essere però l' istessa cosa tra voi; ma se qualcheduno vuol divenire il più grande, bisogna che si presti a servirvi; e chiunque vorrà essere il primo tra voi, dee essere il servitore di tutti: poichè l' istesso Figliuolo dell' Uomo non è venuto già per esser servito, ma bensì per servire, e dare la sua vita per la redenzione di molti*. S. Matteo XX. 25. 28. Si legge l' istesso in S. Marco X. 42 45.. Gesù Cristo disse loro: *I Re delle Nazioni le governano con impero, e coloro, che hanno autorità su quelle, sono chiamati* i Benefattori (poichè presso gli Uomini le dignità passano per altrettante virtù). *Non sarà già l' istesso di voi: ma chi è il maggiore diventa come il minore, e chi ha la precedenza, come colui, che serve. Imperocchè chi è il più grande, quegli che stà a tavola, o quegli che serve? Non è egli quegli, che stà a tavola? Eppure io sono non ostante in mezzo a voi, come quegli che serve. Così è di voi che siete stati sempre costanti con me nelle mie tentazioni* (cioè

a

a dire nelle contradizioni, che ho ſofferto per parte degli uomini carnali, e ſuperbi). *E perciò io vi preparo il regno nella ſteſſa guiſa, che me lo ha preparato mio Padre; affinchè voi mangiate, e beviate alla mia menſa nel mio Regno, e ſiate aſſiſi ſopra dei troni per giudicare le dodici Tribù d' Iſdraelle.* S. Luca XXII. 25. 30.

Queſte parole di Gesù Criſto c' inſegnano tre coſe. La prima, che gli Apoſtoli, e i loro Succeſſori non hanno alcuna poteſtà, e giuriſdizione temporale, come i Re della Terra, nè ſopra i Re della Terra, e che la loro autorità tende ſolamente alla ſalute delle anime, per le quali è ſtato ſparſo il ſuo prezioſo Sangue.

La ſeconda, che l' autorità ſpirituale data alla Chieſa non è in alcun conto una poteſtà di dominazione, e d' impero, ma un' autorità di dolcezza, e di carità; poichè quella non ha per fine, che il governo eſteriore, e queſta al contrario non riguarda, che l' interna amminiſtrazione; l' una ſi eſercita ſu i corpi, e su tutte le coſe di queſto Mondo; l' altra all' oppoſto, che non dee forzare giammai la libertà dell' uomo, ſi eſercita unicamente ſulle anime per farle amare colla perſuaſione la verità, e la giuſtizia. Per queſto motivo ha detto Origene ſul teſto di S. Matteo, che

ſic-

ſiccome tutte le coſe temporali non dipendono giammai dalla volontà, ma bensì dalla neceſſità, e le ſpirituali poi vengono dalla volontà, e non dalla neceſſità, nell' iſteſſa guiſa l' autorità dei Principi ſpirituali deè conſiſtere nell' amore dei ſudditi, e non nel timore delle pene temporali, come quella dei Principi del Mondo. La qual coſa fa dire a S. Girolamo in *Epitaph. Nepot. Ep.* 3., che la differenza, che vi è fra la poteſtà dei Re, e quella dei Veſcovi, conſiſte in queſto, che i Re governano i Popoli loro malgrado, dove all' oppoſto i Veſcovi non governano ſe non quelli, che di buona voglia ſi ſottomettono alla loro autorità: *Ille nolentibus praeeſt, hic volentibus*. Il Re tiene in ſervitù gli uomini col timore, i Veſcovi ſono eglino ſteſſi ſervi di coloro, che governano: *Ille terrore ſubjicit, hic ſervituti donatur*. I Re ſono padroni del corpo per punire gli uomini colla morte, i Veſcovi debbono conſervare le anime per la eterna vita: *Ille corpora cuſtodit ad mortem, hic animas ſervat ad vitam*. S. Gio. Griſoſtomo ſtabiliſce queſta medeſima differenza tra la poteſtà dei Re, e l' autorità dei Veſcovi in più luoghi delle ſue Opere, ma principalmente nel *ſecondo libro del Sacerdozio*. *Non ſi può già*, egli dice, *trattare gli uomini infermi colla medeſima autorità,*

con

con cui un Pastore tratta le sue pecore. Egli è in libertà del Pastore il legarle, l' impedir loro il pascolo, il bruciarle, il farne pezzi, dovecchè il Medico può ordinare la medicina, ma non può costringere a prenderla; è sempre in piena libertà del malato il farlo, e il non farlo. Per questo appunto il grande Apostolo, che sapeva la cosa eccellentemente, scrive ai Corintj: Noi non dominiamo punto sulla vostra Fede, ma cooperiamo bensì alla vostra gioja. *Ed in verità non è in alcun modo permesso ai Cristiani il correggere colla forza i falli dei peccatori. Con i gastighi, che i Magistrati del Secolo fanno subire ai trasgressori della Legge, mostrano, che eglino sono rivestiti d una grande autorità, e potestà, e gli fanno rinunziare anche contro loro voglia ai malvagj costumi; ma nel Cristianesimo non si usa punto il costringimento propriamente detto; procuriamo di render gli uomini migliori, solamente colla dolcezza, e colla persuasione. I Pastori non hanno alcun diritto di costringere a far del bene quelli, che non vivono secondo la Divina Legge: e come potrebbero eglino avere questa potestà di coazione, quando Gesù Cristo dà la corona eterna non a coloro, che si astengono per forza dal peccare, ma a coloro, che si conformano volontariamente alla sua morale?* I Pastori non hanno al-

altre armi fuori delle armi ſpirituali per punire i ribelli, dichiarandoli decaduti dalla comunione della Chieſa, e *riguardandoli come Pagani*, e *Pubblicani* a forma dell' ordine di Gesù Criſto in S. Matteo XVIII. 17. Se i peccatori induriti non vogliono renderſi alle rappreſentanze dei loro Paſtori, non vi rimane altra via che le lagrime, e le preghiere. Per queſto S. Paolo dice a Timoteo: *Io vi ſcongiuro d' avanti a Dio, e d' avanti a G. Criſto, che giudicherà i vivi, e i morti alla ſua venuta glorioſa, e nello ſtabilimento del ſuo Regno, ad annunziare la parola; ſollecitate gli uomini a tempo; e fuori di tempo, riprendeteli, ſupplicateli, minacciateli, ſenza laſciare giammai di tollerarli, e d' iſtruirli .... Vegliate continuamente; ſoffrite continuamente ogni ſorte di travagli; adempite l' ufficio d' un' Evangeliſta, ſoddisfate a tutti i doveri del voſtro miniſtero*. II. IV. 1. 2. 5.

La terza coſa, che c' inſegnano le parole di Noſtro Signore ſi è, che *egli ha promeſſo ai ſuoi Apoſtoli il Regno, come ſuo Padre lo aveva a Lui preparato*, e che queſto Regno non ha niente di comune coi Regni della Terra, giacchè *i dodici Apoſtoli ſaranno aſſiſi alla ſua menſa, ed eglino ſaranno aſſiſi ſopra dei Troni per giudicare le dodici Tribù d' Iſdraelle*. Egli è della

mag-

maggiore evidenza, che Gesù Cristo ha voluto parlare del finale Giudizio. Questo finale Giudizio, e il Regno degli Eletti con Gesù Cristo riguardano quelle parole dell' Apocalisse XX. 4.: *Io vidi anche dei Troni, e delle Persone, che vi erano assise, e fu loro data la potestà di giudicare: io vidi ancora le anime di coloro, cui è stata recisa la testa, per aver reso testimonianza a Gesù, e per la parola di Dio, e che non hanno mai adorato la bestia, nè la imagine sua, nè hanno ricevuto il suo carattere nelle loro fronti, o sulle loro mani; eglino vissero, e regnarono con Gesù Cristo*. Questo è il Regno, che aspettava S. Paolo, quando diceva a Timoteo II. IV. 7. 8.. *Io ho ben combattuto; io ho terminato il mio corso; io sono stato fedele nel mio ministero. Non mi resta, che attendere la* corona di giustizia, *che mi è stata serbata, che il Signore, come giusto Giudice renderà* in quel gran giorno, *non solamente a me, ma ancora a tutti quelli, che amano la sua venuta*.

Anche S. Pietro spiegando i doveri dei Pastori della Chiesa non parla nè di dominazione, nè d' impero, nè di corona temporale; non dice loro mai, che spoglino dei loro beni, o che facciano scendere dal Trono quelli, che non vorranno credere al Vangelo, o che essendo Cristiani non si dipor-

porteranno ſecondo le regole preſcritte nel libro della vita; ma bensì raccomanda loro eſpreſſamente *di paſcolare il Gregge di Dio, che è ſtato loro affidato, vegliando ſulla ſua condotta, non per una forzata neceſſità, ma per effetto tutto volontario, che ſia ſecondo Dio; non per un vergognoſo desìo di guadagno, ma per una carità diſintereſſata; non col dominare ſulla eredità del Signore, ma col renderſi i modelli del gregge con una virtù, che naſca dal fondo del cuore*, cioè a dire praticando eglino i primi tuttociò che predicheranno. Ed a queſto prezzo annunzia loro, che parteciperanno del Regno, che Gesù Criſto ha promeſſo ai ſuoi diſcepoli. *E allorchè* Gesù Criſto, *il Principe dei Paſtori comparirà, voi riporterete nella gloria una corona, che non verrà meno giammai*, I. c. V. verſ. 2. 5. E quì biſogna oſſervar bene l' oppoſizione di queſte due parole di S. Pietro *providentes, non dominantes*. I Paſtori ſono i ſoli Provveditori della caſa, e non già i Padroni. Non è certamente il potere dell' autorità, che eſſi debbono far valere nel Governo Eccleſiaſtico, ma bensì debbono predicare coll' eſempio, *forma facti gregis ex animo*. Era egli poſſibile di rigettare più chiaramente il ſentimento di coloro, che hanno oſato pretendere, che quando Gesù

Criſto

Cristo ha detto a Pietro : *Pascete le mie pecore* , gli abbia dato la potestà di obbligare i Re della Terra alla sua obbedienza colla privazione dei loro beni , o dei loro Regni ? Era egli possibile di mostrarci più chiaramente , che la Chiesa non ha alcuna dominazione , che non ha alcuno impero , nè diretto , nè indiretto sulle cose temporali ? *Non vi è niente di più chiaro , quanto che sia proibita agli Apostoli la dominazione . Andate pur dunque ad attribuirvi , o dominando l' Apostolato , o tenendo il luogo di Apostolo , la dominazione . L' uno , e l' altro vi è proibito : e se voi volete avere queste due cose insieme , voi le perderete tutteddue . I ergo tu , & tibi usurpare aude , aut dominans Apostolatum , aut Apostolicus Dominatum . Pane ab alterutro probiberis , aut si utrumqne similiter habere velis , perdes utrumque* . Questo è quello , che diceva S. Bernardo *lib. II. de consid. cap.* 6. a Papa Eugenio nel tempo medesimo , che le false Decretali aveano persuaso tutto il Mondo, che la Potestà del Pontefice Romano non avesse confini . *Alla buon' ora* , soggiungeva il S. Abate di Chiaravalle a Papa Eugenio, *alla buon' ora quando anche potesse per qualche altra ragione pretendere alla potestà temporale , essa non vi appartiene sicuramente in qualità di Successore di S. Pietro , poichè*

egli

egli non vi ha potuto in verun conto lasciare quelche non ha giammai ricevuto ; Esto ut alia quacunque ratione haec tibi vindices, sed non Apostolico jure, nec enim ille tibi dare quod non habuit, potuit.

La Chiesa Romana anticamente voleva senza dubbio farci intendere, che il vero senso della parola di Gesù Cristo è quello, che noi abbiamo veduto, allorchè essa faceva leggere, e cantare il Vangelo della correzione evangelica alla Messa del martedì dopo la terza Domenica di Quaresima nella seguente maniera: *In quel tempo, Gesù riguardando i suoi Discepoli disse a* SIMON PIETRO: *Se vostro Fratello peccherà contro di voi..... Se non vi ascolterà, ditelo alla Chiesa .... In illo tempore : Despiciens Jesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro : Si peccaverit in te Frater tuus... Si te non audierit, dic Ecclesiae*; e allorchè essa faceva recitare la colletta della Festa della Cattedra di S. Pietro in questa maniera : *O Dio, che nel dare al beato Pietro, vostro Apostolo, le chiavi del celeste Regno, gli avete conferito la potestà pontificale di legare, e di sciogliore* LE ANIME .... *Deus, qui beato Petro Apostolo tuo, collatis clavibus Regni coelestis, animas ligandi, atque solvendi pon-*

ti-

tificium tradidisti.... (1).

La Chiesa faceva così una pubblica, e solenne professione di credere, che Gesù Cristo aveva detto a S. Pietro, come agli altri Apostoli: DITELO ALLA CHIESA, *dic Ecclesiae*. Ella credeva, che Gesù Cristo non aveva mai dato a Pietro un' autorità differente da quella, che avea dato agli altri suoi Apostoli: ella credeva, che Gesù Cristo le aveva significato in tal modo, che al di sopra del Tribunale di Pietro ve n' era un altro maggiore, che è quello della Chiesa, a cui Pietro medesimo dovea denunziare i peccatori incorrigibili, e coloro che avessero predicato contro di lui, in vece di pretendere di giudicargli egli solo: *Dic Ecclesiae*; e a qual Tribunale della Chiesa i Successori di Pietro, se eglino erano incorrigibili, e scandolosi, doveano egualmente essere denunziati dai loro

(1) *Si vegga il rapporto fatto dall' illustre Vescovo di Tournai all' Assemblea del* 1682. *Questa medesima Colletta si legge nel Diurno stampato in Anversa nel* 1553. *e si può riscontrare in un' antico Messale in cartapecora della soppressa Compagnìa di S. Antonio di Pistoja esistente adesso nell' Archivio della R. Amministrazione del Patrimonio Ecclesiastico.*

inferiori. La Chiesa faceva nell' istesso tempo professione di credere, che l' autorità accordata da Gesù Cristo alla sua Chiesa, e a S. Pietro, si estendeva solamente *sulle anime*, e nel foro della coscienza, poichè era questa potestà puramente spirituale.

Ma gli adulatori Romani, vedendo che il Vangelo, e la Colletta, letti come si sono riportati, incomodavano assai la pretesa Monarchìa Romana sulla Chiesa, e la pretesa Potestà universale sul temporale, suggerirono al Pontefice Romano, che era necessario il leggere da ora in poi: *Dixit Jesus* DISCIPULIS SUIS in luogo di *Dixit Jesus* SIMONI PETRO, e il sopprimere nella Colletta della Festa della Cattedra di S. Pietro la parola ANIMAS; poichè, leggendo il Vangelo in questa nuova maniera, non compariva nè tanto chiaro, nè tanto evidente, che secondo il Vangelo S. Pietro, e i suoi successori sono subordinati al Tribunale della Chiesa; e sopprimendo poi la parola *animas* si poteva più facilmente dare ad intendere, che questa potestà si estendeva anche su i corpi, e sul temporale: e questo è precisamente quella potestà indiretta su gli Stati dei Re, e dei Principi secolari, che il Gesuita Bellarmino, ed altri della sua Società hanno attribuito con grandissimo zelo al Romano Pontefice. In con-

conseguenza di questa osservazione politica, saranno presso a dugento anni (1), che si sono

(1) *Sono quasi* 200. *anni*, *da che il celebre Religioso Servita Pietro-Paolo Sarpi più conosciuto sotto il nome di* Fra Paolo *nella sua* Apologìa per le Ordinanze della Repubblica di Venezia *pubblicata nel* 1606. *osserva*, *che nei nuovi Messali si è era riformata la forma del Vangelo*, *di cui si tratta*, *e che in luogo di* respiciens Jesus in discipulos suos dixit Simoni Petro, *si era messo* dixit Jesus discipulis suis. *I Dottori di Parigi*, *che fecero delle Note alla censura delle quattro proposizioni del Clero di Francia pubblicata nel* 1682. *dall' Arcivescovo di Strigonia*, *fanno gl' istessi giusti lamenti*. *Egli è certo*, *che tutti i Messali latini*, *di cui si è fatto uso fino al Concilio di Trento*, *portano espressamente*: Respiciens Jesus in Discipulos suos dixit Simoni Petro. *Si legge l' istessa cosa in un' antico Messale della Diocesi di Rennes stampato a Parigi nel* 1492., *in un Messale Romano stampato nel* 1493. *in* 8., *in un Messale della Diocesi di Liegi stampato a Parigi nel* 1500. *in* 8., *in un Messale della Diocesi d' Utrecht stampato a Parigi nel* 1515., *in un Messale della* Dio-

ſono riformati tutti i Meſſali Romani, adattandogli al ſiſtema della Corte di Roma. Quello che ſorprende ſi è, che in Francia i Veſcovi hanno inſenſibilmente imitato il Breviario Romano; eglino hanno tolto via nella orazione della Feſta di S. Pietro la parola *animas*, e ſembra che abbiano voluto favorire così le preteſioni ildebrandeſche. Queſta certamente è l' opera ſucceſſiva di alcuni Prelati; ma vi ſono ſtati in tutti i ſecoli, e in tutti i Paeſi di quelli, che hanno tenuto delle cattive dottrine. Il Dot. Dupin dice, che *non ſi trovano in Fran-*

Dioceſi di Braga ſtampato a Lione nel 1558., *in un Meſſale Romano ſtampato a Venezia preſſo i Giuntì nel* 1563., *in un altro Meſſale Romano ſtampato egualmente in Venezia nel* 1564. *finalmente in un Meſſale intitolato:* Miſſale ſecundum ordinem Fratrum Praedicatorum, juxta Decreta Capituli Generalis, Salamanticae, anno Domini 1551. *ſtampato a Venezia preſſo i Giunti nel* 1590. *Dopo dunque le correzioni di Clemente VIII., e di Paolo V. è ſtata alterata nei Meſſali Romani la lezione di queſto Vangelo. Nel Meſſale, di cui ſi ſervono oggigiorno nella Chieſa d' Auxerre ſi legge ancora:* Dixit Simoni Petro.

Francia, *che i nuovi Breviari di Sens*, *e di Poitiers*, *che abbiano conſervato*, *o riſtabilito la parola* animas. *Queſto eſempio*, egli aggiunge, *che fa tanto onore ai Prelati di queſte Dioceſi*, *dovrebbe eſſere imitato* (1). Si trova pure la parola *animas* riſtabilita, o conſervata nel Breviario di Limoges, che fu pubblicato nel 1736. coll' autorità di *Beniamino de l' Isle du Gaſt*, Prelato, la cui memoria è ancora in benedizione nella ſua Dioceſi.

Del reſto la verità è indipendente da qualſivoglia maneggio di Corte: ella ſarà tutto giorno vittorioſa degl' intrighi degli uomini. La manuvre, e la cabala dei Romani non giungerà mai a ſtabilire nella Chieſa la credenza, che l' autorità di legare, e di ſciogliere data da Gesù Criſto a S. Pietro, e alla ſua Chieſa ſi eſtenda direttamente, e indirettamente ſu i corpi, e ſul temporale, e che ſotto preteſto di giuſtizia, o d' ingiuſtizia eſſi poſſano diſporre dei beni temporali, e delle corone dei Re.

I teſti della Scrittura, che abbiamo riportato, ſono così luminoſi, e così deci-

(1) *Trattato dell' autorità Eccleſiaſtica*, *e della poteſtà temporale*. *Prim. Propoſ. art.* 2. *Prova IV*.

ſivi, che Bellarmino, le cui confeſſioni ſono ſpeſſe volte più giudizioſe delle ſue prove, conviene, che non ſi può ſtabilire col Nuovo Teſtamento, che il Papa abbia alcuna poteſtà diretta ſul temporale; e conviene egualmente, che Gesù Griſto parlava di una poteſtà ſpirituale, allorche in S. Matteo XVIII. 18. diceva ai ſuoi Apoſtoli: *Ogni Poteſtà mi è ſtata data nel Cielo, e ſulla Terra*. In conſeguenza confuta Bellarmino l' atroce opinione di quelli, che attribuiſcono al Romano Pontefice una poteſtà diretta ſul temporale, e ſulle corone; ma gli attribuiſce però una poteſtà indiretta, che non fa altro che mutare il nome al ſiſtema, che egli rigetta. Ma non è luogo adeſſo di confutare queſta ſottigliezza Romana. Ci contenteremo ſolo di oſſervare, che gli Apoſtoli hanno raccomandato, e ai Fedeli, e ai Miniſtri della Chieſa la obbedienza verſo i Principi Secolari, dei quali non vi era alcuno, che aveſſe ancora abbracciato il Criſtianeſimo: il che è aſſolutamente contrario, e oppoſto al ſiſtema indiretto. Ed in verità, il P. Alfonſo Salmerone Geſuita Spagnolo ha ardito d'avanzare, che S. Pietro, e S. Paolo non avevano parlato di queſta obbedienza ai Fedeli, che per FAR LA CORTE agl' Imperatori, e ai Re Pagani: *Quoniam ergo Pauli tempore*

multa

multa nova prodibant, & *Principes contra Christi nomen furebant*, *quasi de rerum publicarum eversione dubitantes*, & *de concisione sui imperii* BLANDITUR *hoc capite* IMPERATORIBUS, ET REGIBUS PAULUS, *quemadmodum* PETRUS *in priori sua Epistola*. A quali eccessi mai non porta gli uomini lo spirito di sì ema! Un Commentario tanto colpevole quanto questo del Salmerone sarà sempre mai proscritto dalla Religione. (1)

(1) *Non è però proibito da Roma, nè inserito nell' Indice, di cui si onorano tanti ottimi libri, che difendono i diritti legittimi del Principato contro le usurpazioni della Ecclesiastica autorità Pontificale. Anzi quelle opere impertinenti, che si oppongano alle inalienabili, indipendenti prerogative della Sovranità, oltre l' essere esenti dalla Romana censura, sono pubblicate nelle Città Papaline con qualsivoglia più ampla approvazione. L' Inquisitore, il Vescovo, e la pubblica autorità concorrono a permetterne la stampa. I Libri, che escono dai Torchj di Fuligno, d' Assisi, di Bologna &c. ad inondare l' Italia, ne sono una convincente riprova. Ma è anche un' argomento luminoso della ingiusta causa, che Roma tratta da lungo tempo il vedersi nella lagri-*

III. Non si dovrebbe ora dubitare, che
i

---

grimevole necessità di appoggiar la difesa delle chimeriche pretensioni della sua vacillante Monarchìa agli esosi avanzi del Gesuitismo, alla turba dei Frati, agli Zaccherj, ai Mamachi &c. che fanno tutto giorno gemere gli screditati torchi di queste Stamperìe con tante sciocche, e compassionevoli produzioni. Per convincersene basta dare un' occhiata al temerario libello uscito poco fa dai Torchi dello Sgariglia d' Assisi con questo titolo: Sulla esenzione dei Regolàri dalla Giurisdizione dei Vescovi, e sulle cause Matrimoniali. Lettera indirizzata a Monsignor Giambatista di Pergen Vescovo di Mantova di M. Vescovo di.... *stampato* con permesso, col vidit, & approbavit *del Revisore Vescovile, e coll'* imprimatur *del Frate Vicario del S. Ufizio. E' cosa incredibile, che sieno così autorizzate le ingiurie, le villanìe, e le bestialità, di cui ridonda da capo a fondo questo libercolo fatto apposta contro la Sacra Maestà dell' Augusto Giuseppe II., e contro la rispettabile persona di M. Pergen, che nel comunicare al suo Gregge i sapientissimi Imperiali Decreti ha riempito sì bene i doveri di Vescovo, e di fedelissimo suddito.*

i primi Missionarj della Religione Cristiana abbiano posto per fondamento delle loro prediche, che la nuova Religione non restringeva, ne alterava alcuno dei diritti dei Sovrani. La Chiesa nascente fu provata da crudelissime persecuzioni. Questa era l' occasione di far uso della potestà, che gli adulatori della Corte di Roma attribuiscono alla Chiesa, e al Pontefice Romano sul temporale dei Re; per altro, lungi dal rinvenirne alcuno esempio, si trovano mille prove in contrario. Gli Apologisti del Vangelo c' insegnano concordemente, che non era per debolezza, se i Cristiani non resistevano mai ai Principi, che gli perseguitavano; ma che essi soffrivano volentieri per la giustizia, perchè erano persuasi, che la Religione comanda di soffrire anche la morte, piuttostoche rivoltarsi contro le potestà, che Dio ha costituito per governare il Mondo. Si stabilirà evidentemente questa proposizione colle testimonianze dei Padri, e degli Autori Ecclesiastici, che noi riporteremo.

S. Giustino nella seconda Apologia parla agl' Imperatori in questi termini: *Noi siamo i primi a pagare in tutti i luoghi le imposte, e i sussidj, che voi avete stabilito, e in questo noi seguitiamo la dottrina di Gesù Cristo nostro Maestro. Così noi non adoriamo*

mo che un Dio solo , ma in tutte le altre cose noi ci sottomettiamo con gioja ai vostri ordini , professando con tutto il nostro cuore, che voi siete gl' Imperatori , e i Principi degli uomini , e pregando continuamente il Signore , che vi dia colla Potestà Imperiale lo spirito di giustizia . I termini , di cui si è servito S. Giustino , dimostrano il rispetto, e la sommissione , che gli antichi Cristiani credevano di essere obbligati dalla Legge di Gesù Cristo a rendere agl' Imperatori , quantunque Gentili . S. Ireneo *lib.* 5. *contra Haeres. cap.* 24., combattendo gli Eretici , che dicevano, che le potestà di questo Mondo erano state stabilite dal Diavolo, sostiene al contrario , che elleno hanno avuto origine da Dio ; che i Re sono i suoi Ministri, e che tutti gli uomini sono obbligati a prestar loro obbedienza . *S. Paolo* , egli dice , *non hà inteso certamente di parlare delle angeliche , e invisibili potestà , quando ha detto :* siate sottomessi alle potestà &c., *come qualcheduno ha ardito di esporre ; ma bensì dei Principi , che secondo gli uomini sono la potestà , per cui S. Paolo soggiunse :* E per questo voi pagate loro i tributi . *Nostro Signore ha confermato questa dottrina non facendo già quello, che il Demonio suggeriva , ma ordinando al contrario di pagare , e per se , e per Pietro i tri-*

tributi a coloro, che erano ſtati incaricati dagl' Imperatori di eſigerli, poichè i Principi ſono i Miniſtri di Dio. Imperocchè l' uomo eſſendoſi allontanato da Dio, ed eſſendo divenuto così brutale da riguardare come nemici quelli ancora del ſuo ſangue, ... Dio ha voluto raffrenarlo col timore degli uomini, affinchè ſtando ſoggetto alla loro poteſtà, e aſtretto alla oſſervanza delle loro leggi acquiſti, e la giuſtizia, e la moderazione col timore della ſpada, che lo minaccia: poichè, come dice l' Apoſtolo: il Principe non porta in vano la ſpada, mentre egli è il Miniſtro di Dio, e l' eſecutore della ſua vendetta per punire coloro che fanno il male. *Per queſta ragione gli ſteſſi Magiſtrati, che ſono deſtinati a far la giuſtizia, non renderanno alcun conto di tutto quello, che avranno fatto di buono, e di giuſto, ma bensì renderanno un conto terribile al giudizio di Dio di tutto quello, che eglino avranno fatto per diſtruggere il giuſto, e roveſciare la legge alla maniera dei Tiranni: eglino ſaranno puniti in quel giorno terribile egualmente che tutti gli altri uomini. Per la utilità dunque delle nazioni Iddio ha ſtabilito i Regni della Terra, e la loro poteſtà non viene in alcuna guiſa dal Diavolo; anzi quelli, che eſigono da noi i tributi, ſono i Miniſtri di Dio; e per queſto le poteſtà, che ſono ſtabilite, lo*

ſono

sono per ordine di Dio. Egli è evidente, che il Demonio ha mentito, quando ha detto: Mi sono stati dati i Regni, ed io gli do a chi mi piace. *Poichè* PER ORDINE DI QUEGLI, CHE CI FA NASCERE, SONO COSTITUITI I RE: *Egli è che sceglie coloro, che sono atti a governare nel tempo.*

Atenagora *pag.* 17., parla in questa guisa nella sua Apologìa agli Imperatori: *Il vostro governo è tale, che facendovi attenzione, può formarsi una idea del governo celeste: poichè siccome tutto è sotto la potestà di Dio, e del suo Verbo così tutto è sottomesso a voi.* Teofilo nel suo Discorso indirizzato ad Autolico rileva la soggezione dovuta ai Re in questi termini: *Io onorerò il Re, o l'Imperatore, senza però adorarlo; ma col pregare per lui, io adorerò il vero Dio*, perchè sò, che Egli ha stabilito l' Imperatore. *Voi mi direte dunque: Perchè ricusate voi di adorare il Re, o l' Imperatore? Io risponderò, che non è stato costituito Re, o Imperatore per essere adorato*, ma per essere onorato nella maniera, che gli è dovuta ..... *Poichè si dee onorare il Re, o l' Imperatore standogli soggetti, e pregando per lui; e col far queste cose noi ci conformiamo realmente alla volontà di Dio; perchè eccovi quelche comanda la legge divina: Figliol mio, onorate Iddio, ed il Re, ed esegui-*

guite i loro comandamenti. Non si può poi concepire per i sentimenti che diminuiscono l'autorità dei Principi maggiore orrore di quello, che ne avesse Tertulliano. *Nos enim*, egli dice pag. 27. 69., *pro salute Imperatorum Deum invocamus aeternum, Deum verum, Deum vivum, quem & ipsi Imperatores proprium sibi praeter caeteros malunt, sciunt quis illis dederit Imperium, sciunt qua homines, quis & animam; sentiunt eum esse Deum solum, in cujus solius sunt potestate, a quo sunt secundi, post quem primi ante omnes, & super omnes Deos, quidni cum super omnes homines, qui utique vivunt, & mortuis antistent. Ideo magnus est, quia Coelo minor est. Christianus nullius est hostis, nedum Imperatoris, quem sciens a Deo suo constitui, necesse est ut & ipsum diligat, & revereatur, & honoret, & salvum velit cum toto Romano Imperio; quousque saeculum stabit, tamdiu enim stabit. Colimus ergo & Imperatorem sic quomodo & nobis licet & ipsi expedit, ut hominem a Deo secundum, & quidquid est a Deo consecutum, & solo Deo minorem, hoc & ipse volet: sic enim omnibus major est, dum solo vero Deo minor est*. Tertulliano dice di più nel suo Apologetico: *Di dove sono mai i Cassi, i Negri, gli Albini, e gli altri nemici degl' Imperatori? Questi sono Romani, e non già Cristiani*.

E

E nel Libro a Scapula ſoggiunge: *Siamo accuſati di non rendere all' Imperatore quello che gli dobbiamo; eppure non vi è alcun Criſtiano del partito di Albino, di Negro, e di Caſſio*, ribelli, che ſi erano rivoltati contro l' Imperatore.

Si dirà forſe, che allora i Criſtiani mancavano di forza per reſiſtere alle violenze, che ſi eſercitavano contro di eſſi, e che per queſto eglino erano obbligati a ſoffrire pazientemente, e ad adulare gli Imperatori, per ottenere la tolleranza, o che i Pontefici Romani, non potevano ſervirſi della poteſtà data loro, come Vicarj di Dio, e di Gesù Criſto per eſercitare eſſi l' impero, o per confidare il Governo a qualche Criſtiano. Lungi da noi queſte abominevoli maſſime, che quanto ſono oppoſte ai Decreti dell' Altiſſimo, che ci ha fatto evidentemente conoſcere nella ſua legge; altrettanto ſono ingiurioſe alla sua Onnipotenza, e proprie a rendere odioſo il Vangelo. Sentiamo quelche dice Tertulliano in queſto propoſito: *Le forze dei Criſtiani ſono sì grandi, che in una ſola notte potrebbero con poche fiaccole prenderſi una piena vendetta dei loro nemici, ſe foſſe loro permeſſo di rendere il male per il male; ma a Dio non piace, che queſta Setta tutta divina ſia vendicata da un fuoco umano, o ſi* dol-

dolga di soffrire coloro , che la provano con sì crudeli persecuzioni . *E quando in vece di vendicarci segretamente volessimo dichiararci nemici scoperti, mancheremmo noi forse di numerose truppe ? Che forse i Mauri , i Marcomanni , gli stessi Parti , e gli altri nemici dello Stato sono più potenti di noi ? Queste sono Nazioni , e Popoli , che hanno i loro Paesi per confini , e noi , noi siamo per tutto in mezzo di voi , nelle vostre Città , nelle vostre Isole , nei vostri Castelli , nei vostri Municipj , nelle vostre Assemblee , nelle vostre Armate , nel Palazzo dell' Imperatore , nel Senato , nel Foro ; i soli Templi non abbiamo comuni con voi . Quali guerre non saremmo noi in grado di sostenere , quand anche fossimo inferiori di numero , noi che ci lasciamo trucidare con tanto coraggio , se la nostra Religione non ci insegnasse a lasciarci uccidere , piuttostoche uccidere* gli ingiusti aggressori ?

I primi Cristiani dunque se soffrivano pazientemente le persecuzioni degl' Imperatori , non le soffrivano per impotenza , o per debolezza , o perchè eglino non fossero in stato di difendersi , o di resistere , ma perchè erano persuasi , che fosse un punto essenziale della loro Religione , il soffrire piuttosto , che rivoltarsi contro le legittime Potestà . Imitavano essi Gesù Cristo , che

che potendo far venire, come egli dice, *delle Legioni di Angioli* in suo soccorso volle piuttosto soffrire il supplizio della Croce, per dare a noi il più grande esempio di pazienza. Sapevano essi, che questo Divino Maestro non aveva loro insegnato altro mezzo per mettersi al coperto delle persecuzioni, che quello di ritirarsi, e di fuggire: *Se siete perseguitati in una Città fuggite in un' altra*. Non disse già loro resistete quando potete ai vostri persecutori, allorchè vi assaliscono: difendetevi; ma semplicemente *fuggite*. Questa è la sola via, colla quale i Discepoli di Gesù Cristo possono liberarsi dalle persecuzioni. Finalmente i Successori di S. Pietro erano ben lontani in quei felici tempi della nostra Santa Religione dal pretendere di aver diritto di disporre delle Corone per la *utilità* della nuova Legge del Messia. Eglino erano al contrario i primi a dar l' esempio di una sommissione la più perfetta agli ordini degl' Imperatori in tutto quello, che non era opposto alla Legge di Dio; e allorchè gl' Imperatori, o anche i Magistrati ordinavano qualche cosa, che fosse opposta alla Legge Divina, si scansavano essi con rispetto, e correvano allegri al martirio, senza far nulla contro coscienza, o nell' obbedire agl' Imperatori contro la Legge

di

di Dio , o nel sollevare i Cristiani contro gl' Imperatori . Tale fu la condotta dei Santi Pontefici , che occuparono la Sede di Roma dopo S. Pietro fino a S. Marcello I. , che ricevette la corona del martirio li 16. Gennajo 310. . Questi primi Papi avevano sempremai d' avanti agli occhj quell' avvertimento di S. Pietro, che esorta i Cristiani alla pazienza coll' esempio di Gesù Cristo. *A questo voi siete stati chiamati* , dice l' Apostolo 1. 11. 21. 23. , *poichè Gesù Cristo ha patito per noi , lasciandovi un' esempio , onde possiate camminare sulle sue pedate ; Egli che non avea commesso alcun peccato , e dalla bocca del quale non è uscito giammai alcuna parola d' inganno ; Egli che non rispondeva colle maledizioni alle altrui maledizioni, che nei suoi patimenti non faceva minaccie, ma si abbandonava a colui, che lo giudicava ingiustamente* (1).

S. Dionisio di Alessandria presso Eusebio *lib.* 8. *cap.* 10. dice : *Noi adoriamo un solo Dio , Creatore di tutte le cose , che ha dato l' Impero ai Cesari Valeriano , e Gallieno , e lo preghiamo continuamente , che il loro Regno , quantunque ci perseguitino , con-*

Tom.VI. M *ser-*

(1) *Il Greco porta* giustamente, *vale a dire , che lo giudicava secondo la potestà , che aveva come Giudice .*

servisi stabile , *e fermo* : *Nos unum Deum*, *omnium rerum Fabricatorem*, *qui Valeriano*, *& Galieno Caesaribus augustis viris sanctissimis imperium largitus est*, *& colimus*, *& veneramur* . *Huic etiam sine intermissione pro eorum* , *licet persecutorum Regno* , *ut stabile* , *& firmum maneat* , *preces adhibemus*. L' ingiustizia di quest' Imperatori, che perseguitavano i Cristiani non impediva a questo gran Santo il riconoscerli per Sovrani. Ben lontano dall' intraprendere di privarli della corona, il Santo Patriarca insegnava, che bisognava pregare per essi , e per la conservazione dei loro giorni. Origene sulla Epistola ai Romani *pag.* 397. era nei medesimi sentimenti: *Si vero nondum tales sumus* , *sed communis adhuc anima est in nobis*, *quae habeat aliquid hujus Mundi*, *quae sit in aliquibus alligata negotiis; huic praecepta Apostolus ponit*, *& dicit ut subjecta sit Potestatibus Mundi* , *quia & Dominus dicit*, *ut hi qui habent in se subscriptionem Caesaris* , *reddant Caesari quae sunt Caesaris* . Quando alcuno di noi è arrestato , diceva S. Cipriano nel libro *ad Demet.*, non tenta mai di difendersi : e benchè noi siamo in gran numero non pensiamo mai a vendicarci : noi soffriamo di buona voglia, perchè sappiamo , che saremo vendicati abbastanza nel giorno formidabile delle divine vendet-

te

te : *Inde est quod nemo nostrum quando apprehenditur, reluctatur, nec se adversus injustam violentiam vestram quamvis nimius, & copiosus sit noster Populus ulciscitur, patientes facit de secutura ultione securitas.* L' Autore del Commentario su i Salmi, attribuito ad Arnobio, sulle parole del Salmo 50. *Tibi soli peccavi*, riflette, che *chi è sottoposto al giudizio degli uomini, pecca contro Dio, ed è soggetto alle Leggi; ma che il Re David dipendendo solamente da Dio, e non avendo a temere, che il suo potere, non aveva peccato, che contro di Lui*. I Canoni Apostolici, che sono antichissimi, benchè non sieno degli Apostoli, raccomandano sotto gravissime pene la obbedienza dovuta ai Re, ed ai Magistrati. Ecco quello che prescrive il Canone 83. *Chi avrà fatto ingiuria all' Imperatore, o al Magistrato sarà punito, secondo che merita: Se è Cherico sarà deposto; Se è Laico, sarà separato dalla Comunione.*

IV. I Padri dei tre primi secoli ben lontani dunque dal credere, che il Papa potesse deporre i Principi, erano persuasi, che i Cristiani in attenzione del giudizio di Dio non doveano opporre che un' umile pazienza alle loro persecuzioni. I Padri del quarto secolo hanno insegnato la medesima dottrina.

Non bisogna, dice Lattanzio nel libro 5. Divinar. Istitut., *servirsi della forza, e della violenza in materia di Religione. Bisogna difendere la Religione non coll' uccidere i suoi nimici; ma col morire per quella; non colla crudeltà, ma colla pazienza.* Dice pure il medesimo Padre a pag. 534. *Quidquid ergo adversum nos mali Principes moliuntur, fieri Deus permittit. Et tamen injustissimi persecutores, quibus Dei nomen contumeliae, ac ludibrio fuit, non se putent impune laturos, quia indignationis adversus nos quasi Ministri fuerunt: punientur enim Judicio Dei, qui accepta potestate supra humanum modum fuerint abusi, & insultaverint etiam Deo superbius, ejusque Nomen aeternum vestigiis suis subjecerint impie, nefarieque calcandum. Propterea vindicaturum se in eos celeriter pollicetur, & exterminaturum Bestias malas de terra. Sed idem quamvis Populi sui vexationes, & hic in praesenti soleat vindicare; tamen jubet nos expectare patienter illum coelestis diem judicii, quo ipse pro suis quemque meritis, aut honoret, aut puniat. Quapropter non sperent sacrilegae animae contemptos, & inultos fore, quos sic obterunt. Veniet, veniet rabiosis, & voracibus lupis merces sua, qui justas & simplices animas, nullis facinoribus admissis, excruciaverunt. Nos tan-*

tum-

tummodo laboremus , ut ab hominibus nihil in nobis , nisi sola justitia, puniatur ; demus operam totis viribus , ut mereamur a Deo simul ultionem passionis , & proemium .

Non vi mescolate mai nelle cose ecclesiastiche . Questo era il consiglio , che dava Osio all' Imperatore Costanzo . *Dio vi ha dato la cura dell' Impero , e a noi ha confidato la cura della Chiesa ; e siccome sarebbe un contradire alla sua volontà , il fare qualche intrapresa sopra la vostra Potestà , così voi sareste rei di grave delitto , se voleste attirare a voi la cognizione degli affari Ecclesiastici* . Il Papa Liberio diceva pure all' Imperatore Costanzo. *Non resistete mai a Dio , che vi ha dato l' Impero* . S. Ottato si esprime presso a poco nell' istessa maniera di Tertulliano : *Al di sopra dell' Imperatore non vi è , che il solo Dio , che l' ha fatto Imperatore . S. Paolo insegna con ragione , che bisogna pregare per i Re , e per le potestà di questo Mondo , quand' anche chi ci governa adorasse gl' Idoli* . S. Gregorio di Nazianzo riconosceva , che Dio ha commesso all' Imperatore la Sovranità delle cose della Terra . *Il Mondo intero* , dice all' Imperatore , *è sotto il vostro governo ; le cose celesti sono sotto quello del solo Dio* . L' istesso Padre riconosceva , che la Chiesa non aveva altro rimedio contro i rigori di

 Giu-

Giuliano l' Apostata, che le orazioni, le lagrime, e la pazienza. *Le lagrime sole dei Cristiani*, egli dice nella Orazione *in Jul. Apost.*, *che molti hanno sparso copiosamente, arrestarono per la misericordia di Dio gli eccessi di questo Principe; questo è il solo rimedio, che abbiamo contro i persecutori. Ma ci dimostrino, se vi è ragione, ed equità, mentre noi li tolleriamo, nell' afflizione, e nei tormenti a non rispiarmar noi quando noi abbiamo rispiarmato essi. Vi sono stati dei tempi, nei quali i Cristiani sono stati potenti; ma è egli accaduto giammai, che i Gentili abbiano sofferto per parte dei Cristiani quello, che i Cristiani hanno sofferto per parte dei Gentili? Vi abbiamo noi tolta la vostra libertà? Vi abbiamo noi suscitato contro il Popolo furioso? Vi abbiamo noi spedito contro dei Governatori, che facessero più di quello, che era stato loro comandato? Chi son quelli, che abbiamo messo in pericolo della loro vita? Vi abbiamo noi forse esclusi dalle Magistrature, dalle cariche, e dagli altri onori, che sono dovuti alle persone di merito? In una parola abbiamo noi fatto contro di voi nulla di simile a quello, che avete fatto, e dichiarato contro di noi?* In questa guisa S. Gregorio di Nazianzo ci ammaestra, che i Cristiani si diportassero verso i loro persecutori in tempi, in cui, secondo la pruden-

za

za delle genti del secolo, essi avevano forze per lo meno eguali a quelle dei Pagani. Quanto mai questa condotta è opposta al sistema attuale della Romana Dominazione! S. Ambrogio *Tom.* 1. *p.* 692. credeva, che i Re potessero essere puniti solamente da Dio: *Sequitur: Tibi soli peccavi. Rex utique erat; nullis ipse legibus tenebatur; quia liberi sunt Reges a vinculis delictorum. Neque enim ullis ad poenam vocantur legibus, tuti sub Imperii potestate. Homini ergo non peccavit, cui non tenebatur obnoxius.* Che risponde S. Ambrogio *Orat. de Basil. & Ep.* 33. Quando l'Imperatrice Giustina gli comandò colle maggiori minacce in nome del giovane Valentiniano suo figlio a consegnare le Chiese agli Ariani? *Noi rendiamo a Cesare quelche è di Cesare, e a Dio quelche è di Dio. Io non posso consegnare la Chiesa, ma non debbo combattere. Io ho delle armi, ma queste son quelle, che mi ha messo in mano Gesù Cristo. Io ho la potestà di offerire il mio corpo: le mie lagrime sono le mie armi. Io non debbo, nè posso resistere in altra guisa.* Queste furono le risposte del Santo Vescovo in circostanze, in cui egli era il più forte, mentre non solo avrebbe potuto disporre dei Soldati medesimi di Valentiniano, che avrebbero creduto di obbedire a Dio in eseguire gli ordini

dini di un Prelato sì Santo, ma avrebbe potuto ancora disporre di tutte le forze; e di tutto l' appoggio del Tiranno Massimo. S. Ambrogio prova mirabilmente la disposizione, in cui debbono essere i Prelati a riguardo dei Re. Quando eglino fanno qualche ingiustizia alla Chiesa, essi non debbono mai consentirvi; ma non debbono però mai resistervi con violenza, e sollevare i Popoli alla ribellione. Debbono soffrire l' ingiustizia senz' avervi parte, e senza cessare di riconoscere i Re per Re, quantunque eglino abusino della loro autorità. Le loro vessazioni, o le loro ingiustizie verso la Chiesa non li privano mai della loro autorità, e non dispensano mai i Sudditi di qualunque stato essi sieno, dall' obbedirli. La ricchezza della Chiesa secondo questo Santo *Tom.* 2. *pag.* 837. è la Fede: *Nihil Ecclesia sibi nisi Fidem possidet*. S. Gio. Grisostomo nella seconda Omilìa al Popolo di Antiochia, parlando della ingiustizia, che era stata fatta all' Imperatore dice: *Si è offeso quello, che non ha eguale sulla Terra, il Sovrano, e il Capo di tutti gli uomini: ricorriamo dunque al Re celeste, e chiamiamolo in nostro soccorso*. Il medesimo Padre, su queste parole dell' Epistola ai Romani cap. XIII. *ogni anima sia sottomessa alle potestà*, dichiara, che questo precetto non

riguar-

riguarda ſolamente i Laici, ma che obbliga generalmente tutti gli uomini, non eccettuati quelli, che ſono coſtituiti nelle dignità eccleſiaſtiche. *Siate*, egli dice, *Apoſtolo, ſiate Profeta, ſiate coſtituito in qualſivoglia altra dignità, voi ſiete ſoggetti alle poteſtà, e queſta ſoggezione non è punto contraria alla pietà*.

V. S. Agoſtino inſegna, che Iddio ſolo ha diritto di dare gl' Imperj. *Sendo così le coſe*, dice queſto Padre Tom. 7. p. 138., *non attribuiamo il potere di dare i Regni, e gl' Imperj che al ſolo vero Dio, che dà la felicità nel Regno dei Cieli a quelli, che ſono pii, ma che dà la poteſtà temporale ai pii, e agli empj, ſecondo che piace a lui, a cui niuna coſa ingiuſta piace. Quantunque la Città di Dio foſſe in eſilio ſotto gl' Imperatori Pagani*, dice il medeſimo Padre, *e quantunque ella foſſe allora compoſta di una quantità di Popoli, non ha per queſto combattuto queſti empj perſecutori per la ſua ſalute temporale, ma bensì gli ha ſofferti per la ſua ſalute eterna. Si mettevano i Criſtiani nelle catene, ſi caricavano di percoſſe, ſi rinchiudevano nelle prigioni, ſi ponevano alla tortura, ſi bruciavano, ſi laceravano, ſi ſcannavano; ed eglino ſi moltiplicavano; non ſapevano eſſi quelche era il combattere per ſalvare la loro vita. Ma di-*

ſprez-

sprezzavano la loro vita per la eterna salute : Non erat eis pro salute pugnare, nisi salutem pro salute contemnere. *Di quì n' è venuta quella famosa sentenza : Il Sangue dei Martiri era una semenza, che produceva dei Cristiani :* Sanguis Martyrum, semen Christianorum.

Nè si dica già, che la Chiesa non avea alcuna potestà sugl' Imperatori Pagani, perchè non erano battezzati, e che bisogna giudicare differentemente di quelli, che sono Cristiani, o che sendo stati battezzati hanno abbandonato la Legge di Gesù Cristo. Poichè per poco, che si voglia fare attenzione alla condotta tenuta dalla Chiesa nei tempi, nei quali ha avuto degl' Imperatori Cristiani, che hanno apostatato, o che sono divenuti Eretici, bisogna convenire, se si è di buona fede, che i Padri dei cinque primi secoli della Chiesa non erano meno sottomessi a Giuliano l' Apostata, e agl' Imperatori Ariani, che a Costantino, e agli altri Imperatori, che proteggevano la Fede Cattolica. Si trova egli mai, che qualche Cristiano si sia sollevato contro Giuliano l' Apostata? O si trova egli mai, che i Pontefici Romani abbiano intrapreso di privare del Trono Costanzo, e Valente, e gli altri Imperatori Eretici? O finalmente si trova forse, che eglino si sieno serviti della pretesa Pote-

testà indiretta per tentare di spogliare i Re dei Goti, che regnavano in Italia, benchè essi fossero loro nimici, e s' impadronissero anche dei beni della Chiesa Romana? In una parola, se si precorre tutta la Storia Ecclesiastica fino all' undecimo secolo; se si legge gli scritti dei Padri, e dei Pontefici Romani fino a quel tempo, si troverà una Tradizione continuata, e costante, che è diametralmente opposta alla dottrina Ildebrandistica: e non si troverà alcun' esempio avanti Gregorio VII. di un Pontefice Romano, che abbia preteso disporre del temporale dei Re, o che abbia pronunciato contro di essi una sentenza, colla quale venivano privati dei loro Regni. E' d' uopo conchiudere, che i Papi, o i Vescovi non hanno mai creduto di avere questa Potestà. Se eglino fossero stati in questa credenza, avrebbero certamente avuto occasione di far comparire lo zelo, di cui erano animati per gl' interessi della Chiesa, e della Religione.

Sentiamo S. Agostino sul Salmo 124.: *Quest' Uomo, che voi servite*, dice questo Santo Dottore, *è forse un' empio, e un' infedele, e voi siete giusto, e fedele. Pare cosa indegna, che un giusto, e un fedele serva un' ingiusto, e un' infedele. Ma non è questo quello, che c' insegna la Scrittura: essa*

essa c' insegna al contrario, che si dee servir meglio. Ciò, che io dico del Padrone, e degli Schiavi, continua S. Agostino, *voi dovete intenderlo delle Potestà dei Re, e di tutti quelli, che sono inalzati alle dignità di questo secolo. Qualche volta coloro, che hanno l' autorità in mano, sono giusti, e temono Dio, qualche volta non lo temono. L' Imperatore Giuliano era un' Infedele, apostata, idolatra, e cattivo. I Soldati Cristiani servivano questo Imperatore infedele, ma quando si trattava della causa di Gesù Cristo, riconoscevano per Padrone Iddio, che è nel Cielo. Quando Giuliano voleva, che adorassero gl' Idoli, e che offerissero loro degl' incensi, preferivano al suo il comandamento di Dio*: ma quando diceva loro: Marciate alla battaglia, andate contro questo Popolo, *eglino obbedivano tostamente; distinguevano il Signore eterno dal Padrone temporale, e però erano sottomessi al Signore temporale per cagione del Signore eterno: tamen Subditi erant propter Dominum aeternum, Domino temporali*. Il medesimo Padre, spiegando il passo dell' Epistola di S. Paolo ai Romani, ove si parla della sommissione dovuta alle Potestà, dice: *Noi dobbiamo essere in tutto, e per tutto sottomessi alle potestà secolari nel temporale, quand' anche facessero di tutto per distruggere lo spirituale;*

e

e questa sommissione deè essere sincera, e non già un solo effetto del timore. Sebbene queste potestà volessero distruggere in noi la Fede, che Dio ci ha dato per la vita eterna, non dobbiamo per questo essere meno esatti a pagar loro i tributi, e a rispettarli. Sarebbe senza dubbio un grand' errore il credere il contrario; ma sarebbe anche maggiore il credere, che queste potestà, che sono poste al governo delle cose temporali, abbiano un diritto sulla nostra Fede. Finalmente fa d' uopo osservare il giusto temperamento, che Gesù Cristo ci prescrive, ordinando di rendere a Cesare quelche è di Cesare, e a Dio quelche è di Dio. *Alcuni*, dice il santo Dottore, *possono essere sbigottiti nel far riflessione, che i Santi sono stati tormentati, e messi a morte da queste potestà: per questa ragione appunto l' Apostolo aggiunge*, che noi dobbiamo esser loro soggetti per necessità, *a cagione dei bisogni di questa vita temporale; e affinchè non si creda, che questa necessità sia una coazione, e che non siamo obbligati ad obbedire alle potestà volontariamente, e per amore, aggiunge l' Apostolo*: non solo per timore, ma ancora per coscienza; *cioè a dire, non solo per sottrarsi al gastigo, il che potrebbe farsi colla dissimulazione, ma per esser sicuro in coscienza, che voi obbedite per amore agli ordini di quello, a cui voi siete sommesso.*

S.

S. Cirillo di Alessandria nel suo Commentario sul Vangelo di S. Giovanni si esprime nella maniera la più evidente sulla indipendenza assoluta dei Principi da ogni autorità, che sia sulla Terra. *Non vi è alcuno*, dice egli lib. 12. in Joan., *che possa violare impunemente le leggi dei Re: i Re soli hanno questo diritto, e la loro prevaricazione non può esser punita* in questo Mondo, *perchè non vi è persona, che abbia diritto di accusare il Re di avere operato ingiustamente*. Teodoreto spiegando queste parole dell' Apostolo: *Che ogni anima sia soggetta alle potestà*, dice: *Siate Vescovo, siate Prete, siate Monaco, voi non siete meno obbligati di obbedire ai Magistrati*. Teodoreto *lib.* 4. *cap.* 1. riporta pure, che subito dopo la morte di Giuliano, essendo stato inalzato all' Impero Gioviniano, fece difficoltà di accettarlo, e disse all' armata: *Io sono Cristiano: così io non posso comandare ad un' armata di Soldati Pagani, ed Infedeli... I Soldati gli risposero unanimamente. Questa ragione, illustre Imperatore, non dee condurvi giammai a ricusare l' Impero; voi comanderete a dei Cristiani, che sono allevati in questa Religione; poichè quelli, che sono fra noi i più veterani, sono stati istruiti dal grande Costantino, gli altri da Costanzo; e il Regno dell' ultimo Imperatore è stato sì brie-*

brieve, che non è possibile, che coloro, i quali hanno avuto la disgrazia di lasciarsi sedurre da lui, sieno fortemente attaccati alla Idolatrìa. Questo fa vedere, che l' Armata di Giuliano l' Apostata era composta per la più parte di Ufiziali, e Soldati Cristiani; e che, se fosse stato allora permesso di non obbedire ad un' Imperatore Apostata, e nemico della Chiesa, sarebbe stato loro facile lo spogliare Giuliano dell' Impero, in un tempo in cui è noto, che le Armate deponevano gl' Imperatori, quando lo volevano, riponendone altri in loro luogo. Ma i grandi, e Santi Pontefici di quei tempi, ben lontani dall' esortare i Soldati a scuotere il giogo di questo Infedele, e dal pretendere eglino stessi di avere il diritto di spogliarlo direttamente, o indirettamente dell' autorità, di cui abusava in grandissimo detrimento della Religione, insegnavano al contrario ai Fedeli, che erano obbligati ad essergli soggetti, che non avevano altre armi per difendersi, nè altro rimedio contro le sue persecuzioni, che le preghiere, le lagrime, e la pazienza. Se questi Santi non avessero tenuto questi principj; se avessero creduto poter dichiarare Giuliano decaduto dall' Impero per cagione della sua Apostasìa, dispensare i suoi sudditi dalla obbedienza, e dar loro permissione di eleg-

gere

gere un' altro Imperatore per liberare la Chiesa dei mali, che le si faceva soffrire, e per toglierla dal pericolo, in cui era: non si potrebbero certamente scusare dall' aver mancato di zelo per la casa di Dio, non ponendo in opra la loro autorità per sostenerla, o per conservarla. Può farsi la medesima riflessione sulla condotta degli antichi Papi, e dei Vescovi Cattolici relativamente agl' Imperatori eretici, e agli usurpatori dei diritti della Chiesa. Se è vero, che eglino avessero il diritto di deporli dal trono, bisogna confessare, che fossero o molto ignoranti da non saperlo, o ben poco zelanti da non usare di questo potere in tempi favorevolissimi, nei quali, secondo le regole della umana prudenza, essi avrebbero infallibilmente liberato la Chiesa dalla persecuzione. Ora non ci è mai permesso il supporre, che la Chiesa sia stata nel corso di tanti secoli in una intera ignoranza dei suoi diritti, e che i Pastori i più zelanti per qualunque minima verità della Religione, e per tutti gl' interessi della Chiesa, abbiano trascurata l' una, e gli altri, quando si è trattato del fondamento della Religione, e del Corpo intero della Chiesa. Si dee dunque tener per certo, che nè i primi Papi, nè i primi Vescovi, nè la Chiesa intera non hanno creduto giammai

mai, che Gesù Cristo abbia dato ai suoi, Apostoli, e a i loro Successori la potestà di detronizzare direttamente, o indirettamente gl' Imperatori, i Re, e i Principi, fossero infedeli, apostati, eretici, tiranni, o usurpatori dei diritti della Chiesa.

Il Papa Felice III. scriveva all' Imperatore di consentire, che si scancellasse dai Dittici il nome di Acacio, essendo, benchè Papa, persuaso, che Zenone non dipendeva punto da lui nel temporale. *Conc. Tom. 4. p.* 1087.. Quantunque poi ai tempi di Gelasio la Corte Romana portasse assai avanti le sue pretensioni, essa per altro non pensava ancora a diminuire l' autorità dei Principi. Questo Papa conveniva, che la Chiesa non avesse alcuna autorità sulle cose civili. *Augusto Imperatore*, diceva, *l' autorità dei Pontefici, e la potestà dei Re governano principalmente il Mondo. Voi sapete, clementissimo Figlio, che sebbene voi tenghiate il primo rango nell' Impero, abbassate tuttavìa la testa avanti i Ministri delle cose divine in quello, che riguarda la Religione. Questi son quelli, cui v' indirizzate per esser salvo. Questi son quelli, che vi ammettono alla partecipazione dei divini misterj; e se eglino sono i primi a dare esempio della sommissione alle Leggi, che voi fate, con quale affetto non dovete voi sottomettervi per parte*

vostra a quello, che essi ordinano per la legittima amministrazione dei Sacramenti? Il medesimo Papa dice ancora: *Gesù Cristo ha regolato con una saggia, ed ammirabile disposizione quello, che conveniva alla salute dei suoi nel disegno di salvarli col rimedio della umiltà, e di difenderli contro le insidie dell' orgoglio; egli ha talmente distinto i doveri dell' una, e dell' altra potestà, ed ha assegnato a ciascheduna le funzioni, e gli onori, che loro son proprj, che gl' Imperatori Cristiani hanno bisogno dei Pontefici per la salute eterna, ed i Pontefici seguono le Leggi Imperiali per il corso delle cose temporali. Gesù Cristo ha così ordinato, affinchè le funzioni spirituali fossero ben distinte dalle umane intraprese, e quegli che è arrolato nella milizia di Dio, non s' ingerisse niente negli affari del Secolo*. Conc. Tom. 4. p. 1182. 1232.

VI. Sebbene l' Apologìa di Simmaco contro l' Imperatore Anastasio sia scritta con uno stile assai duro, il Papa tuttavìa conviene, che l' Imperatore non debba render conto delle sue azioni ad alcun mortale. *Conc. Tom. IV. p.* 1297. S. Fulgenzo attesta, che non vi è nulla di più sublime in questo secolo dell' Imperatore. *Quantum autem pertinet ad hujus temporis vitam, constat, quia in Ecclesia nemo Pontifice po-*

potior, *& in saeculo nemo Christiano Imperatore celsior invenitur*. Questo passo di S. Fulgenzo è citato nel Concilio di Parigi dell' anno 829., e nel Concilio d' Aix-la-Chapelle dell' anno 839. Cassiodoro *Tom.* 2. *p.* 170., spiegando queste parole: *Tibi soli peccavi*, osserva, che il Re è al di sopra di tutti gli uomini, e che non vi è che Dio, che possa punirlo. Agapito *in Parnenet. ad Just. n.* 2. Diacono di Constantinopoli, dice all' Imperatore Giustiniano negli avvertimenti, che gli dà, che rassembra a Dio per la sua Potestà, e la sua Dignità, poichè non vi è persona sulla Terra più elevata di Lui: *Non enim se habet in Terris quemquam altiorem*. Egli dice pure: *Tocca a voi ad imporvi la necessità di osservare la legge, poichè non è alcuno sulla Terra, che possa costringervi*. Il Papa Pelagio I. riconosceva, che il precetto di essere sottomesso ai Principi riguarda tanto i Papi, quanto gli altri uomini. *Se i pusilli*, egli dice, *sono obbligati ad esser fedeli ai loro Principi, i* Papi, *e i Vescovi debbono anche avere maggior premura di rendere con tutto lo zelo ai Re l'obbedienza dovuta, affine di togliere ogni sospetto d' infedeltà, giacchè la Scrittura insegna espressamente, che eglino sono personalmente sottoposti alla loro potestà*. Conc. Tom. 5. p. 803. Gregorio di Tours

ci racconta, che parlò un giorno in questi termini al Re Chilperico: *Se qualcheduno di noi, o Re, non osserva la giustizia, voi potete punirlo; ma se voi ve ne allontanate, chi vi potrà mai riprendere? Noi possiamo parlarvi, ma voi ci ascoltate, quando volete; e se non ci volete ascoltare, niuno può comandarvi fuori di quello, che si è dichiarato di essere la Giustizia*. Hist. lib. 5. cap. 19.

VII. S. Gregorio il Grande *tom. 2. p. 675.*, riconosceva di essere sotto la dipendenza dell' Imperatore, il quale non era soggetto ad alcun Superiore: *Ego autem indignus pietatis vestrae famulus in hac suggestione, neque ut servus jure Reipublicae, sed jure privato loquor, quia, Serenissime Domine, ex illo jam tempore Dominus fuisti meus, quando adhuc Dominus omnium non eras... Ad hoc enim potestas super omnes homines Dominorum meorum pietati coelitus data est, ut qui bona appetunt adjuventur*. Questo Santo Papa avendo ricevuto un' ordine dall' Imperatore Maurizio di pubblicare una Legge, colla quale veniva proibito a quelli, che si erano ingaggiati nella milizia di far professione in un Monastero, egli la pubblicò anche avanti di fare delle rappresentanze all' Imperatore, poichè l' avea creduta troppo dura, e contraria alla Libertà Ecclesiastica. *Siccome io debbo*, egli

 dice

dice, *obbedire ai vostri ordini, così ho inviato la vostra legge in differenti luoghi; ma poichè essa non si accorda in alcuna guisa cogl' interessi della Chiesa, io mi prendo la libertà di rappresentarlo ai miei Serenissimi Padroni. In tal modo ho soddisfatto ai miei doveri, che riguardano il Principe, e Dio avendo obbedito all' ordine dell' Imperatore, e avendo detto liberamente quelche io pensi per la causa di Dio*. L' istesso Santo dice pure espressamente, che non aveva alcun diritto di disporre delle Corone, allorchè scrive al suo Diacono Sabiniano: *Io vi prego di rappresentare ai nostri Serenissimi Padroni da parte del loro Servitore, che se avessi voluto far perire i Longobardi, questa Nazione non avrebbe altrimenti Re, nè Duchi, nè Conti, e sarebbe in una somma confusione, ed interamente divisa*. MA, POICHE' IO TEMO DIO, HO ORRORE A MESCOLARMI IN QUELLO, CHE PUO' ESSER CAUSA DELLA MORTE DI QUALCHEDUNO. Quelli, che hanno suscitato negli ultimi tempi delle guerre sì sanguinose, ed hanno posto gl' interi Regni in combustione colle Sentenze di deposizione, che hanno pronunciato contro i Re, e col dare i loro beni al primo occupante, erano ben lontani dai sentimenti di questo gran Papa, o per meglio dire, dalle massime di Gesù Cristo, e del suo Vange-

 lo

lo, che questo Santo Pontefice seguitava, *allorchè il timore, che aveva di Dio gl' inspirava dell' orrore a mescolarsi in quello, che poteva esser causa della morte di qualcheduno*, imperocchè, secondo la prudenza umana pareva, che tutto il Mondo dovesse contribuire con ogni suo potere ad espellere i Longobardi, che erano i nemici della Chiesa, e che si erano poco dopo impadroniti dell' Italia col diritto delle armi.

Non vi è se non se il timor di Dio, che possa, secondo Isidoro di Siviglia, raffrenare i Principi, poichè eglino non hanno secondo lui alcun' altro Superiore. *Egli è difficile*, egli dice, *che un Principe vizioso si corregga. I Popoli hanno da temere i Giudici, e sono raffrenati dalle Leggi; ma se i Re non sono ritenuti dal timore di Dio, e da quello dell' Inferno, essi hanno tutta la libertà di abbandonarsi ad ogni sorte di disordini. Sappiano però i Principi del Secolo, che renderanno conto a Dio della premura, che si saranno presi della Chiesa, che Gesù Cristo ha commesso alla loro protezione.* L' antico Autore della Vita del Papa S. Martino, dice, che alcuni vorrebbero far credere, che questo Papa avesse avuto disegno di resistere a Caligio; ma che la Chiesa Romana gli rendeva questa giustizia, che egli avrebbe amato meglio di morire dieci

volte

volte, che vedere spargere per cagion sua il sangue d' un' uomo. *Eadem itaque hora*, continua il suo Storico, *Beatus Pontifex, quasi agnus innocens dedit semetipsum ad exhibendum Imperatori, & non resistendum* (1). Agatone *Conc. T. 6. p.* 629. 632. *&c.* scriveva all' Imperatore coi medesimi termini, di cui si serviva S. Gregorio, quando parlava dell' Imperatore.

VIII. Se il Re pecca, dice Beda *tom. 8. p.* 552., non pecca, che avanti a Dio: *Rex si peccat, soli Deo peccat*. L' Imperatore Leone avea pubblicato un Decreto contro le Imagini, e perseguitava per ogni dove i Fedeli, che le difendevano. Egli scriveva delle Lettere fulminanti a Papa Gregorio II., minacciandolo di cacciarlo dalla sua Sede, e di farlo morire, se non si sottometteva al suo Decreto. Gregorio II. si contentò di esortarlo fortemente a non combattere la Fede, e di rappresentargli, che *nella stessa guisa, che il Papa non ha diritto di mescolarsi negli affari dell' Impero, e di conferire la Reale Dignità, così l' Imperatore non deè mescolarsi negli affari della Chiesa per deciderli*. Conc. Tom. 8.

N 4 pag.

(1) *Surio. Novembre pag.* 295. *Vedi l' Epistola di Martino a Teodoro. Conc. Tom.* 6. *pag.* 65.

pag. 552. Haymone Monaco di Fulda, poi Vescovo di Salberstat in Alemagna sul passo del Salmo 50. *Tibi soli peccavi* dice: *Perchè non ho io peccato, che contro voi, mio Dio? Perchè, essendo Re, non vi è che voi, che abbiate diritto di punirmi del mio peccato*. S. Giovanni Damasceno, *Tom.* 2. *p.* 358., adotta questa massima di un' antico Padre: *Noi dobbiamo rispettare i nostri Governatori, per quanto cattivi essi sieno, a cagione di Quello, che Loro ha fatto parte della sua autorità*. Secondo l' antico Messale Gotico; il giorno della Festa di S. Pietro, e di S. Paolo si faceva una enumerazione di tutte le prerogative nel Prefazio della Messa. Si dice di S. Pietro, che egli ha ricevuto le Chiavi del Regno Celeste: *Huic claves coelestis Imperii tradidisti*. Non si fa parola della potestà sul temporale, e si era allora ben lontani dall' attribuirgliene, poichè la Chiesa professava, che la sua autorità si estendeva solamente sulle anime. Ma come si è osservato di sopra, per far perdere la tradizione hanno alterato il Messale, e i Breviarj. *Mabillon. Litt. Gall. pag.* 273.

Giona Vescovo di Orleans adotta la massima di S. Fulgenzo *Specileg. T.* 5. *p.* 67., che non vi è cosa alcuna più sublime nel Secolo dell' Imperatore Cristiano; ed

inse-

insegnà, che quando i Principi trascurano i loro doveri, i Vescovi non hanno, che la via delle più rispettose rappresentanze. Il Concilio di Parigi dell' anno 829., e quello d' Aix-le-Chapelle dell' anno 836. erano nei medesimi sentimenti, e citano con elogio il passo di S. Fulgenzo, che noi abbiamo riportato di sopra. Niccola I. nella sua lettera all' Imperatore Michele si serve del passo del Papa Gelasio de *Anathematis vinculo*. Concil. Tom. 8. p. 324.

Coloro, che presero il partito di Lotario, e della sua Concubina Waldrade, sostenevano, che i Re doveano render conto della loro condotta solamente a Dio: ma siccome questi Autori insinuavano, che i Vescovi non avevano neppure diritto di riprendere il Principe, quando commetteva dei delitti, Icmaro trova questa proposizione indegna di un Cattolico; fa vedere, che è falsa, e prova coll' esempio di Nathan, e di David, che si può avvertire i Re, quando manchino ai loro doveri. Ma non pensava mai di attentare alla loro autorità. Egli è che ha composto le lettere, che Carlo il Calvo ha scritto ad Adriano II. Non si può sostenere con maggior forza, che i Re non dipendono in alcuna guisa dal Papa. *I vostri Predecessori*, gli dice, *si contentavano di governare la Chie-*

sa perchè volete voi governare lo Stato? Non vi è che l' Inferno, che possa avervi condotto a prender questo partito. In un' altra, che egli medesimo scrive al Papa, riporta, che i Francesi erano estremamente sorpresi in vedere, che Adriano II. ardiva pretendere di aver diritto di disporre delle Corone. *Egli è scritto*, aggiunge egli, *che si acquistano i Regni di questo Mondo colle guerre, che si estendono colle vittorie; ma che non si può giammai ottenerli colle scomuniche del Papa, o dei Vescovi*.

Si vede dalla lettera del Papa Stefano V. all' Imperatore Basilio, che sosteneva Fozio contro tutte le regole della Chiesa, come i Papi erano ancora lontani dall' attribuirsi alcun potere sul temporale, o dal mettere alcuna subordinazione fra la potestà temporale, e l' Autorità spirituale. Eccovi le proprie parole di questo Pontefice: *Poichè, sebbene voi rappresentate sulla Terra la persona del Supremo Imperatore Gesù Cristo, non dovete per altro prendervi pensiero, che delle cose temporali, e civili, e noi preghiamo Dio, che voi possiate farlo ancora per molti anni. Nella maniera dunque, che Dio vi ha stabilito* SOPRA DI NOI *per governare le cose della Terra, nella stessa maniera Iddio ha stabilito noi per governare le cose spirituali nel-*

la

la persona di Pietro, Principe degli Apostoli. Ascoltate di buona voglia, io vi prego, quello che noi vogliamo dirvi. Voi avete la cura di ridurre, e di abbattere colla spada della Potestà, che avete ricevuto, la empietà, e la ferocia dei Tiranni, di amministrare la Giustizia ai vostri Sudditi, di fare delle Leggi, di ordinare, e di comandare le armate sulla terra, e sul mare. Queste sono le principali funzioni, ed i principali doveri della suprema Potestà, di cui voi siete rivestito. Ma è stata confidata a noi la cura del Gregge; e l' eccellenza di questa dignità sorpassa tanto quelle della Terra, quanto le cose del Cielo sono superiori a quelle della Terra. Ep. 1. Steph. V. Tom. 9. Conc.. Ecco in che cosa il Papa Stefano V. faceva consistere la preminenza dell' autorità Sacerdotale, o Pontificale: la fa consistere nell' avere un' objetto più sublime, e non già nel poter dirigere, correggere, e togliere la potestà temporale in virtù della subordinazione delle cose temporali alle spirituali.

X. Ecumenio *Tom.* 1. *p.* 373. spiega il decimo terzo Capitolo della Epistola ai Romani nell' istessa guisa di S. Gio. Grisostomo, e Teodoreto. *L' Apostolo*, dice, *dà una istruzione, che conviene generalmente a tutti gli uomini: c' insegna, che ogni Cristiano, Vescovo, Monaco, Apostolo dee esse-*

re

re sottoposto ai Principi, e che questa sommissione non è punto contraria alla Religione. Vuole anche far conoscere con questa esortazione, che il Vangelo non insegna la ribellione, e la disobbedienza, ma bensì la soggezione, e la obbedienza.

XI. Teofilatto, su quelle parole del Capitolo 13. dell' Epistola ai Romani, *che ogni anima sia sottomessa alle Potestà*, osserva dopo Teodoreto, che questo precetto riguarda tanto i Vescovi, e i Ministri della Chiesa, quanto le persone del Secolo.

Ivone di Chartres stabilisce un bellissimo principio sulla condotta, che debbono tenere i Vescovi coi Principi, che abusano della loro autorità. *Il governo delle cose temporali*, egli dice, *è dato ai Re; per questo eglino sono appellati* Basilaei, *cioè a dire il fondamento della Nazione; e sono i Capi dello Stato. Se essi abusano qualche volta della Potestà data loro, noi non dobbiamo imitarli col sollevarsi contro dei medesimi; ma quando essi non vogliono acquietarsi alle rappresentanze, e ai consigli dei Vescovi, bisogna lasciarli al giudizio di Dio, che gli punirà tanto più severamente, quanto più avranno disprezzato gli avvertimenti, che loro sono stati dati da sua parte.*

Eutimio su queste parole del Salmo 50. *Tibi soli peccavi*, si esprime in questa maniera

niera: *Essendo Re, e non avendo fuori di Voi altro Giudice dei delitti, che ho commesso, si può dire, che ho peccato contro Voi solo; cioè a dire, che non ho altro Giudice, che voi, a cui io sia sottoposto. Poichè io suno il Padrone di tutti gli altri, e la mia potestà dà luogo a credere, che mi è permesso tutto quello, che mi piace.* Ugone da S. Vittore non credeva, che Gesù Cristo come uomo avesse ricevuto alcuna Potestà sulle cose temporali; e sosteneva, che la Potestà spirituale non dovea in nulla pregiudicare alla Potestà dei Principi. *Le Potestà della Terra*, dice di più l' istesso Autore, *hanno per Capo il Re; la spirituale ha per capo il Sommo Pontefice. Le cose della Terra dipendono dalla potestà reale, ed hanno rapporto colla vita civile; le spirituali sono riserbate all' autorità del Sommo Pontefice, ed appartengono alla vita spirituale*. De Sacram. Fid. lib. 3. cap. 4. S. Bernardo scrivendo all' Arcivescovo di Sens Ep. 42. gli dice: *Voi intendete quelche dico; rispettate quello, che voi dovete rispettare. Che ogni anima sia sottomessa alle potestà elevate in dignità. Se ogni anima vi deè essere sottomessa, la vostra è di questo numero: chi mai vi ha eccettuato dalla sorte comune? Se qualcheduno vi vuole eccettuare, vi vuole sicuramente ingannare.*

Or-

Ottone (1) Vescovo di Frisinga assicura, che i Principi non riconoscono altro Giudice fuori di Dio. *I soli Re*, egli dice, *essendo al di sopra delle Leggi sono riserbati al giudizio di Dio, e non sono raffrenati dalle Leggi. E su questo appunto sono fondate le parole del Real Profeta*: Io ho peccato contro voi solo. *Se, giusta l' Apostolo, tutti gli uomini dobbono avere orrore di cadere nelle mani di* Dio *vivente, i Re, che sopra di essi non avendo alcuno da temere, possono peccare più liberamente, debbono aver maggior paura di cadere nelle sue mani*. Questo Vescovo non approvò mai le intraprese di Gregorio VII.. Egli dice *di aver letto colla maggiore esattezza le storie dei Re, e degl' Imperatori, e di non aver trovato in verun luogo, che avanti Gregorio alcun Pontefice Romano si sia avanzato a scomunicare,* e

(1) *Questo Vescovo Figliuolo di S. Leopoldo Marchese d' Austria, e di Agnese figlia dell' Imperatore Enrico IV., e imparentato con tutte le Case più grandi dell' Alemagna, merita di essere anche più stimato a ragione della sua pietà, della dolcezza dei suoi costumi, e della sua scienza, che, se facciamo attenzione al tempo, in cui viveva, e alla barbarie del suo* Secolo, *era profondissima. Vedete* Oth. Fris. Chronic.

e a privare dei suoi Stati un Re, o un Imperatore: Dice altrove, che *questa novità suscitò maggiore indignazione, perchè fino allora non si avea alcuno esempio di un somigliante giudizio, pronunciato contro un Re dei Romani*. Cronich. lib. 6. c. 35. &c.

Innocenzo III. nel Cap. *Per venerabilem qui filii sunt legitimi*, Rainald. 1202. n. 21., riconosce, che i Re di Francia non hanno alcuno Superiore *in temporalibus*, Infine si leggeva altra volta nella Glossa sul Capitolo *Adrianus*, secondo il Card. di Cusa *De Conc. Cathol. lib.* 3. *cap.* 3., che l' Imperatore era il Padre del Papa per le cose temporali, come il Papa era il Padre dell' Imperatore per le cose spirituali: *Pater Papae in temporalibus fuit, sicut Papa in spiritualibus ejus Pater*. Alessandro d' Hales *lib.* 3. 4. 40. *memb.* 5. riporta il passo di Ugone da S. Vittore citato di sopra, ed aggiunge: *Su quello, che puossi objettare tratto dalla legge, che il Re ha la preferenza, è vero, e nell' ordine, cioè a dire, per esercitare la giustizia temporale; ma se accade, che pecchi in quello, che riguarda quest' autorità, non vi è alcuno, che possa punirlo fuori del medesimo Dio*. E ne rende la ragione in un' altro luogo *in Psal.* 50. dicendo: *Oltre Iddio non vi è persona al di sopra del Re, che possa punirlo; perchè il Re non ha*

che

che Dio al di sopra di Lui. Innocenzo IV. nel Cap. *Noverit*, dice che nelle cose temporali il solo Re ha la suprema Potestà di accordare dei privilegj ai Cherici, e ai Laici.

S. Tommaso soprannominato il Dottore Angelico 1. 2. *q.* 96. *c.* 5. *ad tert.* stabilisce per massima, che il Principe non è punto sottomesso alla Legge, quanto alla virtù coattiva della Legge. *Poichè*, egli dice, *propriamente parlando non vi è alcuno, che possa essere costretto da se medesimo, e la legge ha la virtù coattiva per la sola Potestà del Principe. Ed in questo senso si dice, che il Principe non è in conto alcuno soggetto alla Legge, perchè niuna persona può pronunciare contro di lui un giudizio di condanna, se opera contro la Legge. Per questo appunto la Glossa su quelle parole del Salmo* 50. Io ho peccato contro voi solo, *riflette, che il Re non ha persona sopra di lui, che giudichi delle sue azioni; ma quanto alla virtù direttiva della Legge, il Principe vi è sottomesso di sua propria volontà*. Da questo passo: *Tibi soli peccavi* spiegato, come fa S. Tommaso dopo i Padri, e gli Scrittori Ecclesiastici, che l'hanno preceduto, ne segue evidentemente, che non vi è altri fuori di Dio, che possa giudicare, correggere, e punire i Re in questo Mondo; ciò, che

che non sarebbe altrimenti vero, se i Papi avessero il diritto di deporli direttamente, o indirettamente. Nè è da dirsi, che il passo del Real Profeta riguarda unicamente l' antico Testamento, e che per vero dire il Gran-Sacerdote della Legge non aveva alcun diritto di deporre i Re dei Giudei, ma che il sommo Pontefice della Chiesa ha quello di deporre i Re Cristiani. I Santi Padri non si spiegano mai così: essi traggono anzi all' opposto una conclusione generale per tutti i Re, e specialmente per i Re Cristiani. Ora il sentimento unanime dei Padri deè servirci di regola per la interpretazione della Scrittura: non è giammai permesso ai Cristiani di preferire le interpretazioni nate nella corruzione dei Secoli a quelle, che sono state unicamente ricevute dai Padri della Chiesa. *Vincent. Lirinese Com. cap. 2. e 32.*

Finalmente l' Assemblea Generale del Clero di Francia del 1682. ha dichiarato, *che nelle cose temporali i Re, e i Sovrani non sono sottomessi ad alcuna potestà Ecclesiastica; che non possono essere deposti direttamente, nè indirettamente dall' autorità dei Capi della Chiesa; che i loro Sudditi non possono essere dispensati dalla sommissione, e dalla obbedienza, che è loro dovuta, o assoluti dal giuramento di fedeltà; e che questa dot-*

trina necessaria per la tranquillità pubblica, e niente meno vantaggiosa alla Chiesa che allo Stato, deè essere inviolabilmente seguitata, come conforme alla parola di Dio, alla tradizione dei Santi Padri, e agli esempj dei Santi. I Prelati dell' Assemblea generale del medesimo Clero del 1730. dicono in una Lettera al Re: *Noi non cesseremo di rispettare in Voi quest' autorità suprema, indipendente, sottomessa al solo Dio, da cui la riconoscete, ed osserveremo la soggezione, e la fedeltà, che tutti i vostri Sudditi vi debbono, e che la Legge di Dio prescrive, come un dover sacro, dal cui adempimento niuna potestà li può dispensare. Questa è la dottrina, che abbiamo ricevuto dai nostri Padri, che noi trasmetteremo ai nostri Successori, che non cesseremo di predicare ai vostri Popoli, e alla quale non permetteremo giammai, che sia dato alcuno attacco.*

XII. Da tutte le autorità, che abbiamo riportato in questo scritto resulta invincibilmente, che nè la Chiesa, nè il Papa hanno alcuna potestà diretta, o indiretta sul temporale, e sulle Corone dei Principi di questo Mondo.

I. I Padri erano persuasi, che ogni persona vivente, Laico, o Ecclesiastico, Monaco Frate, o Prete Secolare, che i Vescovi, e anche il Romano Pontefice, tutti

come

come gli altri Fedeli , erano sottomessi alle Potestà secolari , e che non si poteva mai in alcuna circostanza , o per qualunque ragione , che vi fosse esser liberati dal giuramento di fedeltà , che si dee a Principi .

II. Eglino credevano , che i Principi non dovevano render conto delle loro azioni che a Dio , il quale solamente poteva punirli con autorità in questo Mondo.

III. Pensavano , che Dio solo potesse disporre degl' Imperj .

IV. Convenivano finalmente , che la Chiesa non doveva mescolarsi se non se nelle cose spirituali .

Queste riflessioni , che derivano naturalmente dalle autorità , che abbiamo allegate , distruggono interamente la distinzione del Bellarmino , che attribuisce al Romano Pontefice la Potestà indiretta . Nè ci fermeremo ora quì a confutare tutti i sofismi , e tutte le vane sottigliezze di questo Cardinale , e di tutti i suoi seguaci ; si osserverà solamente , che se fossero buone le prove , di cui si serve per dimostrare , che il Papa ha una Potestà indiretta sul temporale, egli ne tirerebbe la conseguenza , che ha anche una Potestà diretta ; errore che ha egli medesimo combattuto .

Del resto le Opere del Bellarmino su questa materia dispiacquero tanto al Papa

Sisto V., che le condannò; ma dopo la morte di questo Papa, i Cardinali lo tolsero *ex Indice probosorum Scriptorum* (1).

O-

(1) *Vedi M. Arnauld* 94. *Diffic. proposta a M. Steyaert. p.* 38.

OPUSCOLO IV.

REGOLE DI OBBEDIENZA PER I POPOLI NEL CONFLITTO DELLA POTESTA' SECOLARE E DELL' AUTORITA' ECCLESIASTICA.

REGOLE DI OBBEDIENZA PER I POPOLI NEL CONFLITTO DELLA POTESTA' SECOLARE E DELL' AUTORITA' ECCLESIASTICA.

NEl conflitto della Poteſtà Reale, e dell' Autorità Eccleſiaſtica non vi è Cittadino, che non debba intereſſarſi alla querela del ſuo Sovrano. Ogni Suddito, che vi è inſenſibile dee eſſer trattato preſſo a poco come le Leggi di Atene volevano, che ſi puniſſero quelli, che non prendevano alcuna parte alle diſpute riguardanti lo Stato. Ordinavano queſte, che ne coſtaſſe loro i beni, la patria, e talvolta la vita medema (1). Egli è dunque a propoſito lo ſtabilire quali ſono le regole di obbedienza per i Popoli nel conflitto della Poteſtà ſecolare,

e

(1) *Gellio Noct. Att. lib.* 2. *cap.* 12. *Cicerone ad Att. lib.* 10. *Ep.* 1.

e dell' Autorità Ecclesiastica.

I. Stato della Questione.

In qualsivoglia parte del Mondo nascano gli uomini, eglino si trovano ad un tempo stesso vincolati in due diverse Società, l'una delle quali è formata dal Governo politico, e l'altra dalla Religione.

L'una, e l'altra Società hanno per fine di procurare agli uomini, che le compongono, il godimento di qualche bene.

Lo scopo principale della Società politica si è quello di render gli uomini felici nel tempo del viver loro: quello all' incontro della Società religiosa è di render gli uomini eternamente felici dopo la loro morte.

Per condurre gli uomini a somiglianti fini queste Società fanno delle Leggi, che debbono essere osservate; e siccome le Leggi non hanno per se stesse potere alcuno attivo, queste Società riconoscono una Potestà, che condanna a delle pene coloro, che non le osservano.

Dio è la Suprema Potestà, che le due Società riconoscono, e questa Suprema Potestà ha i suoi Ministri sulla Terra, il potere dei quali è diverso secondo la natura del suo objetto, e della sua amministrazione.

Gl'

Gl' Imperatori, i Re, i Principi, ed in certi Stati alcune persone sono stabilite da Dio per governare gli altri relativamente alla Società politica: i Vescovi, i Preti, e gli altri Ministri Ecclesiastici sono stabiliti per governare gli uomini relativamente alla Società religiosa.

Le pene alle quali la Potestà secolare, e l' Autorità Ecclesiastica condannano coloro, che non osservano le Leggi delle due Società, corrispondono alla natura dei beni, che queste Società si propongono di procurare a quelli, che le osservano.

L' Autorità della Chiesa condanna gli uomini a delle pene spirituali, perchè la Religione ha per iscopo di procurar loro dei beni spirituali. La Potestà secolare condanna gli uomini a delle pene temporali, perchè il Governo politico ha per iscopo di procurar loro dei beni temporali.

Gli uomini essendo impegnati nel tempo stesso in ambedue le Società, Civile, e Religiosa, sono obbligati ad osservare le Leggi dell' una, e dell' altra. Se il Principe, ed i Ministri della Religione ordinano la stessa cosa, se si danno quel vicendevole soccorso, che si debbono, questa unione desiderabile del Regno, e del Sacerdozio, che costituisce la gloria dell' uno, e dell' altro, rende inutile l' esame, che

ci

ci proponghiamo adeſſo di fare . Tutto è in pace: i Popoli non debbono, che obbedire, e conformarſi alla Legge: ma ſe la Poteſtà Regia, e l' Autorità Eccleſiaſtica ſi fanno la guerra fra di loro, ſe proibiſce l' una quello, che ordina l' altra, quale è mai la regola, che dee ſeguitare allora un buon Cittadino?

Dio medeſimo ha pronunciato la deciſione: *Fà d' uopo rendere a Ceſare quello, che appartiene a Ceſare, e a Dio quello, che appartiene a Dio*. S. Matt. XXII. 2. Ecco la Legge dei Criſtiani. Eſſa è chiara, e preciſa, ma reſta a ſaper diſcernere quello, che appartiene a Ceſare, e ciò che appartiene a Dio.

II. Non deeſi obbedire nè alla Poteſtà Regia, nè all' Autorità Eccleſiaſtica in pregiudizio dei Comandamenti di Dio.

La obbedienza dovuta dai Popoli alla Poteſtá Regia, e all' Autorità Eccleſiaſtica dee eſſere ſempremai ſubordinata ai doveri verſo Dio. La Poteſtà Secolare, e l' Autorità Eccleſiaſtica derivano egualmente dall' Eſſere Supremo, il quale, creando l' uomo, ha ſtabilito la neceſſità dell' ordine civile, e del culto religioſo; ma ſono ambedue confidati nelle mani di perſone, che ſo-

ſono capaci di abuſarne : *Gli ſteſſi Ponteſici del Signore* , i quali per la eminenza del loro carattere dovrebbero raſſomigliare agli Angioli, *eſſendo ſcelti tra gli uomini*, *ſono circondati di debolezza*, *e ſoggetti alla ignoranza*, *e all' errore*. Agli Ebrei v. 12. Chi può dubitare, che queſti uomini non ne abuſino, allorchè fanno dei decreti contrarj ai Comandamenti di Dio ? In queſto caſo pertanto dobbiamo dire coraggioſamente e al Principe, e al Ponteſice, che abuſava della ſua autorità. *Giudicate voi ſteſſo*, *ſe è giuſto d' avanti a Dio l' obbedire piuttoſto a voi , che a Dio*. Atti IV. 19. *Biſogna obbedire piuttoſto a Dio*, *che agli uomini*. Att. v. 29. Quello che Dio comanda, niuno lo può proibire: quello che proibiſce, niuno può comandarlo, nè permetterlo: guai a qualunque perſona, che trovandoſi ſituata tra la volontà di Dio, e quella dell' uomo, bilanciaſſe la ſcelta, ed eſitaſſe ſulla preferenza, che dee a Dio.

Se il Principe comanda, che i ſudditi l' adorino ad eſempio di alcuni Imperatori Pagani, la riſpoſta non dee eſſere equivoca; ſi dee dire con Teofilo: *Io onorerò il Re*, *ſenza però adorarlo*; *pregando per eſſo lui adorerò il vero Dio*, *perchè sò*, *che egli lo ha ſtabilito Re*: *il Principe non è ſtato ſtabilito Re per eſſere adorato*, *ma*

bensì

bensì per essere onorato nella dovuta maniera. Ora deesi onorare il Re coll' essere a lui sottomesso, e col pregare per lui; il far tali cose è un conformarsi realmente alla volontà di Dio. Nell' istessa guisa, se il Principe comanda di renunziare alla Fede di Gesù Cristo, gli si dee dire coraggiosamente: *Non possiamo obbedirvi, qualora ci ordinate di rinunziare al nostro Dio: giudicate voi stesso, se è giusto di obbedire piuttosto a voi, che a Dio.*

Se il Papa, i Vescovi, o gli altri Ministri della Chiesa ci predicano la ribellione contro i Sovrani sotto qualsivoglia pretesto, e per qualunque ragione possa esservi, dobbiamo risponder loro: *I giuramenti, che ci legano alla obbedienza, da cui ci volete allontanare, sono inviolabili, e consacrati dalla Religione stessa; niuna autorità può sciogliere i nostri vincoli: soffriremo per amore di Dio la scomunica ingiusta, di cui mi minacciate, piuttostochè mancare alla giusta obbedienza, che la Legge di Dio ci comanda verso il nostro Principe, perchè deesi piuttosto obbedire a Dio, che agli uomini.*

III.

III. In quello, che non è contrario alla Legge di Dio, bisogna respettivamente obbedire alla Potestà Secolare, e all' Autorità Ecclesiastica; ma l' obbedienza, che deesi all' Autorità Ecclesiastica, non dee in verun caso autorizzare la resistenza al Sovrano.

In tutto quello, che non è contrario ai Comandamenti di Dio, la Potestà secolare, e l' Autorità ecclesiastica, ambedue stabilite da Dio, debbono essere obbedite, ciascuna nel modo che le conviene, e secondo l' oggetto della sua istituzione. Egli è egualmente scritto: *Obbedite ai vostri Pastori, ed obbedite al Re, che ha la suprema autorità.*

Tutto quello, che è temporale è sottomesso alla Potestà secolare: essa ne decide sovranamente. Se il Principe comanda di prendere le armi, l' interesse, che la Chiesa avrebbe per la pace, può bene impegnare il Papa, e gli altri Vescovi a porre in opra tutte l' esortazioni, e le suppliche presso il Sovrano; ma nulla può autorizzarli ad ordinare, che si depongano le armi. Il Papa, ed i Vescovi non debbono impiegare giammai le armi della Religione per ritirare i sudditi dalla obbedienza: se lo facessero, sarebbe questa una colpevole intrapresa, a cui resi-

refister dovrebbero tutte le persone dabbene.

Tutto quello, che appartiene alla Fede, ed ai Misterj, è puramente spirituale: all'Autorità Ecclesiastica appartiene il deciderne le questioni. Noi dobbiamo in simil caso obbedire alla Chiesa; ma non bisogna perdere giammai di vista, che la istituzione di lei riguarda la vita eterna; che il potere di lei è proporzionato al suo oggetto, e che è per conseguenza ristretto nell' ordine delle cose puramente spirituali; che le armi, e gli altri mezzi coattivi non sono in sua mano (1), e che la Religione istessa

(1) *Di quì ne viene, che le Costituzioni Ecclesiastiche non portavano anticamente il nome di* Gius: *chiamavansi semplicemente* Canoni, *cioè a dire* Regole, *perchè sembrava ai Santi Padri, che il nome di* Gius, *che secondo Festo è derivato dal vocabolo* Jussum *comando, risentisse troppo il costringimento, e la coazione, che non conviene in verun conto alla Chiesa. Solamente quando i Principi ebbero accordato alla Chiesa una esteriore Giurisdizione fu applicato insensibilmente il nome di* Gius, *ed anche di* Legge *ai Canoni. Veggasi l' aureo Opuscolo del P. de la Borde sulla distinzione delle due Potestà inserito nel Tom. III. di questa Raccolta.*

istessa c' insegna essere un' offesa di Dio il resistere al Principe. Non si deè obbedire al Sovrano in quei casi, che non sono soggetti alla sua Potestà; ma è d' uopo però, che il rifiuto di obbedirgli sia non meno cristiano, che legittimo: non si dee resistere giammai al Principe, ma si dee soffrire con umiltà, e pazienza le minaccie, ed i gastighi di lui, senza che il rigore, che esercita, inspiri ai cristiani il minimo movimento di ribellione, o li porti alla minima esterna resistenza. Si dee imitare la condotta, che tenne S. Ambrogio, quando l' Imperatrice Giustina gli ordinò con estreme minaccie in nome del Giovine Valentiniano suo figlio di consegnare la Chiesa in mano degli Ariani. *Noi rendiamo a Cesare quello, che è di Cesare*, dice l' illustre Pontefice orat. de Basil. e Epist. 33., *e a Dio quello, che è di Dio. Non posso consegnar la Chiesa, ma non debbo combattere. Ho delle armi, ma sono quelle, che Gesù Cristo mi ha poste in mano. Ho il potere di offerire il mio corpo: le mie lagrime sono le mie armi, nè debbo, nè posso altrimenti resistere*. In tal guisa si portarono i primitivi Cristiani, i quali perseguitati sotto dieci Imperatori Infedeli non eccitarono mai la minima sedizione. Col soffrire umilmente, qualora si tratti dei diritti di Dio

usur-

pati dal Principe, moſtrano i Criſtiani la ſincera loro pietà, ed acquiſtanſi la gloria della confeſſione, o quella del martirio. Se tali regole non foſſero parſe inviolabili agli uomini apoſtolici, la Chieſa Criſtiana non avrebbe avuto tanti Santi Atleti nell' ordine dei Martiri, e dei Confeſſori.

IV. La Poteſtà ſecolare dee decidere le materie miſte, ed i caſi dubbj.

Quantunque i limiti della Poteſtà ſecolare, e dell' autorità eccleſiaſtica ſembrino beniſſimo determinati dai loro differenti objetti, tuttavìa, dopo che lo Stato è divenuto Criſtiano, le materie temporali, e ſpirituali ſi trovano frammiſchiate in modo, che ne reſulta alle volte nell' eſercizio delle oſcurità, delle materie *miſte*, e *dei caſi dubbioſi*.

Un' oggetto è miſto, quando non è puramente articolo di Fede, nè precetto evangelico, quantunque ſia talvolta relativo all' uno, o all' altro.

Per eſempio, che ſia predicata la Fede, è un' oggetto puramente ſpirituale; ma che ſia annunziata da un tal Miniſtro è un' oggetto miſto. Che vi ſieno dei Veſcovi nella Chieſa, è neceſſario per la conſervazione della Fede; ma che ſiavi un Veſco-

vo

vo in una tal Chiesa, o che il tale sia Vescovo è anche questo un' oggetto misto. Si potrebbe a questo proposito riportare buon numero di altre ipotesi; ma queste bastano per istabilire la proposizione.

Vi sono dall' altra parte dei casi, nei quali possono formarsi legittimi dubbj, ed il Principe, ed il Vescovo senza essere animati dallo spirito di usurpazione possono pensare sì l' uno, che l' altro, che gli si appartenga la decisione.

A questi due inconvenienti presi dalla cosa medesima se ne aggiunge un terzo eziandìo molto maggiore, il quale prendendo la sua sorgente nelle passioni degli uomini, rende dubbioso quello, che non lo è in se stesso. Si presenta un' affare, in cui consultandosi la ragione nel silenzio delle passioni, mostrerebbe con evidenza chi lo debba decidere; ma il Principe vuole usurpare i diritti del Sacerdozio, o la ecclesiastica Potestà quei dell' Impero. Non vi è di mezzo una Potestà, che possa fissare i diritti del Principe, e quei del Vescovo. Non pertanto è necessario, che l' affare, di cui si disputa, sia deciso; spetterà egli al Principe il deciderlo? toccherà egli al Pontefice?

La decisione di una somigliante questione è più importante di quello, che sia difficile

le: tocca incontrastabilmente al Principe il pronunciare su tutte le materie miste, e su tutti i casi dubbiosi.

I. Due soli ordini vi sono nel Mondo, l' ordine soprannaturale, che riguarda le cose divine, e l' ordine naturale, che riguarda le cose umane. Nelle cose soprannaturali dee decidere la Chiesa, e nelle cose naturali spetta il pronunciare al Principe. Ora tutte le materie miste sono in se stesse dell' ordine naturale. La Chiesa non vi prende parte, che per l' interesse, che Ella può avervi, e l' interesse della Chiesa a questo riguardo unisce in effetto queste materie, e le lega a delle cose spirituali, ma non le toglie mai dall' ordine naturale, nel quale esse dipendono assolutamente dal Principe temporale. Tocca in conseguenza al Principe temporale il pronunciare nelle materie miste, poichè appartiene a quello, da cui dipende essenzialmente la cosa, il giudicarne a preferenza di quello, da cui soltanto dipende, perchè vi ha qualche interesse.

II. La Chiesa è obbligata ad obbedire alle Leggi dei Principi in tutti i casi, nei quali non è attaccato il culto del vero Dio. S. Agostino *De Civit. Dei lib.* 19. *cap.* 17. ha riconosciuto, e spiegato chiaramente questa dipendenza, in cui è la

Chiesa

Chiesa, relativamente alle Leggi umane. *La Città Celeste*, dice questo Padre, *o piuttosto quella porzione, che è in pellegrinaggio in questa vita mortale, e che vive essenzialmente della Fede ha bisogno di questa pace della Terra nel corso di questa vita mortale. Per tal motivo, mentrechè passa straniera, e in stato di schiavitù nella Città terrestre, non fa alcuna difficoltà nel soggettarsi alle Leggi della Città terrestre, che sono necessarie per l' amministrazione, e pel sostegno di questa vita mortale, per mantenere in tutte le cose, che riguardano la mortalità, che è loro comune, una intiera concordia. Le Leggi della Religione non sono loro comuni; ma nel resto, purchè non venga impedito giammai il culto del vero Dio, ella osserva, e segue tutte le Leggi, tutti gli usi, e tutte le costumanze, che trova nelle diverse Nazioni, le quali possono contribuire ad acquistare, o a possedere la pace della Terra.*

III. I Santi Padri insegnano unanimemente, che tutte le volte, che il Principe usa dei suoi diritti, e della sua potestà, quand' anche ne facesse un' uso ingiusto, tutti gli Ordini dello Stato debbono obbedire ai comandi di lui, eccettuato solamente il caso, in cui si ordinasse di trasgredire la Legge naturale, o divina. Tanto insegna

S. Agostino, quando dice: *Se la Potestà col favorire la Verità corregge qualcuno, quegli, che profitta della sua correzione, ne sarà lodato dalla Verità medesima; se al contrario la Potestà nimica della Verità maltratta taluno, essa loderà nel modo stesso colui, che la violenza avrà coronato*. Ed altrove: *I Popoli, ed i Servi del Signore debbono comportarsi a riguardo dei Principi in tal maniera, che coll' esercizio della pazienza, soffrano le pene temporali, colla speranza di acquistare i beni eterni*.

Qual ordine più ingiusto dell' esiliare un Cristiano per la Fede? S. Cipriano tuttavìa scrive a Rogaziano, che se il Cristiano bandito dall' Imperatore, o dal Proconsole Pagano ritorna nel suo Paese contro i loro ordini, ne è punito non come Cristiano, ma come reo di disobbedienza. Il Popolo Simosatese, *Teodoreto lib. 4. cap. 14.*, volendo impedire a S. Eusebio suo Vescovo di andare in esilio, ove voleva che andasse l' Imperatore Valente, lo fece risovvenire della Legge degli Apostoli, che ordina di obbedire ai Principi, ed ai Magistrati, ed immantinente se ne partì per il luogo del suo esilio. L' empio Costanzo avendo minacciato di deporre Eleusio di Cizico, e Silvano di Tarso in odio della vera Fede, che eglino difendevano contro

gli

gli Ariani, risposero ambedue, che egli aveva come Imperatore la potestà di punirli, ma che essi come Vescovi dovevano difendere la vera dottrina. S. Atanasio nella sua Apologìa indirizzata a Costanzo medesimo, protesta chiaramente, che non rimmarrà in Alessandria, d' onde era stato esiliato da questo Principe, finchè sua Maestà non glie n' avrà accordato il permesso. Poco prima si era dichiarato, che obbedirebbe anche al Questore della Città, poichè era Ufiziale dell' Imperatore.

Nel 359. quasi seicento Vescovi adunati a Rimini, dopo aver condannata la eresìa Ariana, supplicarono l' Imperator Costanzo a permetter loro di tornare ciascuno alla loro Chiesa, confessando di non poter lasciar Rimini contro i suoi ordini. *S. Athanasio de Synod. p.* 877. *Socrate lib.* 2. *cap.* 37.

Il Papa S. Gregorio pubblicò l' Editto, che proibiva ai Soldati di abbracciare la vita monastica, quantunque la giudicasse troppo dura, e contraria alla libertà della Chiesa.

Questi Santi Pontefici erano ben persuasi, che tali comandi degl' Imperatori fossero iniqui, e tirrannici, ma siccome questi ordini non erano in opposizione precisamente colla Legge di Dio, e gl' Imperatori dall' altra parte usavano dei loro di-

 ritti

ritti, obbedivano senza resistenza, protestando di soggettarsi a questi ordini ingiusti per eseguire la Legge di sommissione, che Gesù Cristo, ed i suoi Apostoli hanno prescritto a tutti quelli, che fanno professione del Cristianesimo. *Così*, dice il Papa S. Leone, *ho soddisfatto al mio dovere, e in riguardo al Principe, e in riguardo a Dio con obbedire all' ordine dell' Imperatore, e col dire liberamente quello, che io penso per la causa di Dio.*

IV. La Chiesa può essere considerata, o come la società di tutti i Fedeli, o come quella porzione spettante allo Stato, che è composta di Vescovi, di Preti, e di Cherici, e chiamasi il *Clero*. La Madre comune dei Fedeli non ha alcuno interesse, che non sia comune a tutti quanti i suoi Figli. Il Clero all' incontro ha i suoi diritti, i suoi interessi, e le sue pretensioni particolari. Munito delle armi spirituali se ne potrebbe servire, o per mantenersi nelle sue usurpazioni, o per estendere la sua autorità. Se accadesse, che il Clero potesse abusare delle armi spirituali, a chi mai ricorrerebbero i Laici? Certamente alla Regia Potestà, che può sola mettere le loro persone, ed i loro beni al coperto della persecuzione, e della usurpazione, e che è obbligata a farlo, come farebbelo l'

istesso

istesso Dio, di cui i Sovrani esercitano l' autorità.

Il Sig. di Joinville nella sua *Storia di S. Luigi* ci ha trasmesso la risposta di questo Monarca ai Vescovi del suo Regno sopra un' oggetto, che dee aver quì il suo luogo. *Io vidi un giorno*, dice questo sincero, e naturale Storico, *che tutti i Prelati della Francia si trovarono a Parigi per parlare al buon S. Luigi, e fargli una supplica. Sire, sappiate, che tutti questi Prelati, che sono alla vostra presenza, mi fanno dire, che voi lasciate andare in perdizione tutta la Cristianità, e che si perde nelle vostre mani. Dunque il buon Re si fa il segno della Croce, e dice: Vescovo, ditemi ora come accada questo, e per qual motivo. Sire, dice il Vescovo, perchè non si fa più conto delle scomuniche, perchè al dì d' oggi un' uomo vorrebbe piuttosto morire scomunicato, che farsi assolvere, e niuno vuol dare soddisfazione alla Chiesa; per questo, Sire, vi fanno istanza, che voi comandiate a tutti i vostri Balì, Prevosti, e altri Amministratori della Giustizia, che qualora sarà trovato alcuno nel vostro Regno, che sia stato un' anno, ed un giorno continuamente scomunicato, lo costringano a farsi assolvere coll' andare al possesso dei suoi beni. Ed il Santo uomo rispose, che volentieri ne comanderebbe la ese-*

tuzione riguardo a quelli, *che si* trovassero usurpatori alla Chiesa, ed al Prossimo. *Ed il Vescovo disse, che non apparteneva ai Giusdicenti secolari il conoscere la loro causa. Ed a questo rispose il Re, che nol farebbe altrimenti, e diceva, che sarebbe un' operare contro Dio, e contro ragione, se facesse costringere a farsi assolvere quelli, a cui i Cherici facessero torto, e che non dovessero esser sentiti nel loro buon dritto, e ragioni; e su di ciò arrecò loro l' esempio del Conte di Brettagna, il quale per lo spazio di sette anni ha litigato contro i Prelati di Brettagna, benchè, scomunicato, e finalmente ha sì ben condotta, e regolata la sua causa, che il nostro S. Padre il Papa gli ha condannati a fare riparazione al detto Conte di Brettagna. Per il che diceva il Re, che se finò dal primo anno avesse voluto costringere il Conte di Brettagna a farsi assolvere, avrebbe grandemente mal fatto verso Iddio, e verso il detto Conte di Brettagna. Dopo le quali cose udite da tutti questi Prelati, non seppero che replicare alla ottima risposta del Re, nè più s' intese parlare, che fosse domandata simil cosa*. Il che ha fatto dire al P. Daniello *Istoria di Francia tom.* 3. *p.* 198., che *il saggio Monarca, per quanto santo ei fosse, tenne poi sempre per massima di non abbandonarsi ad un cieco rispetto per gli ordini dei*

Mi-

Ministri della Chiesa, che sapeva esser soggetti ai trasporti della passione non meno, che il rimanente degli uomini. Qual Sovrano potrebbe temere di traviare camminando sulle orme di un gran Re, che la Chiesa ha messo nel numero dei Santi!

V. Se il Giudice Ecclesiastico abusa della sua Potestà, e contravviene alle leggi del Regno, a quale Potestà mai può appartenere il ritenerlo nei confini della sua autorità? Non può appartenere certamente al Superiore ecclesiastico, poichè potrebbe cadere nella istessa contravvenzione, e potrebbe voler far passare delle risoluzioni puramente politiche per altrettanti punti di Religione. Può bene in qualità di Giudice spirituale conoscere le regole della Chiesa; ma la sua autorità non si estende nè sul senso, nè sulla giusta applicazione delle leggi del Principe: queste leggi riguardano il temporale, ed il temporale non dipende in alcun conto dall' Autorità Ecclesiastica.

Quando Roma intraprende di sottomettere al Sacerdozio l' Impero dei Sovrani, siccome hanno tentato di fare molti Papi; quando essa vuole esercitare la sua autorità sopra degli atti emanati dalla Suprema Potestà col cassare gli editti dei Sovrani, e le sentenze dei loro Giusdicenti, non attacca ella forse la indipendenza dei

Prin-

Principi fino dai suoi fondamenti? Una tale intrapresa tende a toglier loro il mezzo di difenderla: ora, se vi è un diritto inseparabile della Sovrana Potestà, egli è senza dubbio quello di mantenersi con maniere tanto indipendenti, quanto è indipendente l' istessa sua Potestà. Quando l' Autorità ecclesiastica vuole assoggettare la Potestà temporale, questa dee ella ricusare a se stessa una protezione, che non può legittimamente ricusare a tutti gli Ordini dello Stato?

VI. La Sovranità di uno Stato è assoluta in qualunque persona risegga. L' amministrazione della Chiesa non racchiude se non che un' autorità di persuasione, senza Giurisdizione esteriore, e senza potere coattivo. Di quì ne viene, che S. Bernardo *ad Eugenium* ha detto: *Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes stetisse non lego*. La Potestà Sovrana dunque può sola decidere i casi misti, e dubbiosi.

Un Sovrano fa quell' uso, che giudica a proposito, della sua Potestà assoluta. Se la impiega senza ragione, ne è senza dubbio responsabile a Dio; ma non ne è responsabile alla Chiesa, e niuno vi è al contrario nella Chiesa, o si consideri come cittadino, o si consideri come membro della Chiesa, il quale non debba render conto della sua

con-

condotta al Sovrano; poichè i Ministri della Chiesa sono responsabili al Principe, non solamente dell' esercizio della giurisdizione, che hanno direttamente da Dio, ma ancora di tutto quello, che potrebbe offendere la pubblica tranquillità nell' esercizio medesimo della Potestà, che riconoscono da Dio. Non si fa quì altro che riferire la dottrina del Papa Leone, che scriveva all' Imperatore Lodovico: Se noi abbiamo fatto qualche cosa senz' averne la Potestà, o che non sia giusto, desideriamo, che tuttociò sia corretto pel vostro Giudizio, o per quello dei vostri Ministri: *Nos si incompetenter aliquid egimus, & in subditis justae legis tramitem non conservavimus, Vestro, ac. Missorum cuncta volumus emendari judicio*. Gregorio di Tours era nelle stesse massime, quando diceva a Chilperico: *Sire, se alcuno di noi oltrepassa i limiti della Giustizia, avete la potestà di correggerlo; ma se gli oltrepassate voi stesso, chi vi riprenderà? Vi parliamo, e voi qualor vi piaccia, ci ascoltate; ma se non volete ascoltarci, chi vi condannerà fuori di Quello, che è l' istessa Giustizia?*

VII. L' uso generale delle Nazioni si riunisce ai principj, che abbiamo stabiliti, e gli fortifica. Non vi sono due Sovrani in uno Stato, ve ne è un solo; nè vi

è

è Stato, in cui il Sovrano non reprima l' eccesso dell' Autorità ecclesiastica. Il ricorso alla Potestà Sovrana contro le intraprese degli Ecclesiastici è una strada praticata in tutti gli Stati Cattolici. Or questa via sì ragionevole, sì giusta, sì autorizzata, essa sola è una riprova, che appartiene alla Potestà temporale il decidere dei casi misti, e dubbiosi. Con l' *appello come d' abuso*, come si dice in Francia, e col *ricorso al Principe*, come si dice altrove, il Sovrano è costituito Giudice di questa questione di fatto: *Se l' Autorità Ecclesiastica, in quello che ella ha fatto, ha intrapreso su i diritti dell' Impero*. Allorchè i Regj Ministri pronunciano sopra tal questione di fatto, non fanno altro che costituirsi Giudici delle materie miste, o dei casi dubbiosi. E quale è la ragione di questo uso generale delle Nazioni? Si è quella, che la Sovranità non può riconoscere altri Giudici dei suoi diritti, che se medesima.

I Magistrati secolari possono senza dubbio abusare della loro autorità, come i Prelati, e gli altri Ecclesiastici della loro. Ma i Ministri del Sovrano non sono responsabili dell' esercizio della loro autorità, che al Sovrano medesimo, da cui la riconscono: eglino non possono essere giammai scomunicati per ragione dell'

eser-

esercizio delle loro funzioni. Se il Papa, o i Vescovi pretendono, che i Magistrati abbiano fatto qualche intrapresa su i diritti dell' Episcopato, essi debbono portare le loro lagnanze al Sovrano, a cui solamente appartiene il contenere nell' ordine tutti i suoi sudditi, e il ritenere i Laici egualmente che gli Ecclesiastici nelle funzioni, che debbono esercitare.

Il Principe stesso può abusare della sua Potestà nelle materie, di cui si tratta: anche questo è vero. Cesserà egli però di esser Sovrano, perchè può abusare della Sovranità? Per tutto vi sono degl' inconvenienti; ma gl' inconvenienti non mutano la regola, e la regola è, che chiunque è nello Stato obbedisca a quello, che ne è Sovrano: *Omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit*. Lo stabilire un' altro principio sarebbe un mettere lo Stato in impegni pericolosi, e un rendere il Sovrano spettatore ozioso degli agitamenti, che turberebbero la tranquillità dei suoi Popoli.

VIII. Finalmente il Principe è il protettore della Chiesa, e dei Santi Canoni. *Debes, Imperator, incunctanter advertere Regiam Potestatem tibi, non solum ad Mundi regimen, sed maxime ad Ecclesiae praesidium esse collatam, ut ausus nefarios comprimendo, & quae bene sunt statuta defendas, & veram*

pacem

pacem his , quae ſunt turbata , reſtituas , ſcriveva il Papa Leone all' Imperatore . *Leone Epiſt.* 75. Ma come potrebbe egli proteggere la Chieſa, e difendere tutti i ſuoi ſudditi, ſe non poteſſe fiſſare giammai i confini di queſta ſpeciale protezione, di queſta difeſa comune? Il Principe dee fare eſeguire i Regolamenti, che ſono giuſti, *quae bene ſunt ſtatuta*. Egli dee dunque eſaminare, ſe i Regolamenti, che ſi vuole che egli faccia eſeguire, ſieno giuſti.

OPUSCOLO V.

LETTERA PASTORALE DI MONSIGNOR VESCOVO DI LUBIANA IN OCCASIONE DELLE RIFORME IMPERIALI SOPRA DIVERSI PUNTI DI DISCIPLINA.

LETTERA PASTORALE
DI M. VESCOVO DI LUBIANA
IN OCCASIONE DELLE RIFORME
IMPERIALI
SOPRA DIVERSI PUNTI DI DISCIPLINA (1).

Carlo per la grazia di Dio Vescovo di Lubiana ai nostri Reverendi Fratelli i Curati, Vicarj, e Sacerdoti, che hanno cura di anime, a tutto il Clero, e a tutti i Fedeli della nostra Diocesi, salute, e benedizione Spirituale, e corporale da Dio nostro Padre, e da Gesù Cristo nostro Signore.

POssiate voi, miei cari Fratelli, e Figli in Gesù Cristo, restare intimamente per-

(1) *Fra i molti Vescovi della Germania, che hanno creduto bene d' istruire i loro Diocesani in occasione delle sapientissime Imperiali Riforme si distingue certamente Monsf. Carlo dei Conti di Herberstein Vescovo di Lubiana nella Carniola con questa*

persuasi del zelo, che continuamente anima tutta la mia sollecitudine per voi! Non ha essa altro oggetto che di far fruttificare sempre più in voi la cognizione del solo vero Dio, e del suo unico Figliuolo Gesù Cristo

---

sta bella Lettera Pastorale ristampata a Parigi, e a Vienna in lingua Francese. Non ci voleva di meno per traquillizzare gli Ecclesiastici, e i semplici Fedeli, che per ignoranza, ma più per gl' iniqui fini di persone torbide, e male intenzionate riguardavano queste riforme, come tanti sacrileghi attentati contro la nostra Santa Religione. Essa sviluppa con una semplicità veramente apostolica i principali punti della disciplina ecclesiastica, su cui si aggirano gli Ordini Cesarei, gli prende nel suo vero punto di vista, e respira tutta l' amore dell' ordine, della pace, e delle sode massime del Vangelo. Per lo che noi abbiamo luogo di lusingarci, come il Sig. Urez traduttor Francese, che la nostra italiana versione sarà accolta favorevolmente da tutti quelli che s' interessano ai successi delle saggie disposizioni dell' Augusto Giuseppe II., che si occupa tanto per il bene della Religione.

Cristo nostro Salvatore, e Mediatore, e di rendervi in tal guisa buoni, e felici cittadini, non solo in questo Mondo, ma ancora per l' eternità.

Se noi vogliamo aspirare a questo termine è sopra tutto indispensabilmente necessario, che noi ci uniamo anco più strettamente con i legami della carità; che i nostri desiderj, e i nostri affetti si uniscano, e si accordino, per quanto è possibile, perfettamente; che non vi sia per così dire, che un medesimo spirito, ed un medesimo cuore, che ci guidi, acciocchè si fortifichi tra di noi sempre più una reciproca confidenza.

I provvedimenti, che il nostro Augusto Sovrano ha giudicato necessarj per il bene della Religione, e dello Stato, vi sono certamente palesi, e se vi poneste a considerarli nel loro vero punto di vista, io mi crederei dispensato dall' istruirvene. Ma avendo tutto il motivo di temere, che persone male informate, e guidate o dai loro pregiudizj, o da interessi personali, non vi seducano, e non vi vogliano far credere, che la nostra Santa Religione, e i suoi sacri diritti rimangano lesi, egli è mio dovere di liberarvi da questa falsa prevenzione.

Io imprendo adunque ad esporvi suc-

cintamente, e nel modo che m' incombe, i diritti dello Stato, e della Chiesa, cioè i diritti del Sovrano, e quelli del Vescovo, e del Papa tratti dalla loro origine. Io vi presenterò nel seguito alcune particolari osservazioni sullo Stato Monacale, sulle dispense Matrimoniali, e sulla Tolleranza. Io procurerò in fine di disporre i vostri spiriti a riguardare da Fedeli esattamente istruiti della loro Religione, la soppressione, che potrebbe farsi in avvenire di certe devozioni, che non riguardano per niente nè lo spirito, nè la dignità della Religione Cattolica.

Fino dai primi tempi, in cui i Sovrani abbracciarono la Religione Cristiana, nessuno ha giammai messo in dubbio, che i loro diritti possano aver sofferto la minima diminuzione per avere adottato il Criastianesimo. Da questo principio deriva il diritto di ogni Principe Cristiano di soprintendere all' esteriore della Religione, cioè a dire, alla disciplina Ecclesiastica, e di derigerla secondo il bene generale dello Stato. L' esteriore di questa essendo intimamente legato alla politica costituzione dello Stato, ne risulta necessariamente, che la soprintendenza, e la direzione suprema di questa disciplina è un diritto essenziale, e inseparabile dalla sovranità.

So-

Socrate Iſtorico del quinto ſecolo moſtra di eſſere ſtato perſuaſo di queſta verità. Egli dice nella ſua Storia Eccleſiaſtica *libr. V. Proem.*, che dal momento in cui gl' Imperatori abbracciarono la Religione Criſtiana, tutti gli affari Eccleſiaſtici dipenderono da loro, e che in ſeguito dei loro ordini, e delle loro diſpoſizioni ſi adunavano, e tenevano i Concilj Generali. Infatti ſotto il Regno di Coſtantino il Grande non fu fatto quaſi coſa alcuna per affari di Religione, ſenza che egli principalmente v' interloquiſſe, e niuno mai ha ardito di penſare, che queſto Imperatore ſi arrogaſſe dei diritti ſacri, e privativi della Chieſa. Una infinità di fatti conteſtano l' effetto del ſuo potere ſovrano in queſte materie. Egli pubblicò un gran numero di ordini riguardanti la Religione, e la diſciplina Eccleſiaſtica; conferì di propria autorità, ma ſecondo le leggi canoniche, diverſe dignità Eccleſiaſtiche, fece punire, e deporre ancora quelli, che diſonoravano il loro ſacro carattere: ed evocò al ſuo tribunale, e vi deciſe delle queſtioni unicamente relative alla Chieſa. Baſterà il citarvene un' eſempio preſo dalla ſtoria delle diſpute dei Donatiſti.

I Veſcovi di Numidia denunziarono al Tribunale di Coſtantino, ed accuſarono

Ceciliano di essere stato eletto, e consacrato Vescovo di Cartagine contro l' ordine dei sacri Canoni. Essi pregarono nel tempo istesso questo Monarca a volersi degnare, dopo aver veduta la dissensione, che si era sollevata tra loro, e gli altri Vescovi dell' Affrica, di nominare dei Vescovi delle Gallie per esaminare, e giudicare questo affare. Dopo gli ordini dell' Imperatore, tre Vescovi di questa Provincia si portarono a Roma, e vi tennero la loro assemblea, a cui presedè il Papa Melchiade. Questi Giudici dopo un maturo esame rigettarono l' accusa dei Donatisti, e dichiararono concordemente Ceciliano innocente. I Donatisti se ne appellarono a Costantino, lamentandosi, che a Roma non erano state ampiamente ascoltate le loro ragioni, e che i Giudici, che avevano discusso l' oggetto della disputa, non vi si erano adunati in un numero competente. Costantino volendo dar loro un' intera soddisfazione convocò a questo effetto un Concilio ad Arles. Essendo stata riconosciuta anco da questo Tribunale Ecclesiastico l' innocenza di Ceciliano, i Donatisti ricusarono di nuovo di deferire a questo giudizio, e supplicarono l' Imperatore, che permettesse di agitare la loro causa avanti a Lui. Egli lo accordò loro, e la sua sentenza fu egual-

men-

mente in favore di Ceciliano. *Balduini Hist. Collat. Carthag. edit. di Dupin.*

L' objezione, che questi fossero Donatisti, che da un Tribunale Ecclesiastico si appellarono a quello dell' Imperatore, non fa niente a proposito, poichè i Vescovi Ortodossi non protestarono in conto alcuno contro questo appello, ed essi medesimi se ne prevalsero in molti casi,

S. Atanasio condannato dai suoi Avversarj ricorse all' Imperatore. Nell' apertura del Concilio di Nicea i Vescovi lo riconobbero come Giudice competente delle loro dissensioni, presentandogli in scritto l' esposto delle loro querele. Con tutta la ragione adunque Eusebio Vescovo di Cesarea lo nominava *un Vescovo universale stabilito da Dio medesimo*, poichè, diceva egli, ciascun Vescovo non è destinato che alla testa della sua sola Diocesi, e l' Imperatore estende la sua soprintendenza su tutti i Vescovi dei suoi Stati (1).

I Figli, e gli altri successori di questo

(1) Euseb. de Vita Constan. lib. 1. cap. 24. *Gli ordini di questo Imperatore in materie Ecclesiastiche si trovano nei quattro libri della sua vita scritta da questo autore, e nel libro decimo della sua storia Ecclesiastica.*

ſto Imperatore ſeguitarono le ſue traccie. Depoſero eſſi gli Eccleſiaſtici, e diviſero le Dioceſi dei Veſcovi ſecondo quello che eſigevano i caſi. Preſcriſſero differenti regolamenti nuovi ai Monaci, accordarono, o reſtrinſero la libertà di coſcienza ai loro ſudditi, e fiſſarono con delle ordinanze ciò che vollero, che foſſe oſſervato nella elezione contenzioſa dei Veſcovi.

I titoli medeſimi dei Capitoli del Codice Teodoſiano ſervono di prova incontraſtabile a queſta aſſerzione (1). Trattano eſſi *della Religione*, *della Fede*, *dei Veſcovi*, *delle Chieſe*, *del Clero*, *dei Monaci*, *degli Apoſtati*, *degli Ebrei*, *e dei ſervi delle Chieſe*.

I Re di Francia hanno agito nell' iſteſſa guiſa: e gl' Imperatori della ſtirpe dei Franchi, e delle altre ſchiatte Germaniche hanno ſeguitato gl' iſteſſi principj (2). Roma iſteſſa riconobbe nei tempi poſteriori queſta autorità del Sovrano, e vi ſi ſoſtenne pubblicamente, che i

(1) *Vedi il Codice Teodoſiano*, *e Giuſtiniano*

(2) *Si trovano di ciò prove più dettagliate nell' Opera di Pietro de Marca* Concordia Sacerd. & imperii, *nel Baluzio* Capitularia Regum Francorum, *e nella* ſtoria della nazione Tedeſca *d' Ign. Schmidt.*

i Re ſono i rappreſentanti di Gesù Criſto, che eſſi partecipano all' Epiſcopato, quanto alla eſterna polizia della Chieſa (1).

Conſiderando noi la dignità Epiſcopale, tale quale è in ſe medeſima, noi ſaremo ſubito perſuaſi, che i Veſcovi ſono tutti eguali in autorità, ſenza la minima preponderanza di autorità dell' uno ſopra l' altro. Nel governo della Chieſa non può eſſervi propriamente, che un ſolo Epiſcopato, di cui ciaſcun Veſcovo ne ha una porzione commeſſa alla ſua direzione, ed alla ſua cura (2).

Il Salvatore diſſe ai ſuoi Apoſtoli in comune: *Siccome mio Padre ha mandato me, nell' iſteſſa maniera io mando voi*. Eſſo confidò a tutti egualmente l' iſteſſo potere di rimettere, e di ritenere i peccati, l' iſteſſo potere di legare, e di ſciogliere. *Joan. XX.* 21. *ſeq. Matth. XVIII.* 18. I Veſcovi ſono ſucceduti in queſta perogativa agli Apoſtoli, con queſta differenza ſoltanto, che l' eſercizio di queſto potere è circoſcritto ſecon-

(1) *Pontif. Rom. Clem. VIII. juſſu reſtitutum Antuerp.* 1627. *pag.* 170. *de bened. & coronat. Regis*.

(2) Epiſcopatus meus unus eſt, cuius a ſingulis in ſolidum pars tenetur. *S. Cyprian. lib. de Unit. Eccl. pag.* 195. *ad Maur.*

condo l' ordine nel circondario della loro propria Diocesi. Si riferisce a questa restrizione ciocchè dice S. Paolo in questi termini: *Abbiate cura di voi medesimi, e di tutto il Gregge, sul quale lo Spirito Santo vi ha stabiliti Vescovi, per governare la Chiesa di Dio, che egli ha acquistato col suo proprio Sangue*. Act. XX. 28. Niente dunque vi è di più semplice, e di più naturale, che il confessare, che l' autorità di un Vescovo nella sua propria Diocesi dee tanto estendersi, quanto lo possono esigere i bisogni del suo gregge. Finchè esso non deroghi punto agli statuti della Chiesa, a Dio solo è tenuto a render conto della sua condotta.

I Padri più illustri della Chiesa hanno insegnato questa dottrina. Perchè esiteremo noi di aderire ad un S. Cipriano, allora quando sostiene *che ciascun Vescovo gode di una piena, e libera autorità nel governo della sua Chiesa* (1), e con un S. Girolamo

(1) *Nam cum ... singulis Pastoribus portio gregis sit adscripta, quam regat unusquisque & gubernet, rationem sui actus Domino redditurus, oportet*. Ep. SS. ad Cornel. R. Pont. pag. 86, Ed. cit. *Qua in re nec nos vim cuiquam facimus, aut legem damus, quando ha-*

mo, che si esprime in questi termini: *Ovunque possa essere la residenza di un Vescovo, o nella gran Città di Roma, o nella piccola Città di Gubbio, sono essi tutti eguali in dignità, da pertutto si esercita il medesimo Sacerdozio, sono essi tutti successori degli Apostoli?* S. Hier. Ep. ad Evan. Opp. t. 1. Ep. 146.

Osserviamo pertanto, che quivi non si tratta che dei diritti essenziali dell' Episcopato, tali quali sono stati trasmessi ai Vescovi per istituzione di Nostro Signore Gesù Cristo; ma in nessuna maniera della disciplina esterna della Chiesa, che compete alla potestà civile: essendo i Vescovi medesimi per questa subordinati ai Principi della terra, che sono loro Sovrani (1).

Egli è certamente necessario per il bene della Chiesa, che nel numero dei Vescovi ve ne sia uno, che sia il primo in posto, e di-

---

habeat in Ecclesiae administratione voluntatis suae arbitrium liberum unusquisque Praepositus, rationem actus sui Domino redditurus. Ep. 72. ad Steph. R. Pont. pag. 129.

(1) *Nessuno ha scritto, osserva Tommasino* de vet., & nova Eccl. disciplina part. 1. lib. 1. cap. 2. parag. 14., *più sanamente sull' autorità, e dignità dell' Episcopato ai* Verger de Haurane *sotto il nome di* Petrus Aurelius.

dignità, e che estendendo la sua sollecitudine su tutte le Chiese, vegli attentamente, acciò non vi s' introducano perniciose novità, e acciò resti conservata la Religione nella sua primiera purità con tutto quello, che essenzialmente la costituisce. La preminenza adunque, e il dovere di quello, che in rango, e dignità è riconosciuto come il primo dei Vescovi, consiste in mantenerli tutti in generale, e ciascuno in particolare, nel libero esercizio dei diritti, confidati loro dal Divino Fondatore della Religione. Il toglier loro la minima parte della loro potestà porterebbe seco l' istesso disordine, che se un membro di un corpo volesse sconcertare, ed arrogarsi le funzioni dell' altro. Questo primo Vescovo è il successore di S. Pietro. Il suo diritto essenziale è solamente quello, che hanno esercitato i Papi nei primi secoli della Chiesa, senza alcuna opposizione per la parte dei Santi Padri. Non si trova in alcun luogo la minima traccia, che i Papi della primitiva Chiesa abbiano tentato di mescolarsi nella giurisdizione dei Vescovi (1). I

Sacri

---

(1) *Nam si qua unicuique Episcopo Jurisdictio non servatur, quid aliud agitur, nisi ut per nos, per quos Ecclesiasticus custodiri debuit ordo, confundatur*. S. Gregor. Papa III. Epist. lib. XI. Epist. 37.

Sacri Canoni non accordano loro in modo alcuno questa prerogativa. L' attribuirli una giurisdizione così estesa, non sarebbe egli il riconoscerlo per Vescovo universale? Non avremmo noi allora luogo di appigliarci alla medesima esortazione, che fece Gregorio il Grande nel rifiutare questa specie di omaggio? *Questo Titolo*, dice egli *annunzia troppa arroganza, ed orgoglio, e non può non offendere gli altri Vescovi* (1).

La

---

(1) Ep. ad Eulog. Alexand. *Indicare quoque Vestra Beatitudo studuit, jam se quibusdam non scribere superba vocabula, quae ex vanitatis radice prodierunt, & mihi loquitur dicens:* Sicut jussistis, *quod verbum jussionis peto a meo auditu removere, quia scio, qui sum, qui estis. Loco enim mihi fratres estis, moribus patres. Non ergo jussi, sed quae utilia visa sunt, indicare curavi. Non tamen invenio vestram Beatitudinem hoc ipsum; quod memoriae vestrae intuli, perfecta retinere voluisse. Nam dixi, nec mihi vos, nec cuiquam alteri tale aliquid scribere debere: & ecce in praefatione Epistolae, quam ad me ipsum, qui prohibui, direxistis, superbae appellationis verbum*, universalem me Papam di-

La primazìa, egli è vero, risiede nella Persona del Successore di S. Pietro, ma consideriamola per rapporto all' oggetto, per cui Gesù Cristo l' ha istituita. E quale è

---

dicentes, imprimere curastis. Quod peto dulcissima mihi Sanctitas vestra ultra non faciat: quia vobis subtrahitur, quod alteri plus, quam ratio exigit, praebetur. Ego enim non verbis quaero prosperari, sed moribus. Nec honorem esse deputo, in quo fratres meos honorem suum perdere cognosco. Meus namque honor est honor universalis Ecclesiae. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tunc ego vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur. Si enim universalem me Papam, vestra Sanctitas dicit, negat se hoc esse, quod me fatetur universum. Sed absit hoc. Recedant verba, quae vanitatem inflant, & charitatem vulnerant. Et quidem in Sancta Calcedonensi Synodo, atque post a subsequentibus Patribus hoc decessoribus meis oblatum vestra Sanctitas novit: sed nullus eorum uti hoc unquam vocabulo voluit, ut, dum in hoc mundo honorem Sacerdotum diligerent omnium, apud Omnipotentem Deum custodirent suum. Opp. T. II. Ep. lib. VIII. Indict. I. ep. 30. pag. 919. Ed. Maur.

è questo oggetto ? I Santi Padri unanimemente insegnano, che non vi è altro oggetto, che quello di prevenire qualunque scissura nella Chiesa, e di mantenervi l' unione generale. Ecco in che consistono essenzialmente i diritti originarj della Primazìa, e l' esercizio di questi diritti medesimi può solo mantenere la concordia nella Comunità dei fedeli. La conservazione di questa concordia esige, che il Papa estenda egualmente la sua suprema vigilanza, e sollecitudine su ciascuna Chiesa in particolare; ed al medesimo appartiene il vegliare, acciocchè ogni Vescovo adempia esattamente i suoi doveri, per conservare in tutta la Chiesa quell' armonìa, ed unità, che vi hanno stabilita Gesù Cristo, ed i suoi Apostoli. Per tal motivo tutto il Governo della Chiesa si divide naturalmente in due differenti oggetti: nella disciplina esterna subordinata alla Potestà sovrana nell' estensione di ciascuno stato; e nella disciplina interna, cioè a dire, in tutto ciò, che costituisce essenzialmente la Religione, affidata per divina istituzione a ciascun Vescovo nel recinto della sua Diocesi. Il Papa, come centro della unità, veglia acciocchè tutti i Vescovi conservino in tutta la purità originaria l' essenziale della Religione. In questo adunque deb-

bo-

bono essi prestargli obbedienza, poichè questa subordinazione è secondo lo spirito del nostro divino Istitutore Gesù Cristo. Ma quando i Vescovi osservano fedelmente tutti i sacri doveri, che Iddio medesimo ha prescritti al loro ministero, che resta egli di più di fare al Papa, che di esser testimone di una condotta saggia, e irreprensibile, che non può non riempirlo di gioja, e di consolazione?

Non vi lasciate dunqne punto sedurre, o miei cari Fratelli, e Figli in Gesù Cristo, sull' oggetto delle saggie, e prudenti ordinazioni del nostro Sovrano. Consideratele secondo i principj; da noi espostivi, e converrete, che in esse non vi si trova il minimo contrassegno di usurpazione oltre i confini della sua Potestà. Le sue disposizioni non riguardano che oggetti di disciplina esterna, ed abusi contrarj alla Religione, e perniciosi allo Stato.

Ma finalmente quali sono gli effetti di queste ordinazioni? Supponete voi forse, che siasi insinuato nella Religione qualche innovazione, qualche alterazione nei dommi, o del rilassamento nei buoni costumi? Le sorgenti sacre di nostra fede hanno forse perduto della loro primitiva purità? Sono meno salutevoli i loro effetti? Rispettiamo noi meno la divina morale del

Van-

Vangelo ? I voſtri Paſtori , ſotto la vigilanza dei Veſcovi , ſono eglino meno premuroſi per la voſtra ſalute ? In qual punto è egli adunque da ſupporſi , che l' eſſenza della Religione poſſa ſoffrire qualche attacco (1)? Se mai vi poteſſe reſtare qualche dubbio ſu queſto ſoggetto, permetteteci di eſaminare dettagliatamente qualcuna di queſte ordinazioni .

La ſapienza del noſtro Sovrano ha trovato neceſſario per il bene pubblico di togliere qualunque conneſſione tra gli Ordini Religioſi , e i loro Generali, che riſeggono in Roma , o altri Superiori reſidenti fuori dei ſuoi Stati, in quanto che influivano nel governo di queſti Conventi. Egli ha ſoppreſſo parimente l' eſenzione degli Ordini , e

(1) *Clemente XIV. quel Pontefice degno di una eterna memoria , non penſava , e non operava egli con queſti medeſimi principj? Pio VI. medeſimo , che occupa così glorioſamente la Sede di S. Pietro non ha egli reſo la più luminoſa teſtimonianza della ſua approvazione allo zelo , e ſapienza , egualmente , che alla ſingolare attività dell' Auguſto Sovrano Giuſeppe II. col diſcorſo pieno di eloquenza , e di energìa , che fece al Conciſtoro pubblico tenuto a Vienna prima della ſua partenza da quella Capitale?*

Case di Regolari , ed ha subordinato i Religiosi all' autorità dei Vescovi respettivi . Egli ha soppresso alcune Comunità religiose , il cui istituto ristringevasi ad una vita contemplativa .

La Chiesa avendo autorizzato lo stabilimento della vita monastica , i Monaci nella loro origine , e molto tempo dopo, furono governati da un Superiore , che risedeva nello Stato medesimo , ove erano stati ammessi . Fu solo nel Secolo XII. , che le Comunità religiose di qualunque Stato riconobbero un solo Capo dell' Ordine di uno Stato particolare . Gli Ordini Mendicanti furono i primi , che fissarono la residenza del loro Generale a Roma . Perchè dunque non si potrà derogare ad una disposizione di sì fresca data ? Per altra parte ne resultava forse da questa disposizione qualche vantaggio allo Stato , o alla Chiesa ? Tutto al contrario . Ne dovea naturalmente seguire , che alcuni regolamenti fatti da uomini estranei allo Stato , e che non ostante esercitavano su i Religiosi sudditi di questo medesimo Stato un' autorità quasi Sovrana , si trovassero in opposizione col bene generale della Società . I membri di questi Ordini , uniti al loro capo col sacro legame di una ceca obbedienza , divennero bene spesso gli autori delle scene le più fu-

funeste alla Repubblica. Ma tralasciamone nel silenzio la Storia.

La medesima cosa resultò dallo stabilimento delle esenzioni, cioè a dire, da quei privilegj, che affrancavano i Conventi, e gli Ordini interi dalla Giurisdizione del Vescovo Diocesano. I primi Monaci erano soltanto laici; ma da che furono aggregati al numero del Clero, furono allora subordinati alla direzione del loro Vescovo, come tutti gli altri Ecclesiastici. Seppero essi non ostante liberarsene in seguito, ora sopra un' articolo, ora sull' altro: fino a che il prestigio delle famose decretali Isidoriane essendo prevalso, giunsero finalmente a sottrarsi del tutto alla sommissione al loro Ordinario, e la esenzione degli Ordini, e dei conventi divenne in poco tempo generale. Così si vedde stabilire una nuova Gerarchìa nel seno della Chiesa. In verità la Corte di Roma vi ha guadagnato altrettanti dichiarati difensori delle sue pretensioni; ma in contraccambio i veri Pastori, e i Vescovi vi hanno perduto tanto più in considerazione, e in deferenza per il loro sacro carattere, per cui non si dimostra che il disprezzo il più offensivo, se tentassero di opporsi qualche volta alle intraprese arbitrarie di questi Ordini esenti. In questo stato di cose, come mai la de-

bole autorità dei Vescovi avrebbe potuto contrabbilanciare l' influenza preponderante, che questi Religiosi avevano saputo arrogarsi? Ma neppure a loro medesimi sono state di alcun vantaggio queste esenzioni. I loro Capi risedendo fuori del Paese li governavano da lontano, e si ritrovavano troppo distanti per farlo con frutto. Fu adunque scorto ben presto un rilassamento nella Disciplina Claustrale, e per rimediarvi in qualche maniera, fu fissata in certi tempi la convocazione dei Capitoli Generali; ma per una parte i viaggi, che cagionavano dissipamento, e spese considerabili, dall' altra la preparazione delle materie, su cui proponevasi di fare dei regolamenti, esigeva un' ispezione preventiva delle case dell' Ordine, e tutte queste circostanze insieme unite cagionavano una doppia perdita di tempo, e di denaro, senza che di poi se ne risentisse il minimo vantaggio.

S. Benedetto fondò il suo Ordine con più previsione, e sapienza. Avendo sottomessi i suoi Religiosi, egualmente che i loro Superiori alla direzione immediata del Vescovo, si trovò per questo mezzo più informato di tutto, e seppe mantenere una osservanza esatta della regola.

E' stato anco per un' effetto pernicioso delle esenzioni, che si son veduti i Capi

pi delle Comunità ſtraſcinati dalla moltitudine degli affari dell' Ordine a delle continue diſſipazioni, allontanarſi ſempre più dall' oggetto ſalutare, che aveva avuto il loro Fondatore.

Prima di parlarvi della ſoppreſſione di queſti Conventi, in cui i Religioſi dedicati alla inazione, menavano una vita puramente contemplativa, mi ſembra conveniente di riſalire fino all' origine di loro iſtituzione.

Nel principio del quarto Secolo del Criſtianeſimo, ſi ſparſe nei popoli l' opinione, che ſi trovaſſero dei Criſtiani, che ritirati da tutta la Società, aveſſero abbracciato un genere di vita ſingolare, e profeſſaſſero un ſiſtema di Religione più ſpeculativo, e più ſottile. Si credè, che ſi trovaſſero tra i Monaci uomini così ſtraordinarj (1). Queſto ſarebbe certamente un' oggetto maraviglioſo, e ben degno delle noſtre rifleſſioni, ſe i Cenobiti con il ſolo ſoccorſo del loro Iſtituto

R 3 aveſ-

(1) *Sozom. Hiſt. Ecc. lib. III. c. 14. dice parlando del Solitario Pacomio*: Initio ſolum in ſpelunca philoſophatum eſſe; *e di Apollonio*: Annos quindecim natum monaſticam Philoſophiam in ſolitudine excoluiſſe. *S. Gio. Griſoſtomo ripete in più luoghi l' iſteſſa coſa*.

avessero potuto elevarsi ad un grado di virtù Cristiana molto superiore a quello, che i precetti Evangelici prescrivono a tutti i fedeli, e praticare i doveri del cristiano con una perfezione ignota prima della loro esistenza. Imperciocchè dirà subito taluno, perchè mai il divino Fondatore della Religione non ha egli fatto conoscere ai suoi Apostoli un genere di vita così sublime? Perchè non lo ha loro raccomandato? Giacchè dunque Egli non lo ha fatto, noi esigeremo almeno, che ci sia provato, che questo genere di vita formi una parte essenziale della pietà Cristiana, e della Morale Evangelica. Solitarie meditazioni, preghiere, una coscienza più delicata, e più timorata, rigide astinenze, ed un' allontanamento da tutti gli affari temporali, e da qualunque società, costituivano il fondamento dell' Istituto Monastico nel suo principio. Si scansava sollecitamente fino nelle minime occasioni di peccare: Si sfuggiva qualunque sensazione aggradevole, si abbandonavano gli agj i più innocenti, si cercava merito con vivere nella tristezza, e nella privazione di tutte le cose, e si credeva con questo mezzo di acquistare una energìa di animo più eroica, e di elevarsi ad una cognizione della Religione assai più sublime di quello, che non

fa-

ſarebbeſi potuto fare coll' applicazione delle facoltà intellettuali allo ſtudio . Qualunque eſſer poſſa la perfezione dei Religioſi dei noſtri tempi, che abbracciano la vita contemplativa, al più non poſſono che raſſomigliare quelli dei primi ſecoli . Un ſimil genere di vita dovea condurli inſenſibilmente alla inazione, ed all' ozio. Si è procurato di ovviarvi col preſcrivere ai Monaci delle operazioni, e lavori di mano, ma anco queſti non vi rimediarono baſtantemente . Uno ſpirito inviluppato da un corpo materiale non poteva trovare coſtantemente in ſe medeſimo materia baſtante alla ſua attività nelle ſue meditazioni , nei ſuoi ſoſpiri, deſiderj, preghiere, ed eſtaſi. I pochi biſogni del proprio individuo , un nutrimento ſcarſo, e miſerabile non eſigevano, che poca fatica per procacciarſelo. Si ricadeva dunque nel vuoto della più ſterile noja, e diſſoccupazione. Uno ſtato così poco naturale non può produrre, che effetti ſtraordinarj. Lo ſpirito aſſorbito nell' abiſſo delle ſue meditazioni , privo inoltre d'idee chiare, e ſane, ſi abbandona ad una riſcaldata imaginazione, ſi approfonda ſempre più in una triſtezza, che lo conſuma, e cerca in ſeguito ſollievo nelle apparizioni, che da ſe ſteſſo imagina, o nell' eſtaſi, che l' orrore della ſolitudine, il

corpo estenuato dai digiuni, e dalle austerità, ed un cervello disseccato comunemente realizzano. Si vedde ben presto l' influenza considerabile, che questi Religiosi si erano acquistata sul popolo con uno zelo apparente per la Chiesa. Molti di loro presero apertamente partito nelle dispute di Religione, e bene spesso cagionarono delle nuove turbolenze per l' eccesso di uno zelo mal regolato nel sostenere la loro opinione con una ostinata fermezza. In seguito cominciarono a prendere interesse agli affari temporali superiormente a quello, che dovrebbe convenire ad uomini, i quali avevano fatto professione di rinunziare interamente al mondo; e non era sempre il vantaggio dei cittadini, che gli faceva agire. Vedendoli abitare il loro proprio paese, di cui mantenevano il linguaggio, ed i costumi, si supponevano sinceramente attaccati alla Patria per i legami della natura, e della ragione, ma non si considerava, che essi si erano volontariamente assoggettati a delle Leggi straniere. Lo Stato intanto portava da lungo tempo con impazienza il peso del mantenimento di una truppa di Frati, e se ne doleva apertamente. Il Concilio di Laterano del 1215. proibì in verità qualunque ulteriore Istituzione di nuovi Ordini, per prevenire, dicesi in esso, che

la

la loro troppo numerosa diversità non cagioni disordini nella Chiesa. Ma questo non era un rimedio sufficiente alle doglianze reiterate dei popoli : al più era una debole precauzione per l' avvenire ; e ciò non ostante malgrado queste disposizioni si stabilivano da per tutto dei nuovi Ordini, e dei nuovi Monasterj . Anco il Conciiio di Lione con poco successo rinnovò sessant' anni dopo la proibizione fatta da quello di Laterano (1).

Si

---

(1) L' Anno 1275. *Religionum diversitatem nimiam , ne confusionem induceret , generale Concilium Later. sub Innoc. III. c. 12. , consulta prohibitione vetuit ; sed quia non solum importuna petentium inhiatio illorum postmodo multiplicationem extorsit, verum etiam aliquorum praesumptuosa temeritas diversorum Ordinum , praecipue Mendicantium , quorum nondum approbationis meruere principium, effraenatam quasi multitudinem adinvenit ; repetita constitutione districtius inhibentes, ne quis de caetero novum ordinem , aut religionem inveniat, vel habitum novae Religionis assumat . Cunctas affatim Religiones , & Ordines Mendicantes post dictum Concilium adinventos , qui nullam confirmationem Sedis Aposto-*

li-

Si veddero in tal guisa pullulare gli Ordini, e i Conventi sotto lo specioso pretesto di presentare ai Popoli dei nuovi modelli di Virtù, che i Pastorj Ordinarj forse troppo rilassati nella loro condotta, non davano loro così facilmente. Non si rifletteva, che questo rimprovero feriva egualmente gli Ordini più antichi; che in poco

licae meruerunt perpetuae prohibitioni subiicimus, & quatenus processerant, revocamus. Confirmatos autem per Sedem eandem, post tamen idem Concilium institutos, quibus ad congruam substentationem reditus, aut possessiones habere professio, sive regula, vel constitutiones quaelibet interdicunt, sed per quaestum publicum tribuere victum solet incerta mendicitas, modo subsistere decernimus infrascripto; ut professoribus eorumdem Ordinum ita liceat in illis remanere, si velint, quod nullum deinceps ad eorum professionem admittant, nec de novo domum, aut aliquem locum acquirant, nec domos, seu loca, quae habent, alienare valeant, sine Sedis ejusdem licentia speciali. Nos enim ea dispositioni Sedis Apostolicae reservamus in Terrae Sanctae subsidium, vel pauperum. aut alios pios usus per locorum Ordinarios, vel

poco di tempo i nuovi ſarebbero caduti negli ſteſſi diſordini ; e che gli ſregolamenti degli ultimi eſigendo ſempre delle nuove ri-
for-

---

vel eos, quibus Sedes ipſa commiſerit, convertenda. Si vero ſecus praeſumptum fuerit, nec perſonarum receptio, nec domorum, vel locorum acquiſitio, aut ipſorum, caeterorumque bonorum alienatio valeat; & nihilominus contrarium facientes ſententiam excommunicationis incurrant. Perſonis quoque ipſorum Ordinum omnino interdicimus, quoad extraneos, praedicationis, & audiendae confeſſionis officium, aut etiam ſepulturam; Conſtitut. 23. ap. Hard. Collect. Concil. Tom. VII. col. 715. Si può inferire, che queſt' ordine non fu molto oſſervato da ciò che Pietro d' Aliaco Cardinale, e Veſcovo di Cambrai credè di dover rappreſentare al Concilio di Coſtanza: ecco ciò che egli vi propoſe: *Et maxime videtur neceſſarium, quod diminuerentur Religiones Ordinum Mendicantium, quia tot ſunt, & in numero conventuum, & in numero ſuppoſitorum, ut eorum ſtatus ſit oneroſus hominibus, damnoſus leproſoriis, & hoſpitalibus, & aliis vere pauperibus, & miſerabilibus, indigentibus, quibus convenit jus, verus titulus, mendicandi.* Libello de Reformat. Eccleſiae.

forme, si sarebbe un circolo perpetuo di rivoluzioni colla creazione successiva di nuovi Monasterj. Ecco adunque quale è l' origine di questi Istituti d' invenzione puramente umana. Ammirati nei primi giorni della loro esistenza, si meritarono ben presto l' universale rimprovero di aver degenerato affatto dalla loro antica regolarità. *Fleury 8. Dissertation sur l' Hist. Eccl.*

Parlando disappassionatamente confesseremo, che sarebbe stato infinitamente più vantaggioso alla Religione, e alla Chiesa di consacrare tante premure, e spese a vantaggio di pubblici stabilimenti destinati ad istruirvi, e formarvi dei Pastori secondo lo spirito della primitiva Chiesa. Allora i Fedeli ricevevano costantemente una più solida Istruzione, e regnava tra loro una miglior disciplina, ed una maggior purità di costumi, che nei *secoli posteriori*, in cui si è creduto di ovviare alla corruzione dei tempi, coll' adottare degli Ordini Religiosi. Ma questi pretendendo di dividere come Cooperatori le incumbenze Apostoliche, o anco di arrogarsele senza alcun titolo di dipendenza, s' attraversarono ben presto ai Pastori, ed ai Vescovi: ambizione, che fu lo scoglio della umiltà, e della obbedienza, che gli aveva distinti fino a quel tempo. Queste considerazioni ci

fanno

fanno naturalmente conchiudere, che i Monasterj, e gli Ordini Religiosi non sono di alcuna necessità per il bene della Chiesa, e che la loro soppressione anco totale non può esser considerata come pregiudicevole neppure in una minima parte alla Religione.

La Chiesa fu ella meno florida nei primi tre secoli? Eppure non vi erano ancora nè Monaci, nè Ordini Religiosi. Dalle premure, che s' impiegano per la istruzione dei Pastori avvenire, la Chiesa può ripromettersi dei frutti salutari. E' lo zelo dei Pastori, che influisce visibilmente su i costumi dei popoli (1).

Con-

---

(1) *Nelle Novelle Ecclesiastiche di Parigi dei 3. e 10. Aprile dell' anno scorso, oltre il dovuto elogio di questa Pastorale si fanno alcune osservazioni sul punto degli antichi Monaci assai giudiziose. Noi vorremmo poter rammentare alla nostra Italia i luminosi esempj di vere Congregazioni Monastiche, quali una santa riforma ci ha fatto ammirare specialmente nella Storia di Francia degli ultimi tempi. Le chiare prove, che hanno dato molti di questi Monaci della loro ritiratezza, del loro attaccamento alla verità, esponendosi alle più fiere perfecu-*

zio-

Convenghiamo adunque, che il nostro Augusto Sovrano non altererebbe per niente il fondamento di nostra Santa Religione, se sopprimesse anco un maggior numero di Conventi, se gli sopprimesse ancora tutti, mol-

---

zioni, mentre hanno fatto conoscere la onnipotenza della Grazia di Gesù Cristo in qualunque tempo, e in qualunque luogo, hanno anche fatto credere, che il Monachismo possa ridursi ad una riforma, che lo renda utile alla Chiesa di Dio. Senza entrare a decidere una sì fatta questione noi diremo, che tra i Monaci, e tra i Frati vi è qualche individuo, che il Signore si è riserbato per un miracolo di sua Grazia, e che a guisa degli Eletti Isdraeliti nel tempo della generale corruzione non ha piegato le ginocchia a Baal. Dopo di che ci sarà lecito di soggiungere, che una riforma vera del Monachismo non potrebbe mai intraprendersi colla speranza di alcun frutto, se non si estirpa affatto ogni seme di regolamento conforme al Fratismo: il che non potrà giammai a nostro avviso eseguirsi, se non con distruggere i Monasterj, che esistono per formarne dei nuovi secondo lo spirito della Chiesa, la Costituzione della civile Società, e gli esempj memorabili degli antichi Istituti.

molto più, che le sue sagge misure non hanno avuto altro oggetto, che quello di formare, e di dare in avvenire ai suoi popoli dei Pastori più illuminati, e che dotati di una prudenza, e pietà singolare, gl' istruiscano dei veri principj della religione in tutta la loro primiera purità. Egli si è proposto in seguito di moltiplicare il numero delle Parrocchie, e di render così più comodi per i poveri abitatori della campagna, gli ajuti dei Santi Sacramenti, di cui spesso restavano privi per la lontananza della residenza dei loro Pastori. Ha finalmente fatto dichiarare pubblicamente, che tutta la massa dei fondi dei Conventi soppressi sarebbe unicamente destinata ad estendere il bene generale della Religione, ed a procurare il sollievo particolare del prossimo, che sono oggetti strettamente uniti tra loro.

Le dispense matrimoniali sono l' oggetto di un' altro ordine Imperiale. Prima di sviluppare questa materia, mi sembra necessario di parlarvi delle dispense in genere. Egli è un fatto universalmente contestato, che i Vescovi dei tre primi secoli dispensavano di propria autorità, senza che vi concorresse quella del Papa, in alcuni casi relativi alle leggi Ecclesiastiche di quel tempo. Questi rispettabili personaggi conoscevano certamente meglio di chicchessia

tut-

tutta la estensione dei diritti essenziali del loro ministero . I maggiori , o minori bisogni dei fedeli della loro Diocesi ne dichiaravano loro i limiti (1).

I Vescovi già in possesso di questo diritto , lo esercitarono per molti secoli, accordando delle dispense di ogni genere , secondo quello che esigevano le circostanze, e il bene della Chiesa . Al tempo di Tarasio, e di Niceforo l' uno , e l' altro Patriarca di Costantinopoli , nessuno pensò di eccitare alcun dubbio contro la competenza della loro Giurisdizione Pastorale in casi di questa natura . Anco nell' Occidente sotto Carlo Magno , e gli altri Sovrani della sua Stirpe , i Vescovi si mantennero nell' esercizio di questo diritto . Più tardi ancora , quando Casimiro , allora Monaco a Clugni, e già Diacono , fu eletto Re di Polonia , i Vescovi di questa Nazione dichiararono positivamente, che non era niente necessario di ricorrere a Roma per ottenere a questo Principe lo scioglimento dei suoi voti , e la dispensa di contrarre matrimonio . Vediamo adesso qual fu l' origine delle dispense riguardo al matrimonio ; ed eccolo in poche parole . Prima che fossero

(1) *Thomasin. de Vet. & Nov. Eccl. disciplina part. II. lib. III. cap. 24.*

fero adunati in un fol Codice i Canoni Ecclefiaftici emanati in più tempi, e che la difciplina generale della Chiefa aveffe per quefto ricevuto una ftabilità uniforme, e coftante, i Vefcovi avevano già trovato conveniente il determinare diverfi impedimenti del matrimonio, o di proprio arbitrio, o nel Sinodo provinciale. La Chiefa Occidentale non conofceva ancora nel quarto Secolo altre Leggi Ecclefiaftiche, che quelle del Concilio Niceno, adottate generalmente in qualunque luogo, e nelle quali non facevafi menzione di quefta forte d' impedimenti. Le Leggi degl' Imperatori, riguardanti quefta materia fervivano loro di regola, e nel cafo, che le Leggi civili non decideffero, effi feguitavano ciò che la prudenza fuggeriva loro di più conveniente. Rapporto agl' impedimenti provenienti dai gradi di parentela, offervavano le Leggi veglianti dell' Impero. Finchè le Leggi Civili non proibirono il matrimonio tra i figli di fratelli, o di forelle, i Vefcovi di Affrica gli ammeffero fenza difficoltà, ma fubito che Teodofio gli dichiarò nulli, i Vefcovi tutti fi uniformarono egualmente a queft' ordine dell' Imperatore. Il Codice delle leggi offervate nella Chiefa Greca fino alla metà del quinto fecolo non conteneva in tutto che feffantacinque

Canoni, dei quali soli tre riguardano gl' impedimenti del matrimonio. I soli casi specificati per tali, sono il ratto, l' affinità tra i Cognati, e Cognate, e la diversità di Religione. Secondo l' opinione di S. Basilio, *Ep. 160. ad Diodorum T. III. Ed. Maur.*, la proibizione del matrimonio tra i Cognati, e le Cognate non aveva la sua origine, e non aveva forza di Legge, che dai decreti emanati dalla privata autorità dei Vescovi, ovvero anco unicamente da una consuetudine. Questo medesimo Santo suppone, che solo in virtù degli Statuti dei Sinodi Provinciali la professione dei Voti per gli Ordini sacri divenga un' impedimento del matrimonio.

Essendo adunque stata di giurisdizione dei Vescovi fino dall' undecimo secolo la facoltà di dispensare in fatti di Matrimonio, qual ragione vi sarà egli stata dipoi per togliere a questi un diritto così essenziale al loro ministero, molto più, che, nè il Codice Canonico, nè il Concilio di Trento non l' hanno in modo alcuno riservato al Papa? *Gibert. Tract. de Eccl. Tit. 7. de Praelatis.* L' uso solamente messe queste riserve in mano del Papa, e la inesperienza di alcuni Vescovi del duodecimo secolo lo introdusse insensibilmente. Eglino vi dettero luogo, col farsi una specie di dovere

di

di consultarlo in alcuni casi complicati, non già perchè avessero bilanciato la estensione del loro proprio potere, ma unicamente perchè si credevano di aver bisogno dell' ajuto, e dei lumi di un' altro, per regolarsi con più sicurezza nell' applicazione della legge. Ecco ciò che dette luogo alle riserve Papali sul punto delle dispense matrimoniali. *Barthol. addit. ad Jus Can.* I Vescovi stessi hanno, come si vede, più d' ogni altro contribuito a stabilire queste riserve. Il loro oggetto in ciò sembra essere stato di rendere le dispense matrimoniali più difficili, ed in conseguenza assai più rare. Concludiamo adunque con Tommasino, che è cosa di fatto, che nei primi tempi i Vescovi hanno esercitato il diritto di dispensare, che nel seguito, sia per la connivenza dei Vescovi medesimi, sia per altre ragioni molto innocenti, questo diritto si è trovato privativamente riservato alla Sede di Roma, senza che per altro i Papi abbiano preteso perciò di appropriasi ingiustamente quelche non competeva a loro soli. *Opp. cit. Part. II. lib. III. cap.* 28.

Alcuni Vescovi però nei tempi posteriori, si ristabilirono nell' esercizio dei loro antichi diritti. Si veddero essi tanto più autorizzati a farlo, perchè la lontananza delle loro provincie dalla Sede di Roma

 ren-

rendeva infinitamente dispendiosa, e difficile la ricerca di questa sorte di dispense. Laonde gli uomini i più saggi hanno adottato per principio, che in tali circostanze il caso Papale diviene caso Episcopale. La situazione della maggior parte delle diverse nostre Provincie disperse, da se stessa presenta le difficoltà, che la loro lontananza cagiona per il ricorso a Roma, e ciò diviene tanto più evidente, in quanto che le spese, che ci abbisognano, non sono indifferenti per lo Stato. E' adunque da conchiudersi, che il nostro Augusto Sovrano, sempre intento al bene dei suoi popoli, per importantissimi motivi ha ordinato ai Vescovi di far uso della potestà confidata loro da Dio, e di ristabilirsi nell' esercizio dei loro primitivi diritti di dispensare, ove il bisogno lo esiga. Si aggiugne a questo, che i diritti divini *sono inalienabili*, e non soggetti ad alcuna prescrizione.

Dopo questi principj esaminando la questione del diritto, di cui si tratta, noi dovremo certamente confessare, che cosa alcuna non si oppone, perchè i Vescovi rivendichino l' esercizio dei deritti, che hanno ricevuto da Dio medesimo, e che amministrino al gregge, che è stato loro confidato, tutti gli ajuti spirituali, di cui può aver bisogno. *Richer. Hist. Conc. gener. lib. IV. part. II. cap. 5. 6.*

Mi

Mi resta da parlarvi di un' oggetto, che dee interessarvi come Cristiani, e come Cittadini: di un' oggetto, che porta l' impronta del carattere di dolcezza, che distingue il Salvatore degli uomini: in una parola, della tolleranza.

L' ordine del nostro Augusto Monarca riguardante questo punto è per mala sorte la pietra di scandolo per molti Cristiani certamente male istruiti. Io voglio adunque cercare di farvi conoscere le salutari, e lodevoli intenzioni, che hanno fatto determinare a ciò il nostro Benefico Legislatore.

Sarebbe certamente, o miei cari Fratelli, per voi, per me, e per ogni vero Cattolico, un motivo di gioja inesprimibile, se avessimo la consolazione di vedere tutto il genere umano abbracciare, e praticare con fervore la dottrina celeste di Gesù Cristo; se la nostra santa Fede non incontrasse più contradizione per parte di alcuna persona. Ma è piaciuto alla Sapienza Eterna, i di cui decreti sono impenetrabili, di permettere, per provare la nostra Fede, che la nostra Religione avesse fino a questi nostri giorni dei contradittori di ogni genere. Sottomettiamoci adunque ai suoi divini decreti, e tolleriamo coloro, che sono di un sentimento opposto al nostro. Viviamo

mo socialmente con loro, e procuriamo di guadagnarli colla nostra carità, colla dolcezza, e colle nostre virtù. Il fervore delle nostre preghiere, una condotta irreprensibile, e un culto purificato da qualunque superstizione sono i mezzi i più efficaci per convincerli della verità della nostra dottrina. Il nostro esempio toccherà il loro cuore, e non potranno per più lungo tempo rigettare una Religione, che forma con i suoi principj i Cristiani i più pii; ed i sudditi i più virtuosi.

Per confermarci in questi sentimenti, esaminiamo senza prevenzione, e con tutta la quiete, fino a qual punto la Tolleranza verso i nostri avversarj si accordi con i nostri doveri di Cittadini, e colle massime di nostra santa Religione. Quelli che lo Stato crede bene di ricevere nel numero dei suoi Cittadini, acquistano nel tempo stesso il diritto di esigere la loro parte alla tranquillità, e sicurezza pubblica, persino nell' esercizio della loro Religione; imperocchè la felicità particolare unita alla prosperità comune, poichè l' una, e l' altra sono un soggetto della tranquillità, e sicurezza pubblica, è il solo motivo, e l' unico fine della riunione degli uomini in società. Tutto questo si otterrà, allorquando tutti i Cittadini viveranno in pace, con

unione

unione, e buona intelligenza fra loro, e quando alcuno non darà motivo a diſcordie, ed oſſerverà i ſuoi doveri verſo gli altri, che eſſendo membri della medeſima ſocietà, contribuiſcono con tutto loro potere alla felicitá pubblica.

Rapporto a coloro, che ſono l' oggetto della tolleranza, biſogna neceſſariamente adottare l' una, o l' altra delle due ſeguenti aſſerzioni: o che eſſi non ſieno ſtati buoni, ed utili Cittadini, o che ſi è potuto accordare ad eſſi, come tali, con tutta ragione una tolleranza civile. La prima di queſte aſſerzioni è ſmentita dalla eſperienza di molti Stati dell' Europa; dobbiamo adunque concedere la ſeconda. Queſta tolleranza civile intanto non preſuppone, che i Tollerati ſieno attaccati in tutti i punti alla più pura verità. Forma ella forſe la loro dottrina dei cittadini fedeli, tranquilli e attivi? Contribuiſce ella alla felicità comune, e perſonale; e ciò baſta perchè ſia eſſa riputata civilmente buona, e queſto è tutto quello, che il Sovrano può eſigere prima di ammettere quelli, che la profeſſano, nel numero dei Cittadini, ſe lo giudica conveniente per il bene dello Stato; ma egli dee allora farli partecipare della tranquillità, e ſicurezza pubblica anco nell' eſercizio del loro culto religioſo. Il

Il Sovrano non si costituisce giudice per esaminare, se, e fino a qual punto i loro dommi sono conformi alla verità. Questo è un' oggetto, che egli rilascia al giudizio, ai lumi, ed alla coscienza di ciascuno, perchè civilmente ogni uomo ha un diritto innato di adottare quella Religione, che dopo un' esame imparziale, e maturo, crede essere la vera.

Quello, che io vi ho detto non v' induca però giammai, o miei cari Fratelli, a concluderne, che mi sia cosa indifferente di vedere adottare indistintamente o la Religione Cattolica, o qualunque altra di quelle che sono tollerate. Guardimi Iddio dal avere una tale idea! Vi è senza dubbio una somma differenza tra di loro. Io tradirei la verità, se mentre io procuro di fare il conciliatore, osassi mettere in parallello, e in una medesima classe la Religione Cattolica colle altre tollerate. Io anzi nuocerei di troppo al fine della tolleranza, per il sospetto, che evidentemente ne nascerebbe, che non si possa giustificarla, senza mettere al pari tutte le Religioni le une colle altre indistintamente. L' unico mio oggetto è di persuadervi, o miei cari Fratelli, a giudicare indulgentemente coloro, la dottrina dei quali voi non approvate in tutti i suoi punti. Non vi date a credere,

che

chè non vi sieno egualmente tra loro degli uomini di una vera probità, e che, anco ad onta dei principj di loro Religione, non si trovino disposti ad abbandonare i loro errori dal momento, che giungessero a conoscerli: ma nè la rettitudine di loro intenzione, nè i loro sforzi hanno ancora potuto condurli a restare intimamente convinti di tutti gli articoli di nostra credenza.

Fedeli ai loro lumi, egualmente che ai movimenti della loro coscienza, sono tanto più da compiangersi, perchè nell' affare il più importante per la salvezza, è ad essi così difficile di pervenire a quel grado di certezza, e di lume, in cui siamo noi, e di partecipare a quei vantaggj di preferenza, che ci dona la conoscenza della pura verità. Facciamoci adunque un merito di ricondurli a noi, se è possibile, ma procuriamo di guadagnarli colla carità, colla dolcezza, coll' esempio di nostre virtù, e colla concordia, che noi gli dimostreremo nella vita civile. Una tal condotta produrrà piuttosto l' effetto desiderato, che l' allontanamento, e il disprezzo. Questa era la condotta del nostro Divin Salvatore, e questa ce la inspira la sua dottrina.

Gesù Cristo Nostro Divino Maestro invariabile nei suoi principj, benefico verso tutti gli uomini senza eccezione, gl' istrui-

va

va continuamente anco in mezzo dei ſuoi perſecutori . Egli apriva la ſtrada alla ſua dottrina con una dolce perſuaſione , ed uno zelo puro , e convincente. Riceveva con tenerezza nel numero dei ſuoi Diſcepoli coloro , che reſtavano convinti dalle verità , che predicava : ma non dimoſtrava giammai il minimo contraſſegno d' intolleranza contro quelli , che rigettavano le ſue divine iſtruzioni . I ſuoi Diſcepoli medeſimi non inteſero queſte verità , allorquando gli chieſero , che faceſſe cadere il fuoco dal Cielo ſopra una Città Samaritana , che aveva ricuſato di riceverlo. *Luc. IX.* 52. 56. Egli rammentò loro lo ſpirito di dolcezza , che doveva ſervire di regola a tutta la loro condotta , e ſi dichiarò , che non era venuto tra gli uomini per diſtruggerli , ma ſoltanto per ſalvarli . Comprendiamo da ciò , che la dottrina di Gesù Criſto non può inſpirare che amore , e tenerezza ſcambievole tra quelli , che la profeſſano; che eſſa non dee eſſere inſegnata che per le vie della dolcezza , e che repugna l' eſſere inculcata per forza , e con violenza. Gesù Criſto medeſimo ſpiega ai ſuoi Apoſtoli lo ſpirito della ſua dottrina , e fa loro comprendere con un eſempio dei più ſignificanti , che non biſogna invitare gli uomini a partecipare ai beneſizj della Re-

 ligione

ligione, che con quei medesimi mezzi di persuasione, pressanti, ma affettuosi, quali s' impiegano a riguardo degli amici, che si scusano di assistere ad una festa, a cui sono invitati. Penetrati da questo divino precetto, noi non faremo un passo, che non sia diretto dalla carità. La carità ci servirà di guida, e ci sosterrà, per così dire, in tutte le circostanze della vita; questa carità comprenderà la felicità di tutti gli uomini senza distinzione di credenza. Quando il Salvatore raccomanda così energicamente l' osservanza del precetto di amare il suo prossimo, spiega positivamente, che il prossimo non è solamente quello, che professa la nostra medesima Religione. *Ciascuno uomo*, diceva Egli ai Giudei, *è vostro Prossimo, che voi dovete amare*. Principio è questo, che rovescia il feroce pregiudizio d' intolleranza, e di persecuzione, che accecava anco quella nazione.

Questa legge di amore, fatta per sollevar l' uomo a dei sentimenti più nobili, e nonostante così sconosciuta avanti di Gesù Cristo, fu quella, a cui Egli donò la preferenza sopra tutte le altre: Egli la raccomandò con replicate istanze, dicendo a suoi Discepoli: *Io vi do un nuovo comandamento, che è di amarvi scambievolmente, acciocchè voi vi amiate, come io ho amato*

voi

voi. Joan. XIII. 34. Egli gli amava certamente con amore più tenero come amici suoi prediletti; ma non amava meno il restante degli uomini, che fece partecipare tutti egualmente ai frutti del suo amore per loro. Qual prova più convincente potrei io portarvi della Parabola del caritatevole Samaritano? Noi vi troviamo l' applicazione del precetto in tutta la sua estensione; e v' impariamo, che la nostra carità dee esser sincera, ed efficace verso dei prossimi nostri, di qualunque diversa Religione possano essere.

Il nostro divino Istitutore inculca anco da vantaggio questo precetto, aggiugnendovi la massima presente: *Ciò che voi volete, che gli altri facciano a voi, fatelo a loro medesimi*. Osserviamo adunque più d' appresso coloro di un' altra Religione; per esaminare ciò che noi, trovandoci in paesi, ove la Religione dominante è diversa dalla nostra, desidereremmo, che fosse osservato a nostro riguardo; e ciò che noi non vorremmo soffrire per parte loro, neppur noi lo permettiamo contro di loro. Non si condannerebbe forse noi medesimi, se tenessimo una condotta diversa? Supponetevi per un momento cittadini di un paese protestante; non esigereste voi come tali una tolleranza cristia-

ſtiana ? E quivi i voſtri concittadini hanno forſe minor ragione di eſigerli da voi in un caſo ſimile ? Voi dunque vedete, o miei cari Fratelli, che lo ſpirito di Tolleranza è perfettamente d'accordo con quello della dottrina di Gesù Criſto. Eſſo rigetta ogni ſeme di diſſenzione, e di turbolenza, e tende unicamente a ſtabilire la tranquillità, e ſicurezza pubblica, la quale, chiunque diviene membro di una ſocietà criſtiana, ha tutto il diritto di pretendere.

I perſecutori Pagani non eſercitavano ſempre nella ſteſſa maniera la loro intolleranza contro i Criſtiani. I flagelli, i cavalletti, i coltelli, i leoni, il ferro, ed il fuoco, non erano ſempre gli ſtrumenti delle loro perſecuzioni; eſſi uſavano dei mezzi aſſai più moderati per indurli a rinunziare alla loro Religione. Se qualche volta ſi toglievano ai Fedeli i libri delle ſante Scritture, ſe ſi eſiliavano i loro Paſtori, ſe ſi privavano di qualunque Iſtruzione, ſe gli ſi proibivano le adunanze, ove celebravanſi i ſanti miſterj, ciò produceva un lamento univerſale per la parte dei Criſtiani: i loro gridi rimbombavano da tutte le parti, che ſi era ſorpreſa la pietà degl' Imperatori loro Sovrani, attribuendo falſamente a loro, ed alla loro dottrina delle maſſime contrarie al bene dello

Sta-

Stato, e dei delitti da essi aborriti più che da qualunque altro. Per prova della loro innocenza si appellavano alla purità dei medesimi principj della loro Religione, la quale, ben lungi dall' essere di nocumento al bene dello stato, piuttosto vi contribuiva manifestamente. Essi rappresentavano, che la Religione gli prescriveva di vivere in pace, ed unione con tutto il mondo, e di contribuire con tutte le loro forze al bene generale della società. Fondati su queste ragioni pretendevano di poter esigere dai loro persecutori una tolleranza civile, e si contentavano almeno di non esser molestati nel libero esercizio di una Religione, delle di cui verità essi si trovavano intimamente persuasi, e convinti.

La voce di questi primitivi Cristiani non si alzerebbe ella in qualchè maniera contro voi medesimi, o miei cari Fratelli, e Figli in Gesù Cristo, se nelle attuali circostanze voi nutriste soltanto il desiderio di veder privi degli effetti della tolleranza, e del libero esercizio della loro Religione tutti quei vostri Concittadini, che sono convinti della verità di questa Religione? Non sareste voi forse anco più ingiusti verso di loro, di quello che bene spesso non lo furono i Pagani rapporto ai primitivi Cristiani? Procuravano essi almeno di trovare qual-

qualche volta altri pretesti fuori di quello della Religione per giustificare la loro intolleranza; la vostra al contrario parrebbe fondata sul sistema medesimo della vostra Religione. Imperocchè finalmente a quale altro fondamento potreste voi appoggiare la vostra aversione contro coloro, ai quali il nostro benefico Monarca ha accordato il libero esercizio della loro Religione? Non vi esponete adunque a quei motteggi, che farebbe nascere sulla vostra condotta quella di alcuni Imperatori Pagani, che pubblicarono degli ordini simili in favore dei Cristiani, in cui proibirono, per quanto almeno gli fu possibile, che non fossero molestati in modo alcuno, finchè si uniformassero alle Leggi dello Stato. Eusebio, *Hist. Eccl. lib. VIII. cap.* I., ci racconta, che questi Sovrani, quantunque Pagani, conferirono spesso ai Cristiani il Governo di qualche Provincia, e che permessero anco a quelli, che erano addetti al loro servizio personale di professare il Cristianesimo anco nel centro della Corte. I Governatori di alcune Provincie avendo richiesto ad Antonino il Pio i suoi ordini sulla condotta, che dovevano tenere rapporto ai Cristiani, contro i quali il popolaccio Pagano alzava dei clamori frenetici, questo saggio Imperatore rispose ad essi,

di

di non molestare in modo alcuno i Cristiani, se non praticavano cosa pregiudicevole alla costituzione dello Stato. Inoltre Egli indirizzò una lettera a questo effetto ai Deputati delle Città dell' Asia Minore, in cui si dichiara espressamente, *che se in avvenire sarà denunziato qualche Cristiano, e che non si accusi di altro, che di questo, l' accusato sarà rimandato assoluto, quando anco fosse evidente essere esso Cristiano, e il delatore sarà punito*. Euseb. Hist. Ec. lib. IV. cap. 13. 26.

Quelli, che in questi nostri giorni professano una delle Religioni tollerate, non saranno meno riconoscenti delle beneficenze di Giuseppe II. di quello, che lo furono i Cristiani per quelle di Antonino il Pio. La voce istessa della natura fa l' elogio dell' Amico della Umanità: saremo noi soli, che ricuseremo di unirvi anco la nostra?

Costantino il Grande il primo degli Imperatori, che abbracciò, e protesse con zelo il Cristianesimo, fece risentire ai suoi Sudditi Pagani gli effetti della sua Tolleranza. Nell' esporre ad essi con Lettere circolari per una parte l' assurdità del Culto degl' Idoli, e per l' altra i forti motivi, che dovevano impegnarli ad abbracciare la Religione Cristiana, accordava loro non ostante nel tempo medesimo il libero eser-

ci-

cizio della loro Religione . Meritano di essere riportate l'espressioni istesse, dicui egli si servì : eccole . *Che quelli , che seguitano il Culto degl' Idoli, partecipino egualmente , che i veri Cristiani, dei vantaggj della pace, e della tranquillità ; imperocchè il ristabilire in comune questi beni tra di loro , contribuisce nel tempo istesso infinitamente a condurre gli uomini nel diritto cammino . Che l' uno non rechi molestia all' altro : che ciascuno faccia quello , che gli piace ; ma che i bene intenzionati restino persuasi*, segue a dire rivolto a Dio , *che non vi è altri, che quelli , che Voi avete chiamati a riporre la loro felicità nella osservanza dei vostri Santi Comandamenti , che possano menare una vita santa , ed innocente: che quelli , che rifiutano di sottomettervisi conservino , poichè così vogliono , i templi della menzogna . Ma quanto a noi , che per vostra grazia siamo in possesso del tempio lucidissimo della vostra Verità , desideriamo loro la medesima felicità , affinchè partecipino con noi alla consolazione di un' armonìa universale: che ciascuno procuri di rendere i suoi lumi vantaggiosi agli altri, per quanto è possibile ; ma che non sia permesso di offendere alcuno per motivo di diversità di sentimento sulla Religione*. Euseb. de Vita Constant. lib. II. cap. 48. 60.

Come dunque si è egli potuto , o si

ardirà ancora ſupporre, dopo tutte queſte conſiderazioni, che la tolleranza, tale quale il noſtro Auguſto Monarca ha riſtabilita, ſtia in oppoſizione con i principj della Religione Cattolica? Nò, o miei venerabili Fratelli, nò o miei cari Figli, eſſa non lo è certamente. La retta ragione, l'eſempio del noſtro Divino Salvatore, la ſua dottrina, lo ſpirito della Religione, le ragioni di Stato, e gli eſempj dei più giuſti Sovrani, tutto giuſtifica la tolleranza, tutto parla in favore di eſſa.

Miei Cari Figli! Venerabili Fratelli, Paſtori, e Cooperatori delle mie Apoſtoliche funzioni nella Chieſa, di cui ſono ſervo, e Veſcovo in Gesù Criſto! Avvertite per alcun poco ancora a quello, che mi reſta da dire a tutti voi, ed a ciaſcuno in particolare.

Il noſtro Divino Salvatore avendo voluto rendere la ſua Religione ſalutevole a tutto il Genere Umano, l'unico, e vero oggetto della ſua dottrina fu di condurre gli uomini alla pratica di tutte le virtù, e per queſte alla ſalute eterna. Egli l'ha meſſa alla portata della debole umanità; egli non l'ha predicata nè troppo ſevera, non preſcrivendo coſa alcuna impraticabile; nè troppo dolce per una molle condeſcendenza alle noſtre vizioſe inclinazioni. Egli

può

può dunque esigere una eguale obbedienza da tutti gli uomini senza eccezione.

Siate adunque Figli obbedienti, ed all' esempio del Santo per eccellenza, che vi ha chiamato alla cognizione della sua legge, fate, che tutta la vostra condotta sia santa come è Santo Esso. Siate penetrati dal rispetto, e dalla venerazione verso Dio; riponete ogni vostra fiducia nella sua provvidenza, e nella sua grazia; ma sopratutto fate, che i vostri cuori sieno ripieni del suo amore, e che questo amore, e non già un timore servile, ed uno spavento delle sue vendette, sia il principio della vostra obbedienza ai suoi comandamenti; e che l' amore, e la gratitudine verso Gesù Cristo animino, e dirigano tutte le vostre intenzioni, e le facciano fruttificare in azioni sante, e virtuose. Se voi volete partecipare della misericordia di Dio, offeritegli in sacrifizio di riconoscenza una vita pura, ed innocente; questo è il culto, che gli è più gradevole.

Nelle vostre preghiere avvicinatevi a Dio *in spirito*, e tornate dalla sua presenza *in verità*. Tutte le istruzioni del Salvatore non sono, per così dire, che uno sviluppamento di questo maraviglioso principio: *Iddio è uno spirito, e quelli, che l' adorano, debbono adorarlo in spirito, e veri-*

 tà

tà; cioè a dire, che si deve adorare con i sentimenti di un cuore puro, retto, e sincero. Consistano dunque le vostre preghiere più in sentimenti, che in parole, e non abbiano altro oggetto, che di rendervi migliori, e più virtuosi.

Quantunque la preghiera debba avere le qualità, che vi ho accennato, la nostra Religione, essendo per se medesima tutta spirituale, e celeste, non è certamente minor vostro dovere il rispettarne le cerimonie, che la Chiesa ha creduto a proposito di stabilire. Essa lo ha fatto per supplire alla debolezza della vostra intelligenza, e per fortificare la vostra credenza con degli oggetti sensibili rappresentanti i simboli dei sacri misterj. Ma la osservanza di queste cerimonie non vi permette di rendere la Religione oscurata colla pratica di divozioni ridicole, e arbitrarie. Voi meritereste in tal caso il rimprovero, che G. Cristo fece ai Farisei, i quali osservando strettamente certe regole minute, la più parte inventate da loro medesimi, trascuravano all' opposto i comandamenti i più essenziali, e i più importanti della Legge Divina. L' attenzione, che si ha alle cose di poca importanza, e la fiducia che vi si attacca, conducono quasi sempre alla inosservanza dei principali doveri.

Cia-

Ciascuno di voi sia obbediente di buon cuore alle leggi della Potestà Sovrana, che lo protegge. L' ha stabilita Iddio medesimo; chi resiste ad essa, resiste a Dio: chi gli è ribelle, non sfuggirà la di lui vendetta. Essa non è da temersi, che dai perversi, ma l' uomo da bene è sotto la sua protezione particolare. Essa è l' istrumento dei Decreti della Provvidenza; e come tale veglia a nostro vantaggio, e non ci punisce, se non quando commettiamo il male. L' una, e l' altra di queste funzioni è una parte del suo dovere. La nostra sommissione adunque non sia cagionata dal timore della pena, ma unicamente dalla obbedienza, che noi dobbiamo a Dio medesimo. Soprattutto io vi raccomando di pregare per tutti gli uomini in generale, e più particolarmente per il vostro Sovrano, e per tutti quelli da esso destinati in sua vece per governarvi. Implorate il Signore con fervore, e gratitudine, perchè vi faccia godere sotto i loro auspicj di una vita felice, e tranquilla nel timore di Dio, e nell' esercizio di tutte le virtù.

Siate docili alle Istruzioni dei vostri Pastori. In tal maniera dovranno essi rendere a Dio il conto più rigoroso della premura, che avranno avuta per la vostra salvezza. Date loro tutta la confidenza, af-

affinchè compiſcano i loro doveri con gioja, e conſolazione, e non gemano della ſterilità delle loro iſtruzioni: diſgrazia, che ricaderebbe ſopra voi medeſimi.

Pregate ancora per noi, acciò poſſiamo proſeguire con fiducia, e non aver niente da rimproverarci ſull' amminiſtrazione della carica confidataci, avendo ſempre avuto per regola di tutte le noſtre riſoluzioni la più perfetta purità d' intenzione.

Amate la concordia, o miei cari Figli: io non poſſo mai raccomandarvela baſtantemente. Siate compaſſionevoli, docili, caritatevoli, e affettuoſi con tutti. Abbiate la generoſità di non riſentire le ingiurie, di render bene per male, ed amore per odio. Non giudicate degli altrui difetti, che con indulgenza; e ſiate benefici verſo i poveri. In una parola, oſſervate religioſamente tutti i doveri, che Gesù Criſto ci ha raccomandato verſo il proſſimo.

Per mezzo di un' amore coſtante della verità, per una premura eſatta della ſalute dell' anima voſtra, ſenza traſcurare quella del corpo, per mezzo della temperanza, della moderazione, della caſtità, della pazienza, per la raſſegnazione, e la fermezza in tutte le circoſtanze della vita preſente, la quale non è che un tempo di prova, voi vi preparerete ad una migliore vita fu-

futura. Vivendo così, il passaggio da questa all' altra vita non avrà altrimenti per voi niente di terribile: le promesse del Salvatore vi riempiranno di speranza, di consolazione, e di fiducia in quell' ultimo momento. Egli, che si chiama la vita, e la resurrezione, ci chiamerà un giorno fuori della tomba per farci vivere eternamente con Lui. Voi particolarmente, miei cari Fratelli, rendetevi in tutto e per tutto modelli di virtù. La vostra condotta sia irreprensibile, sollecita, prudente, e piena di decenza: mostratevi sempre pronti a fare il vostro dovere con gioja; insegnate una dottrina pura; osservate della gravità nel vostro esteriore, della moderazione nelle vostre parole, e della rettitudine in tutte le vostre azioni, affinchè i vostri avversarj non trovino niente da rimproverarvi, e restino coperti di vergogna: fuggite l' ozio, ed occupatevi assiduamente, dimodochè tutto il mondo vegga i vostri progressi in ogni specie di bene; siate finalmente in una continua vigilanza sopra voi medesimi, e sulla vostra dottrina, affinchè operando l' altrui salute, operiate ancora la vostra.

Voi, o Sacerdoti, io prego in virtù di questo carattere medesimo, che mi è comune con voi, e vi esorto ancora a guidare con sollecitudine, e fedeltà il gregge,

che vi è affidato. Fatelo di buon cuore, e per attaccamento, e non mai come mercenarj con delle vedute vergognose di un sordido interesse. Scansate soprattutto di dare alle vostre Istruzioni un tuono di superiorità, e di dispotismo, ma rendetele piuttosto amabili, ed insinuanti, predicando da voi medesimi coll' esempio. Il Signore vi riserba una ricompensa eterna, ed ineffabile; meritatevela dunque col diportarvi da veri servi di Gesù Cristo istruiti in tutta la purità del suo Vangelo. Non vi abusate della credulità delle vostre pecorelle, mescolando delle cose favolose, o indegne di fede colla sana dottrina. Crescete continuamente in sapienza, ed in pietà, e rendetevi ogni giorno più gradevoli a Dio. L' esterno di un' austerità apparente non produce comunemente alcun frutto, e non vi sarà punto reputato a merito; non vi è che una pietà reale, ed interna, che possa rendervi felici in questo mondo, e nell' altro.

Penetrati da queste verità, riponete tutta la vostra confidenza in Dio vivente, che vuol salvare tutti gli uomini, e che salverà infallibilmente quelli, che lo adorano, e lo temono sinceramente. Questo dee esser l' unico oggetto di tutte le vostre istruzioni, e ragionamenti. Non vi dimenticate giammai nel tempo medesimo, che voi

do-

dovete dare a tutti i veri Cristiani l'esempio di una probità perfetta, di una giustizia invariabile, e di una concordia sincera. Un ministro di Dio dee essere di una piacevolezza eguale con tutti, anco in mezzo alle contradizioni: egli dee istruire gl' ignoranti con un tuono affettuoso, ed usare anco con i peccatori una tenera compassione. Iddio si è riservato di benedire le vostre fatiche colla sua Grazia; Egli solo, se gli piace, può muovere i loro cuori induriti, svegliarli dal sonno del peccato, e ricondurli alla cognizione della verità. Essendo voi dotati di maggiori lumi, dovete compatire con indulgenza quelli, che ne hanno meno. Una saggia condescendenza non può non essere di loro vantaggio, e di bene per la loro salute. Fate adunque consistere la vostra ambizione nell' essere servitori di ciascuno, colla speranza di ricondurre all' ovile del vostro Maestro molte più delle sue pecorelle smarrite. Usate della più grande semplicità nei vostri discorsi in compagnìa dei semplici di spirito. Parlando voi sempre alla portata di chiunque vi ascolta, lo ricondurrete più sicuramente nella via della salute, e questo merito formerà la vostra felicità. Non siate punto conniventi alla pratica di divozioni ridicole, o superstiziose; esse ripugnano allo spiri-

ſpirito, ed alla dignità della Religione: eſſe non operano alcuno effetto ſul cuore, nè ſull' emenda di quelli, che le oſſervano. Bene ſpeſſo ſe ne traſcura l' eſſenziale, attaccandoſi a coſe poco importanti. Il timore del peccato ſi dilegua inſenſibilmente, perchè uno s' imagina di praticare coſe gradevoli a Dio, quantunque non ſi riſenta nel tempo medeſimo alcun deſiderio ſincero di emendarſi. Io mi riſervo a darvi a ſuo tempo delle iſtruzioni più particolari ſu queſti ſoggetti. Non deſiſtete intanto di moſtrare alle voſtre pecorelle il vero cammino della ſalute ſecondo lo ſpirito del Vangelo, e procurate ſopra tutto, di ricondurvi quelle, che ſi ſono ſmarrite. Finalmente io vi raccomando in nome di Gesù Criſto noſtro Salvatore, e noſtro Maeſtro, d' inſegnare uniformemente l' iſteſſa dottrina, di ſeguitare tutti gl' iſteſſi principj, e di mantenervi perfettamente uniti nei medeſimi ſentimenti.

Vi è tra di voi chi ſi crede animato da zelo per la cauſa di Dio, ma per ſua diſgrazia ſenza diſcernimento. Pretendono queſti di renderſi gradevoli a Dio, non colla oſſervanza della legge, ma colla pratica di certe regole inventate da loro. Se noi non poſſiamo giugnere a convincerli dei loro errori, procuriamo di ridurli al ſi-

ſilenzio per vergogna, ma impieghiamo ſempre la dolcezza, e l' eſempio. Ponete dunque in opra ogni voſtra premura per illuminar quelli, che ſi trovano ſedotti, e ſe è poſſibile anche i ſeduttori, col far loro ſentire l' aſſurdità della loro credenza ſuperſtizioſa, e la frivolezza delle loro pratiche erronee.

Io vi priego tutti in nome di Dio vivo, e preſente per tutto, ed in nome di Gesù Criſto noſtro Redentore ad oſſervare fedelmente tutto ciò, che vi ho detto, onde nel giorno della glorioſa venuta del Figliuolo di Dio voi ſiate trovati ſenz' alcuna macchia.

La mia coſcienza mi permette di rendere a me medeſimo la teſtimonianza di non aver preſo l' impulſo da una falſa prudenza per regola della mia condotta; ma che al contrario io non ho fatto coſa a riguardo di alcuno, e ſpezialmente di voi, ſe non ſe in viſta di Dio, con tutta la ſincerità, e dopo l' intimo ſentimento della ſanta Grazia.

Noi non ſiamo che il Miniſtro, e il Servo di Gesù Criſto, incaricato di predicare la ſua dottrina: queſto è il ſolo titolo della noſtra ambizione. L' adempire i noſtri doveri con fedeltà in tutta la loro eſtenſione è la noſtra gloria. Io non ho da

farmi

farmi sopra di ciò alcun rimprovero; ma questa cecità non mi giustifica punto. Attendo solo la mia giustificazione dal mio Signore, che è mio Giudice. Miei cari Fratelli, e cari Figli, non giudichiamo dunque temerariamente, ed aspettiamo, che venga quello, che metterà in chiaro giorno quelche vi è di più nascosto nel fondo dei cuori. Allora ciascuno sarà giudicato, e ricompensato secondo il proprio merito.

Il nostro Padre Celeste, Dio delle misericordie, e delle consolazioni, l' Autore, e il Distributore di tutti i beni, il Padrone Universale diriga colla sua Grazia tutte le vostre azioni, e tutti i momenti della vostra vita nella sua divina pace: Egli vi conservi, e fortifichi nella sua santa Fede: faccia crescere sempre più la vostra speranza filiale in Lui: infiammi la vostra carità di un nuovo ardore; affinchè voi l' adoriate con un cuore puro, e sincero, acciò voi osserviate con fedeltà, e costanza i sacri comandamenti, e dopo questa vita abbiate la sorte di vederlo, adorarlo, ed amarlo in tutta la eternità. Così sia.

FINE DEL SESTO TOMO.